[illegible] phans [illegible]
[illegible] en uhe-
[illegible] meliche uh-
[illegible] nt in-
[illegible] nen hin-
[illegible] are werlt kraft.
[illegible] herschaft-
[illegible]
[illegible] er gith-
[illegible] grozen
[illegible] il [illegible] en
[illegible] wer-
[illegible] ner m [illegible]
[illegible] n nu [illegible]

[illegible] en.
[illegible] gesche-
[illegible] tente [illegible]
[illegible] velte uber gesche-
[illegible] en komen lue-
kunde kunrewa [illegible] bigie-
also ward [illegible] nuwe [illegible]
wie [illegible] gehil-
unde [illegible]
unz [illegible] zeit [illegible]
nah [illegible] an [illegible]
[illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] hande-
[illegible]

IL DVELLO
DI M. DARIO ATTENDOLO
DOTTORE DI LEGGI
DA BAGNACAVALLO,
DIVISO IN TRE LIBRI,

NE I QVALI CON RAGIONI LEGALI, ET CON esempi d'historie ordinatamente si tratta, & si dichiara tutto quello che s'appartiene à questa materia,

CON MOLTE COSE DEGNE DI *considerationе non auertite da gli altri,*

Con le autorità delle leggi, & de i Dottori poste nel margine,

CON DVE TAVOLE, VNA DE' CAPITOLI, *l'altra delle cose piu notabili.*

Agli Illustrissimi Signori, i Signori Sforza, Carlo, Mario & Paolo Sforzi Conti di santa Fiore.

CON PRIVILEGIO.



IN VENETIA,
Per Francesco Lorenzini da Turino,
M D LX.

Erem Camaldul
ppe Varsavia



A GLI ILLVSTRISS. SIGNORI I SIG. SFORZA, CARLO, MARIO ET PAOLO SFORZI, CONTI DI SANTA FIORE,

SIGNORI MIEI OSSERVANDISSIMI.



AVENDO io à dar fuori
il presente libro di Du
ello sotto la protettio
ne (si com'è l'uso com-
mune) d'alcun perso-
naggio, non veggio à
cui piu per obligo, per affettione, & per
merito io lo debbia indrizzare che alle
Signorie Vostre Illustrissime l'obligo
causando dalla seruitù ch'io tengo con
lo Illustriss. & Reuerendiss. Cardinal Ca
marlengo loro fratello & da molti piace
ri ch'io dalla somma bontà di quel gene
rosissimo Signore cõtinuamente riceuu
to, è tale ch'io debbo nõ solamẽte uer-

ſo di lui ma di tutta la Illuſtriſſ. caſa sfor
zeſca dimoſtrare con la profeſſione de i
mei ſtudi la gratitudine dell'animo mio
poſcia che non mi è poſſibile con altro
modo rendergline vguale ſodisfattio-
ne, Ma eſſendo hora queſto ſoggetto
tutto diuerſo dalla religioſa profeſsio-
ne di lui & dello Illuſtriſſ. Sign. Aleſſan
dro & della lor proprio, raggioneuol-
mente mi è parſo che queſta lettione ſi
conuenga ſolo alle Signorie Voſtre Il-
luſtriſſime, & l'Affettione ch'io gli hò
non potrebbe eſſer maggiore, eſſendo
in me naturale, come quella che per he
reditaria ſucceſſione è diſceſa da i miei
maggiori in me, & da quella che eſsi co
me Seruitori & parēti portorno à i ſuoi
Imperoche Creſpolo mio Arcauolo &
Oliuo mio Biſauolo militando con ho-
noratiſſime condotte ſotto il gran Sfor
za nel Regno di Napoli, il ſudetto mio
Biſauolo col mezzo di quel grandiſsi-
mo Capitano in dono acquiſtò da quei
Re Alianello & Garaguſio caſtelli nel-
la baſilicata che gia fu detta Lucania,
Onde ei con vguale affettione & ſerui-

tù

tù ſeguitò anchora il Conte Franceſco che poi fu Duca figliuolo di Sforza è il Merito di Voſtre Signorie Illuſtriſſime nell'arte di Guerra è tanto che biſognarebbe un volume appartato in raccontare le glorioſe impreſe d'altiſſima lode di ciaſcuno di loro; La onde nõ ne starò à dir altro la breuità coſi ricchiedendo & hauendone nel libro diſcorſo à propoſito trattando de i nobili, & percio appartenendo il libro preſente alla nobiliſſima profeſſione dell'armi hò giudicato ben fatto di publicarlo ſotto l'ombra del merito loro coſi adũque con quel animo & con quello affetto di Cuore ch'io gli lo dono ſi degnino di accettarlo da me, & di diffenderlo da i Calonniatori con l'auttorità del lor nome; eſſendo ch'elle & d'iſperienza & di ottimo giudicio ſiano ſenza pari in queſte conteſe d'honore & caldamente le ſupplico che gli piaccia di commandarmi & quando gli occorre di ſeruirſi di me, il che facendo elle conoſceranno per chiaro la prontezza dell'animo mio per naturale affettione inclinato al ſer-

uitio della Vostra Illustriss. & felicissima casa & le basio reuerentemente le Mani. Di Venetia il primo d'Aprile. M. D. LX.

Delle Illustriss. Sign. Vostre.

Affettionatissimo Seruitore.

Dario Attendolo;

TAVOLA DE I CAPI CONTENVTI IN QVESTO LIBRO DI DVELLO.

CAPI DEL PRIMO LIBRO.

Capi del secondo libro.

Della

CAPI DEL TERZO LIBRO.

TAVOLA DELLE COSE NOTABILE CONTENVTE NEL PRESENTE LIBRO DEL DVELLO.

DI M. DARIO ATTENDOLO.

A

Alciato

Carlo

Contuma=

E

Honori

Ingiuria

Nobile

Vergo=

Il fine della Tauola del Duello.

IL DVELLO
DI M. DARIO ATTENDOLO,
DOTTORE DI LEGGI,
DA BAGNACAVALLO:
CON LE AVTTORITA DELLE LEGGI,
& de i Dottori poste nel margine,
DIVISO IN TRE LIBRI.
PROEMIO.

NON è *materia, che da i nostri Dottori piu diligentemente douesse esser trattata di questa del Duello; conciosia cosa, che essendo il proprio suo fine l'honore, il quale à tutte l'altre cose è preferito: essa per nobiltà & eccellenza di soggetto ragioneuolmente esser deurebbe anteposta ad ogni altra di questa nostra professione, & nondimeno molti & de gli antichi et de i moderni sono che di quelle materie che à i giudicii à i contratti & che ad ogni sorte di contentione appartengano ampia=*

mente hanno trattato, & pochi sono quei che habbiano questa di piu degno & alto suggetto illustrata; imperoche alcuni di loro confusamente, & con ordine & stile inettißimo, & alcuni con troppo breuità, & altri contra le decisioni legale, & senza comprobare con alcuna auttorità le raggioni loro l'hãno trattata; et quei che di diuersa professione sono da questa nostra legale sofisticamente & fuor di raggione n'hanno parlato, essendo chiarißima cosa ch'el trattare del Duello, ad altri non s'appartiene che solamente à i professori di legge non disputandosi in questa materia d'altro che delle ingiurie, delle calonnie, delle pretensioni, o, d'Attore, o, di Reo le qual cose tutte, come pertinente alla nostra professione da i nostri Giureconsulti & quei sommi Filosofi diffusamente sono trattate; i cui responsi in queste materie da tutti gli ordini di gente inuiolabilmente sono osseruati per legge, secondo le quali & i Prencipi necesßitati sono di proferire le sentẽtie loro in queste querele d'honore, poi che ciascuno è obligato di regolare le sue attioni secondo la forma di quelle, delle quali non ne hauendo perfetta intelligenza questi Filosofi, non so come loro ragioneuolmente affermare possano che questa materia di Duello alla loro et non alla nostra professione si contenga, & anchora ch'alla politica de costumi il ragionar delle ingiurie & dell'honore appartenga, nõ è percio ch'ogni accidente di questa materia sia par

ticolar

ticolarmente deciso nell'ethica come è nelle nostre leggi, alla politica delle quali tanto piu questa materia s'appartiene, quanto piu che senza di loro nō si puo hauere la perfetta intelligentia di essa il che esser uero per le parole d'Aristotele nella diffinitione di essa ingiuria manifestamente appare dicendo che il fare ingiuria è un'offendere altrui spontaneamēte contra le leggi. chi adunque non sa tutto quello che permesso & uietato sia dalle leggi, non puo delle ingiurie, per le quali è fatto il Duello, hauere la cognitione perfetta, & essendo due sorti di leggi, una naturale & commune à tutti, et l'altra scritta et che noi usiamo, anchora che di quelle ingiurie che contra quella commune & naturale legge si fanno eßi conoscenza habbiano, certo che di quelle che contra l'altra legge sono non ne possano alcuna intelligenza hauere, non potendosi per la sola lettione de i libri dell'ethica questo sapere; la qual ragione medesimamente si può addurre nel soggetto d'honore, conciosia che l'honore s'acquista & si mantenga uiuendo secondo le leggi, & si perda facendo contra di quelle; perche le leggi sono fondate sopra l'honesto dal quale dipende l'honore, laqual materia è tanto piu aliena dalla profeßione loro, quanto che bisognandosi & per testimoni & per altre proue decidere queste querele & formare i cartelli senza far pregiudicio alle parti & conoscere i tempi è i modi di questa non ne ponno mouer parola essendo

ſolamente da i leggiſti trattata, La onde ueggiamo che in queſte controuerſie d'honore ſi fà ſempre ricorſo à i profeſſori di legge come del Duello periti, nelquale al di d'hoggi Eccellentiß. ſono & Illuſtri. il Signor Gio. Giacomo Leonardi Conte di Monte l'abbate, il Signor Gio. Battiſta Schizza e'l Signor Bernardo Bergonzo, dalla molta peritia de i quali in queſta materia ben ſi conoſce come ella, è propria di queſta noſtra profeßione leggale; La onde conſiderando io quanto neceſſario & utile ſia il trattare di eſſa come di nobilißima coſa indutto mi ſono à ſcriuere il preſente Duello, il che io tanto piu uolontieri ho fatto quanto ch'eſſendomi nelli eccesßiui caldi per mio piacere retirato in uilla in compagnia di M. Giouanni Gregorio gentil'huomo di bellißimo ingegno & giudicio & di rara bontà mio molto amico & nel ſuo ameno & diletteuol luogo di San Lorenzo Villa di lugo poſta ſopra il fiume Santerno, ilqual Vaterno dalli antiqui era detto doppo Varij Solazzi diſcorrendo ei, ſi come quello ch'è uago d'honore con eſſo me ſopra uarij accidenti di queſta materia da lui ſon ſtata di queſto ſtrettamente pregato; il che io ho fatto in tutto quel tempo che con eſſo lui ſon dimorato & nell'hore ſolamente che alle cazzie, alle peſcagioni, & ad altri noſtri piaceri ſono auanzate; il qual Duello io ho in tre libri diuiſo, percioche in eſſo interuenendo neceſſariamente queſte tre perſone, cioè l'Attore, il Reo &

il Giudice, mi è parso non confondendo insiememen te le cose che cõcernano le persone loro (si come hanno fatto gli altri) di trattare separatamẽte di ciascuno di questi, & di quelle cose che alle persone loro respetiuamente appartenente saranno, nel primo descriuendo delle uniuersali materie del Duello et insieme dell'Attore, nel secondo del Reo, & nel terzo del Giudice, o, Signore del campo; & houi aggiunto nel margine l'auttorita delle leggi, & de i Dottori, sapendo ch'appresso di noi per uso antico non è accettata quella raggione, che su l'auttorità fondata non sia, sottomettendomi in tutte le cose ch'io dirò al giudicio d'ogni altro che di cio ne sia piu intendente di me.

IL DVELLO

DI M. DARIO ATTENDOLO, DOTTORE DI LEGGI, DA BAGNACAVALLO;

LIBRO PRIMO.

DELLA SIGNIFICATIONE DI questa uoce Duello, & della sua diffinitione, Capitolo primo.

DVELLO, che da i Latini si dice Duellum è uoce che appresso di loro significa il medesimo che Bellum, & che noi in lingua nostra diciamo Guerra non fra due huomini, come hoggi è il suo significato, ma fra duoi popoli, del che fa fede Liuio, ilquale Duelli addimanda le guerre che i Romani hebbero con uarie genti, & la guerra che fecero i Greci contra i Troiani è detta Duello da Horatio in questo uerso;

Græcia Barbariæ lento collisa Duello;

Ma l'uso, ilquale ha l'auttorità, si come dice il medesimo Horatio nella poetica, di mutare, & di leuare il significato alle parole ha fatto che Duello hora significa una battaglia intra dua solamente, come che questo significato per allusione [a] di questa uoce Duello si rifferisca alla sua similitudine, & à quella sia conforme, quasi che sia il medesimo, che dire tra due guerra; & questo è il suo uero significato appresso di noi; poscia che l'uso della fauella secondo i nostri Dottori,[b] dee preualere alla propria significatione delle uoci, & come dice Quintiliano [c] la consuetudine nel parlare uince l'auttorità; ma da molti è diuersamente diffinito, tutti nondimeno in questo si concordano che sia per pruoua della uerità la diffinitione che da i nostri Dottori è data [d] essendo di parole talmente generali che possono comprendere ogni sorte di Duello che si potrebbe fare, non solamente per causa d'honore, ma per proua di qualunque altra cosa si può ragioneuolmente dannare [e] la onde à me pare, che'l si debbia cosi breuemente diffinire. Duello è un'abbattimento fra due, che per causa d'honore con l'arme del pari dinanzi à giudice eletto prouare & diffendere intendano per uero, quello che non si può altramente prouare; intra due, dico; perche cosi come io ho detto hoggi è il suo significato, & quantunque intra piu di due si possa combattere una sola querela, nondimeno non si fa ciò confusamente, si come nelle questioni & risse

a Arg.earũ quæ per Alc. tradun tur in.l. tabernæ.ff. de ver. si.

b Bar. in.l. omnes populi nume.58.ff. de iu. & iu.

c Lib.j.cap.v.

d Per Host. & Imo. in rub. de pur.vulg.

e Vt per Dec. in.l. omnis diffinitio.ff. de reg. iu.

& risse fatte, o à caso, o pensatamente, ma da solo à solo huomo; per causa d'honore, è detto; percioche se la querella sù l'honore fondata non sia ella nõ debbe essere admessa in proua d'arme [f] et aggiungo con l'Arme del pari, per denotare l'ugualità che si ricerca in questo si come in ogni altro giudicio [g] & la differenza dell'altre battaglie, doue si combatte con quell'armi, che ciascuno à sua elettione si troua hauere nelle Mani; dinanzi à giudice eletto, si dice, à differenza de gli Abbattimenti ch'alcuna uolta si fanno alla macchia senza presenza di giudice, et per che il Duello è conforme al giudicio ciuile, nelquale necessariamente interuiene l'Attore il Reo & il giudice [h] prouare & diffendere intendano per uero ho io detto, per dimostratione dell'Attore & del Reo, à questo appartenendosi la diffesa, & à quello la proua di quello, che loro pretendano che sia il uero per conseruatione del suo honore, conciosia che'l Duello fosse per dimostratione di questa uerità ritrouato [i]; Quello che nõ si può altramente prouare; Io ho posto in questa diffinitione, essendo che il Duello e solamẽte permesso per diffetto dell'altre proue [k] Il Posseuino, & il Pigna amendui Filosofi & in ogni facolta dottißimi lo diffiniscano con piu longo giro di parole, il quale Posseuino lo addiman da abbattimento uolontario, à differenza de gli abbattimenti neceßitati, laqual uoce di uolontario à me pare che non s'habbia da porre nella diffinitione di

f Bal. ĩ c. j. de pace tenen. in usi. feu.

g l. fin. C. de fru. & lit. expen.

h Doct. in Rub. de iud.

i Put. lib. j. ca. 6 de

k Bal. in l. j. C. de lat. lib. tol.

di questo Duello, percioche essendo il suo fine l'honore da questo ciascuno è necessitato & astretto di uenire à simile abbattimento, per il che piu consideratamente si potrebbe nomare si come lo chiama Giouanni lignano abbattimento deliberato, se la cōmune deliberatione & dell'Attore & del Reo non si manifestasse sotto di queste parole, prouare & diffendere intendano, poste in questa diffinitione, & meno mi piace ch'eglino ui aggiungano nello spatio d'un giorno, non essendo uietato che non si possa di commun consenso delle parti à piu d'un giorno et oltra prorogare questa battaglia, & la giuriditione del Signore del campo; essendo anzi piu tosto dalle leggi permesso[l] altri u'hanno agiunto in luoco sicuro, le quali parole mi pareno superflue; essendo che alcuno non è obligato di comparere in luogo à se sospetto & non sicuro[m] & di questo à sufficienza ne sia detto;

l l.j.& ij. & ibi per Bar.ff.de iud.

m cle. pastoralis de re iudi.Bar.in l.sciēdum ff.de delega.Alex.in l.recusare.§.si quis alio ff.ad treb.

DELLA ORIGINE DEL Duello & quante siano le sue specie. Cap. 2.

ALCVNI hanno creduto[a] per quello che ne referisse Atheneo per testimonio d'Hermippo nel primo de i soi libri de i legislatori, che l'uso del Duello fosse ritrouato in Grecia da i Manbinei per consiglio d'un loro cittadino chiamato Demonate, il quale fù poi da i Cyrenei imitato, il quale uso esser stato

a Alci.cap.ij.de due.Posse.lib.5 dell'hon.

to antichißimo lo dimostra Homero inducendo hora Menelao, e Paride hora Aenea con Diomede, hora Hettore cō Aiace à combattere à singolar battaglia; Altri[b] lo ascriuano à longobardi; Io piu tosto credo che l'origine di questo Duello ch'oggi è in uso sia incerta & incerto il suo Auttore, conciosia che nelle historie leggendosi diuerse sorte & specie di Duelli secondo le diuersità delle cause, non u'è fatta alcuna mentione di questo; Imperoche tutti i Duelli de i quali da i Scrittori n'è fatto memoria, o per publica causa, o per priuata erano fatti; per publica quādo che due Republiche ouero dui Prencipi si conueniuano insieme di commettere il fine della Guerra in dua ouero in piu d'uguale numero che insieme combattessero à singolare battaglia le differenze loro del che n'habbiamo l'esempio che si legge in Liuio de i tre Horatij Romani & de i tre Curiatij Albani i quali di commun consenso dell'uno & l'altro popolo insiememente combatterno la somma del loro Imperio, laqual sorte d'Abbattimento dall'Ariosto leggiadramēte è descritta, quādo ei induce fauolosamēte à combattere à singolar battaglia Rinaldo & Ruggiero per conuentione de i Re loro, della qual sorte di Duello crederò facilmente ch'intenda Hermippo per quello ch'ei ci manifesta con l'esempio ch'egli adduce (si come dice Atheneo) di Etheocle & di Polinice i quali di commun uolere in faccia de gli esserciti loro à singolar battaglia combatterno

[b] Mut. cap. j. del Due.

batt erno

batterno per lo Imperio di Thebe; Per priuata cau ſa anchora ſi legge che furno fatti i Duelli, o per acquiſto di gloria & deſiderio di lode, ouero per odio & per impeto d'ira di queſto n'habbiamo l'eſempio di dua cugini Spagnuoli cioè di Corba et Orſua che contendendo del prencipato d'Ibe città di
c lib.8. Dec.3. Spagna(ſi come Liuio [c] ci atteſta)diſſero à Scipione, (il quale uoleua interporſi per terminare le diſferenze loro & leuar uia gli sdegni,)hauere ciò negato à i parenti communi et che non uoleuano ne de gli huomini ne de gli Iddij hauer altro giudice che Marte; & di quello che per cauſa di gloria ſi fà ne ſono piu manifeſti gli eſempij di T. Manlio poſcia detto Torquato con un Franceſe di T.Manlio ſuo figliuolo con Geminio Metio Latino di Marco Valerio Coruino, & di molti altri che nelle hiſtorie n'è fatto degna memoria, come dello Abbattimento d'Ottone Viſconte con un Saracino nell'Aſia ch'egli fece prigione & della ſua inſegna priuollo et la tolſe per ſe, quale poſcia è ſtata uſata da i ſoi deſcendenti per Arma, quale è una Serpe che uomita un fanciullo tutto ſanguigno impreſa tolta da Aleſſandro Magno come ſi troua nel ſuggello delle antiche ſue medaglie con che dimoſtraua ch'egli era figliuolo di Gioue, Imperoche Gioue in molti luoghi della Grecia ſotto figura di ſerpente era adorato, & in Aſia ſono ſpecie de ſerpenti che per la commune perſuaſione ſono creduti partorire per bocca, il ſimil

mil si legge di Galeazzo Gonzaga che uinse Bucicale francese & di Georgio castriotti cognominato Scandarbech il quale nell'età de gli aui nostri guerreggiando contra d'Amurate Imperatore de Turchi tante uolte à singolare battaglia uinse il nemico doue chiaramente si uede che questi Duelli per queste tre cause furono intra i nemici anticamente usitati, nell'età nostra anchora alcun'esempio si è uisto di questo antico Valore in alcuni che per desiderio di lode condotti si sono nell'oßidioni de i luoghi contra nemici à questa singolare battaglia; Ma di questo Duello, ch'oggi di tanto frequentemente è in uso che senza differenza di nemistà, per reacquisto del proprio honore, & per conseruatione di quello, solamente si fà con i soliti ordini di disfida, et del quale io son hora per douere trrattare appresso d'alcuno antiquo scrittore non habbiamo memoria, & meno che questa inuentione fosse de Longobardi; Imperoche hauendo i Longobardi per le loro leggi uietato che non si potesse uenire al Duello, se non in certi casi, ne con l'armi se non nel caso dell'offesa maestà del Prencipe, ne seguita che nanzi di loro fosse questo uso, essendo che le leggi loro restringitrici furono & non inuentrici di cio; La onde io istimo che questa consuetudine di combattere à singolare battaglia per proua della uerità in causa d'honore ritrouata fosse da gente militare per souerchia gelosia d'honore, & poscia approuata di mano in

mano dal tacito consenso di tutti i soldati, percioche non potendo altramente esser purgata, ne con tortura, ne con altri tormenti la sospitione di quei delitti, de i quali erano imputati, & questo per il priuilegio che dalle leggi gli era concesso [d] & in quei tempi che à cio anchora non gli era, si come hora è per consuetudine derogato, & douendo ciascuno di questa professione, non solamente (come disse Cesare nel repudio della moglie) esser netto di colpa, ma etiandio da sospetto di colpa, facilmente poterno intra di loro questo modo introdurre di purgarsi con l'arme, affermando i nostri Dottori che questo Duello intra i Soldati in luogo è di tortura per diffetto delle uere proue [e] la quale si come senza legitimi inditii è uietata, cosi anchora è prohibito il Duello; come di sotto si dirà al suo luogo.

d l. milites C. de quest. l. desertorem. §. j. ff. de re. mil.

e Bal. c. j. nu. 17 de pa. ten. in vsu. feu.

DELLA APPROVATIONE & giustitia del Duello. Cap. 3.

TENGANO i nostri Dottori [a] ch'el Duello dalle leggi ciuili fosse concesso [b] & poscia uietato [c] & che solo nell'offesa maestà del Prencipe per quelle lecito sia, indotti da questo che delitto del perduellione da i legislatori è nomato l'eccesso commesso in questo caso & perduelli coloro che lo commettano [d] credendosi che cosi nõ per altro si dica che per admettersi in questo delitto la proua del Duello; nella

a Put. ca. 9. li. 1. de due.
b glos. in l. qua actione §. si in colluctatiõe in uer. nisi domino ff. ad l. aquil.
c Per text. in l. vni. C. de glad. lib. 11. Alc. ca. 4 de duello.
d In l. is qui ff. ad l. iu. maiest.

nella qual cosa è manifesto l'errore d'Accursio [e] & de gli altri interpreti di legge [f] che s'habbiano cosi goffamente imaginato questo forse per qualche allusione, o similitudine di queste parole con tal significato; perche si come il Duello anticamente significaua la publica guerra come è detto di sopra, cosi perduelli, che latinamente si dice perduelles, significaua i publici inimici [g] et conciosia che publici inimici siano coloro, che la republica ouero ch'el Prencipe offendano [h] perciò perduelles & perduelliones latinamente erano detti, & crimen perduellionis quello delitto come di publico nemico & non che in ciò s'admettesse del Duello la proua, del quale non n'è fatta alcuna mentione nelle preallegate leggi, le quali parlano de i giuochi delli Athleti, & d'altri ch'appresso gli antichi erano usati, & de i gladiatori che dalla legge Imperiale furono uietati, i cui spettacoli per altro fine erano fatti, che non si fà hoggi il Duello, & quei tali reputati erano infami [i] La onde appare non essere per quelle leggi permesso ne uietato il Duello, Ma solo dalla generale consuetudine admesso [k] la quale hauendo forza di legge, per legge si debbe osseruare [l] tanto piu essendo dalla constitutione di Federico Imperatore approuata [m] la quale consuetudine anchora che sia stata dannata dalla legge canonica [n] non essendo mai stata detta legge accettata ne posta in uso [o] dalle gēti d'honore non si potrebbe giamai senza infamia & perdita

in l.cum filius. §.fi.ff.de leg.2 secundum opinionem glos.& Bald.ibidē & in §.per contrariū instit. de here. que ab intest.
e In d.l.is qui in d.§.fin.& in d.§.per contrarium.
f Bald.in d.cap. j.de pac.ten.
g l.quos nos & ibi Alciat. ff.de verb.signifi.
h d.l.is qui ff. ad l.iu.mai.
i l.2.§.fin. ff.de his qui not.inf.
k Put.d.cap.9. in fin.
l In l.de quibus ff.de legi.
m In c.j.de pace ten.in vsi.fe.
n c.fin. de pur. vul.c. monomachiam.2.q.5.
o Vt per Bal.& Fely. in c.j.de treu.pa.

perdita d'honore fuggire questa proua con l'arme, parlando dico secondo la legge del Mondo, non secondo la legge diuina, per la quale remetter debbiamo le ingiurie senza Iddio tentare con questo fallace paragone dell'armi, dico che non si potrebbe senza macchia d'honore non accettare il Duello, p conuenendosi ad huom forte piu tosto pigliare il Duello, pel quale alla fameglia lode, & à se medesimo honore & gloria s'acquista, che patire d'esser ripreso di uiltà d'animo & notato d'infamia, & douendo sopra di cio esser statuito Dio ottimo & Maßimo per Giudice del uero & del giusto, chi puo meglio di lui conoscere le ragion delle parti, delle quali non essendoui proua, ne piu sincero, ne piu certo giudice desiderar si potrebbe di lui? La onde quando uno Vince in duello debbiamo credere che Iddio ne sia stato l'auttore; & si come dalle leggi è concesso per mancamento di proue di potere decidere le controuersie col giuramento q della cui uiolata religione è solo constituito Dio Vindicatore & giudice, cosi anchora reputare debbiamo ch'ei sia il medesimo in questi duelli, doue per altro modo non può constare del uero. Il tutto però sempre intendo salua la opinion delli saui Theologhi, & sottomettendomi alla correttione de la Santa Romana Chiesa, & conciosia anchora che questa consuetudine di mantenere et racquistare l'honore col mezzo del Duello sia reputata & lecita & giusta,

p Bal.d. ca.j.de pa.ten.pet.ghe. in singu.nu.31. & nu.82.

q l.2.& 3.C. de reb.cred.

conciosia

conciosia che l'honore equiparato sia alla uita, [r]; & si come per diffesa & conseruatione della uita è lecito offendere altrui [s] cosi per conseruare l'honore il medesimo deè essere ragioneuolmente permesso [t] imperoche il perder l'honore, & la fama è spetie di morte ciuile; [u] & perciò si puo dire ch'ei sia permesso per ragion delle genti, per la quale è lecito repulsare l'ingiurie [x] & ancora che per altra legge prohibito sia stato, essendo di fatto il contrario osseruato è come s'ei fosse di ragione concesso [y].

r L. iusta causa ff.de manu.vin.
s L.ut uin.ff.de iu.& iu.
t Pet.ghe.d.singu.82.nu.7.
u L.penul.ff.de var. & extraor. cog.l.j.§.deportatos ff. de contratab.l. fina.de cap.dimi.
x L.3.ff.de iust. & iure.
y Dec.con.487 Cur.iu.con.173

DELLA CAVSA PER LAQVALE è permesso il Duello. Cap. 4.

ANCORA che per ogni minima cosa si possi altrui chiamare in giudicio [a] non percio è permesso, che per ogni leggierissima causa si chiami à duello; imperoche se la querela da urgentissima causa, non prociede ella non debbe essere admessa in proua dell'arme [b] come ci attesta Baldo famosissimo dottore [c] le cause per le quali si concedeua il Duello furno da i Longobardi redutte à certo numero, le quali sono tutte annotate dal medesimo [d] onde superfluo mi pare il uolerle redire, poi che appresso di lui si possono leggere, Filippo Re di Franza cognominato il bello dell'anno 1306 restrinse à tre solamente le cause di Longobardi, ne i starò à ramentare alcuna di queste, conciosia che hoggidi ogni

a Glo.in §.gallinarum institu. de re.diui.
b Vt per Pute. q.3.li.6.de duc.
c Bald. in l. ex hoc iure ff.de iusti.& iu.q.7.
d In d.cap.j.de pa.tenen.

querela ſi riduca à queſto che l'huomo offeſo ſia nell'honore, & queſta cauſa è reputata di grandiſſimo momento,[e] & degna di queſto cimento[f] il che auuiene quando ch'alcuno ſia mentito ſopra d'alcuna ingiuria di parole, o dette, o ſcritte al mentitore, ouero che co i fatti malamente ingiuriato ei fuſſe, come dirò nel ſequente trattato.

e L. ſi inimicitie ff. de his qui bus ut indi.
f Bald. in d. c. j. de pa. ten. Pet. ghe. d. ſing. 33. nu. 5. & ſing. 82 num. 6.

DELLE INGIVRIE. Cap. 5.

CONCIOSIA che per l'ingiurie ſi perda l'honore, il quale è il fine del Duello, permettendoſi ſi come è detto per lo reacquiſto di quello come per urgentiſsima cauſa; imperoche s'alcuno habbia ingiuriato altrui di parole, ſopra le quali ei ſia ſtato mentito, non potendo altrimenti prouare eſſer uera l'ingiuria reſtarebbe calumniatore & infame[a] & perciò priuo d'honore, ſe col Duello non tentaſſe prouarla, ſi come ancora ſaria, ſe l'ingiuria foſſe co i fatti, & che l'ingiuriato non cercaſſe prouare l'ingiuriatore hauere malamente operato, come è obligato di fare, preſumendo in queſto caſo la legge, ch'alcuno non habbia co i fatti malamente operato, ſi come ne l'altro che non ſia uera l'ingiuria, & che ciaſcuno ſia huomo da bene[b] & perciò ogni querela d'honore eſſendo fondata ſopra le ingiurie, conueniente mi pare, che io debbia trattare primieramente di quelle, io dico adunque che

a l. j ff. ad turp. l. athletas §. calumniator &ibi Bar. n. 2. 3. ff. de his qui no. infa.
b L. merito ff. pro ſoc.

l'ingiuria è, secondo ch'Aristotele dice [c] offendere altrui spontaneamente contra le leggi, & secondo Vulpiano nostro Giurecõsulto e detta; perche non di ragione è fatta [d] la quale si puo fare per alcuno di questi tre modi, o con parole, o con scrittura, ouero co i fatti, [e] con parole ingiuria si fà rimprouerando ad altri alcuna ribaldaria o d'alcun uitupe rio, e altrui imputando di qualche delitto & errore, come di traditore, di ladro, di cornuto, & simile cose, che si fanno contra le leggi, & ch'onta & dispreggio ad altrui reccano [f] la qual cosa tanto è reputata ad ingiuria esser detta in absenza [g] quanto che in presenza ad alcuno, ancora che l'ingiuria detta in presenza di maggiore carico sia; perche chi accusa alcuno in presenza è creduto accostarsi piu al uero [h] dua è da nottare che questa ingiuria di parole in doi modi si fa [i], o imponendo in genere alcuna di queste cose, ouero in spetie; in genere quando simplicemẽte si dice tu sei traditore, tu sei ladro & simile; in spetie quando à simil parole s'aggiunge la causa cioè perche hai dato la tal fortezza del tuo Signore in mano de i soi nemici, o tu hai ammazzato il tale sotto la pace che di te si fidaua, od altra qualità che faccia ch'un sia traditore, o si soggionge alla parola di ladro perche hai rubato quella tal cosa al tale; & questa ingiuria cosi specificata di quell'altra in generale è molto piu graue [k] ancora ch'alcuni [l] siano di contrario parere; percioche

c Lib.5.cap.ul. Ethi.

d L.j.ff.de iniur.

e d.l.j.§.j.

f Vt per Bar.in l.item apud lab. §. ait prætor nume.3.ff.de iniu.

g d.l.itẽ apud §. conuitium el 2.ff.eo.tit.

h L.3.ff.de testi.

i Vt per Bar.in d.§.ait prætor, & per Doc.in l.3.ff.de liber.& posthu.

k Aret.in d.l.3 Soc.consi.118. in prin.lib.j.

l Poma.in d.§. ait prætor in addi.ad Bar.

che quando che in genere, e opposta pare che tal qualità di uitio sia in la persona per longa consuetudine habitata nel male operare nel genere di quel maleficio, il che non seguita quando che sia specificata la causa, potendosi cio uerificare in quella sol uolta; ma questo è fuori d'ogni ragione, percioche in questo tal caso l'ingiuriato per la sola mentita allo ingiuriatore data talmente resta discaricato, che dal mentito non puo essere percio chiamato à Duello, essendo necessario che consti dello imputato delitto [m] & che specificata sia la querela, si come si dirà al suo luogo, quando si parlara delle qualità del cartello; il che non e s'espressa sia specialmente l'ingiuria, perche in tal caso oltra che lo ingiuriato habbia con la mentita repulsata l'ingiuria è obligato anchora (essendo dal mentito prouocato à Duello) di sostenerla con l'armi, percio adunque molto piu uienne ad esser grauato lo ingiuriato per questa simile ingiuria in spetie opposta, che non è per quell'altra detta in genere; per la quale lo ingiuriatore per la riceuuta mentita resta dishonorato senza potere prouare, & lo ingiuriato col suo honore senza obligo alcuno di sostenere, & questo è uero se l'ingiuria non habbia la causa continua & permanente nel huomo, & che in ogni sua attione uerificar non si possa come nelli esempij dati di sopra; Ma s'ella habbia la causa continua come è à dire ad uno poltrone uigliacco, insolente & simile cosa

m Arg. l. j. §. itē illud ff. ad Syll.

cosa che possa consistere continuamente in ogni atto dell'huomo senza specificare altra causa si può uenire al Duello; in iscritto similmente si fanno l'ingiurie, quando che non à bocca, ma con alcuna scrittura [n] nel modo suddetto si detrahe alla fama et all'honore altrui, o che si publica qualche componimento come di Sonetto, o di canzone, o cose tali in uergogna d'alcuno, ouero si faccia qualche inuettiua in quel genere che Demostene fà contra Filippo, ad imitatione di cui Cicerone chiama Filippiche le orationi contra d'Antonio, & come in esempio fa Cicerone medesimo contra di Catilina et contra di Verre & contra di Cicerone Salustio; l'altre ingiurie co i fatti si fanno; quando si percote alcuno, o con arme, o con bastone, o in altra maniera con mano, ouero che per forza & contra la sua uolonta s'entri in casa d'altrui, [o] & anchora ch'uno non fosse percosso, ma che solo sia leuata la mano per uolerlo percotere questo tal atto deè essere reputato ad ingiuria [p] le ingiurie che con parole, o con scritture, o che con fatti si fanno, in diuerse maniere si possono fare, che il raccontarle tutte longo saria; ma per chiara intelligenza di cio è da sapere per regola generale ch'ogni atto che si fa contra di alcuno, pel quale sia imposta la pena, o dalle leggi, o da i statuti di quel luogo doue si fa, che quello è ingiuria [q] il che è conforme à quanto si dice nella definitione della ingiuria et è da saper similmente

n L. lex cornelia §.fi. ff. de iniur.

o d. l. j. §. j. ff. eo. titu.

p l. item apud §. j. ff. de iniu.

q Bar. in l. licitatio §. quod illicite ff. de pub.

te ch'ogni parola che ad alcuno si dice contra i buo
ni costumi [r] è ingiuria; ma bisogna che l'animo di
farla congiunto ui sia, Imperoche se non u'è l'ani=
mo & che non ui concorra l'intentione di farla, non
deè essere ciò reputato ad ingiuria, [s] & quando
ch'altramente non si possa prouare si presume sem=
pre che la uolontà sia stata di fare l'ingiuria, [t]
& l'animo alieno dal fare l'ingiuria s'intende con
proposito di non uolere ingiuriare alcuno; per=
cioche quando l'animo fusse d'ingiuriare uno, &
che in iscambio, & errore si facesse ingiuria ad
un'altro, anchora che l'intentione fusse aliena dal
fare a quel tale l'ingiuria nondimeno l'ingiuria=
to si puo reccare ad ingiuria [u] perche si risguar=
da a quello effetto d'ingiuria piu tosto, che alla
ignoranza, & opinione [x] essendo che ui è la ma=
la intentione concorsa; nel qual caso però sen=
za à Duello procedere con sodisfatione di cia=
scuna parte si puo uenire ad honorata conclusio=
ne di pace, la onde quello che per giocco, o per
scherzo si fa, o si dice non si puo reputare ad in=
giuria [y] similmente quello ch'è detto per corretio=
ne, & amonitione d'altrui [z] & per intiera intelli=
genza di questa materia d'ingiurie si deè aduerti=
re che ciascuna parola, o detta o, scritta in altrui
uituperio è ingiuria tale che indifferentemente per
essa si puo agere ciuilmente alla estimatione di quel
la, ma non già che si posi cosi indifferentemente
tentare

r l.item apud §. ait prætor ff. de iniur.

s l. si non conuitij C.de iniur.

t Gloss.in d.l.si non conuitij.

u l.eum qui nocentem.§. si iniuria ff.de iniur.

x Bar.ibidem.

y l. illud §.j.in fi.ff.de iniur.

z l. item apud §. adijcitur ff. eo.titu.Rom.in l.fi.ff.quod quisque iur.

tentare il Duello; Imperoche se l'ingiuria è uera & che consta per la euidentia del fatto permanente, come è quando si dice ad uno in suo uilipendio, o guerzo, o zoppo & ch'ei in uerità sia, lequali parole, quantunque uere, fanno ingiuria tale che si puo reuocare all'animo, & lo ingiuriatore puo essere ciuilmente punito [a] ma non si puo per quelle uenire a Duello, constando del uero, nel quale fu ritrouato il Duello, senza del quale in simil caso l'ingiuria in dishonore dello ingiuriatore ridonda; perche non è lecito [b] improuerare ad alcuno i suoi deffetti quando non appartiene allo interresse del publico che siano manifestati; Ma se qualche delitto s'oppone in che consista l'utilità publica [c] come consiste in punire i delitti, [d] & lo ingiuriatore gli possa prouare, non è obligato ad alcuna sodisfatione d'ingiuria [e] come è obligato nel caso antedetto, & meno è obligato al Duello, dico, quando i delitti si possan prouare; ma se altrimente prouar non si ponno allhora è che si concede da quei casi il Duello, similmente è da sapere ch'ogni offesa che co i fatti si fa; quantunque per le leggi & per i statuti fusse indifferentemente punita, nondimeno per quella come ingiuria. non sempre si puo chiamare l'offenditore a Duello; come è quando ch'alcuno senza uantaggio & del pari s'offende, non hauendo l'offeso che di se istesso a dolersi [f] con attribuire la colpa al poco animo suo & alla sua debolezza

a Bar. in l. eum qui nocentem ff. de iniur.

b Ang. in l. uestem ff. de iniu.

c Bar. in d. l. eũ qui nocentem, & ibi Ro. in addi.

d l. congruit ff. de off. pres.

e Bar. in d. l. eũ qui nocentem.

f l. quod quis ff. de reg. iur.

& al ualore & alla uirtù de l'altro, ne potendo l'offeso in questo tal modo querelarsi di essere stato ingiuriato, conciosia che l'ingiuria a biasimo, è ad infamia ridonda di colui, da cui è commessa [g] & quel tal atto a lode & a gloria risulta di colui che lo fà; Ma se con superchiaria, o con mal modo fusse l'offesa; in questo tal caso l'offeso puo chiamare l'offenditore a Duello, se l'ingiuria & offesa manifesta non sia, o per sentenza, o per altra legitima proua; perche oltra che per il Duello non si possa prouare quello che già si ritroua prouato [h] essendo lo ingiuriatore per simile ingiuria diuenuto infame merita nel Duello repulsa, si come ne gli altri giudicij [i] a similitudine de i quali è introdotto il Duello; nel qual caso se lo ingiuriato lo ingiuriatore offendesse con simil mal modo, io crederei ch'ei potesse ciò fare senza suo dishonore potendosi usare quella legge contra di quello, il quale ha la medesima legge statuita con altri, [k] ne essendo fuor di raggione ch'uno inganno sia ricompensato con un'altro inganno; [l] à questo io aggiungo ancora che se tale ingiuria con uolonta dello ingiuriato fusse fatta, ch'ei di ciò non potrebbe querelarsi ne uenire a Duello [m] come per esempio quando ch'occorre ch'uno per dare sodisfatione ad un'altro di qualche ingiuria, se gli remete liberamente in suo potere, accioche di se piglia quella sodisfatione che gli pare, & che da quel tale gli sia dato, o

schiaffo

g l. athletas §. fin.ff. de his qui not.infam.

h Bal. in l.j. C. de lat.lib.tol.

i l.j.C. de infa. lib. 10.l. criminis C.qui accu. non pos.

K Vt toto tit. ff.quod quisque iuris.

l l. uiro atque uxore & ibi per doct.ff. sol.mat.

m l. j. §. usque adeo. & ibi per Bar.ff. de iniur.

schiaffo od altra battitura nel qual caso, benche colui, in cui si è egli rimesso non possa passare un modo secondo la qualità dell'ingiuria in uendicarsi[n] douendosi regolare questa remisione secondo l'arbitrio d'huomo da bene,[o] à cui piu conueneuol saria il perdonare ad un tale, & hauerlo in dispregio come dishonorato, essendo ch'ei per tale remisione habbia operato contra le leggi per le quali non si puo alcuno obligare d'essere nella propria persona punito[p] & che perciò. Il giudice possi il percussore punire; Nondimeno esso percosso hauendo consentito a quella ingiuria non ha alcuna attione ciuile[q] & perciò non puo chiamare il percussore a Duello; & non solamente coloro che l'ingiurie patiscano ingiuriati si dicano; ma quei ancora che a loro sono congiunti di sangue di parentella & di compagnia[r] come i padri i figliuoli, i fratelli & gli altri attinenti insino al quarto[s] & secondo alcuni altri al settimo grado[t] & i Mariti per l'ingiurie fatte alle moglie, & i compagni che sono presenti & insieme quando ad uno di loro è fatta l'ingiuria; Nientedimeno l'ingiuria dell'uno non appartenendo alla persone dell'altro, ne competendo ad alcuno attione d'ingiuria, se non per quella ch'è fatta alla sua propria persona[u] ragioneuolmente per tale ingiurie non possono loro prouocare altrui a Duello, alquale come non interessati non debbano essere admessi contra a quello ch'altri

n Bart. in d.§. usque adeo.

o Bar. in l. sed si unius. §. prætor ait ff. de iniu.

p l. liber homo ff. ad l. aqui.

q Bar. ĩ d.§. usq; adeo Gram. decis. 37. nu. 13.

r Vt per Bar. in l. lex cornelia ff. de iniur.

s Vt per. Bal. in l. petitionem C. de aduo. diuc. iudi.

t Per l. legè iu. ff. de testi.

v Vt per Bart. Alex. Ias. in l. si ita stipulatus §. crisogonus, in fi. ff. de uer. obl.

tri hanno creduto [x] percioche i delitti tengano i ſoi authori ſimilmente le pene ſtatuite per eßi ne ad altri fanno alcun preiudicio [y] & perciò quando ch'alcuno è macchiato d'infamia, quella tal macchia non paſſando la perſona di lui, ne per quella gli altri parenti eſſendo macchiati ragioneuolmēte nō poſſono pigliare ſimil conteſa; & ancora che per l'ingiuria d'uno attinente ſia reputato che gli altri ingiuriati ſiano, queſto è per certo affetto d'Animo ch'un parente ha uerſo dell'altro [z] pel quale affetto dalla legge è uietato ch'un parente in ſimil cauſa d'ingiuria eſſer non poßi ne giudice, ne teſtimonio per l'altro [a] & non che l'ingiuria di uno ſia d'alcun nocumento all'altro & che gli dia carico alcuno. Ma da queſti excettuare ſi deono il Padre, & il marito, & come io credo il figliuolo & il compagno ancora. Imperoche al padre per l'ingiuria fatta al figliuolo, & al marito per l'ingiuria fatta alla moglie dalla legge è data l'attione [b] laqual ſimilmente per l'ingiuria del Padre dee eſſer data al figliuolo per la loro conneßità & correllatione [c] & eſſendo amendui reputati una iſteſſa perſona [d] & al compagno [e] ilquale per l'ingiuria fatta a l'altro in ſua compagnia, uiene ad eſſer diſprezzato & reputato uile, & a ſcemare di reputatione appreſſo gli huomini graui, percio uenendo per tal cauſa à Duello è per ſuo proprio intereſſe & del ſuo honore, & non per quello dell'altro; per ilche ancor crederei che

per

x Alci. cap. 8. de due.

y l. ſancimus ff. de pœn.

z Vt per Iaſ. in d. §. criſogonus,

a vt in d. l. lex cornelia.

b l. j. §. fin. ff. de iniur.

c ad trad. p Bar. in l. j. c. de ind. vid. tol. & per Iaſ. in l. is qui putat nu. 26. ff. de aqui. hered.

d l. fin. C. de impu. & aliis ſub.

e glo. ſing. in l. item apud §. ſi quis in uer. eorum quem. ff. de iniur.

per la ingiuria fatta ad un seruitore, o fameglio in contumelia & dispreggio del suo signore, o padrone, ch'el detto Signore, o padrone con lo ingiuriatore potessi per tale ingiuria come sua propria uenire a Duello [f] *il che raggioneuolmente non saria permesso se quel Seruitore per propria sua causa hauesse patito la ingiuria* [g] *& questo è quanto mi è parso di dire in questa materia d'ingiurie.*

f Bar. in l.j. §. item ait. ff. de iniu.

g vt per Bar. ibidem.

DELLE MENTITE. *Cap. 6.*

HAVENDO *delle ingiurie trattato conueniente mi pare di douere per consequenza delle mentite parlare, percioche la mentita non solamente conserua allo ingiuriato l'honore transferendo come quella ch'in suo fauore ha la presontione di legge nello ingiuriatore il carico di prouare l'ingiuria* [a] *presumendosi ch'alcuno non habbia delitto ne erroee commesso. Ma oltre a ciò ancora ad esso ingiuriatore fa manifesta ingiuria* [b] *per uirtu del significato di questa parola, con laquale a lui ti risponde tu menti, perche deriuata essendo da questo uerbo latino Mentior mentiris, altro non è che negando dire, tu parli contra la tua mente, cioè tu non dici il uero sapendolo. Onde non solamente è negata l'ingiuria, ma lo ingiuriatore è imputato per calunniatore* [c] *& tristo huomo, per ilche la mẽtita nõ tanto è repulsa d'ingiuria, quanto ch'ella è ancora manife-*

a ad tradita per Bar. ĩ l. in illa stipulatiõe nu. 10. ff. de verb. obli.

b Bar. in l. item apud §. ait prætor ff. de iniur. & in l. si quis extraneus ff. de aqui. hered.

c l. j. ad tur.

manifesta ingiuria lecita et permessa per diffender l'honore [d] ilquale effetto non fanno l'altre parole con lequali si fa risposta all'ingiurie si come è a dire tu non dici il uero, o non è la uerita, o è contra la uerita, o tu dici il falso, et simil risposte, lequali quantunque facciano il medesimo effetto che la mentita in transferire nello ingiuriatore la proua, uolendo ei che il uero apparisca [e] nondimeno la istessa ingiuria non fanno, non rimprouerandosi a chi le dice alcuna calonnia, percioche alcuni credendo di dire il uero, ignorantemente come male informati possono il falso affermare, & cosi non mentire, cioè non parlare contra di quello che da loro è ueduto [f] & percio se con simil parlare senza dare mentita sia allo ingiuriatore risposto, egli potrà replicare di creder cosi, per esser di cio stato informato, et se dallo ingiuriato replicato non sia che lo ingiuriatore mentisca di crederlo, potrà con suo honor rimanere senza altramente prouare l'ingiuria, o per Duello, o per altro legitimo modo, non essendo per tale parole come per la mentita di calunnia lo ingiuriatore incolpato [g] le quali parole anchora intra gli amici si sogliono usare, come piu generali che non è la mentita, laquale per certa consuetudine di parlare presuppone sempre una mala intentione nel mentitore di uolere fare ingiuria al mentito, et sempre in mala parte si pigilia [h] ilche non sequita per quelle parole dicendo tu non dici il uero, & per l'altre che

in

d Bar. in l. quæ omnia §. sed & si aduersarius. ff. de procur.

e l. qui accusare C. de eden.

f vt per Ias. in d. l. si quis extraneus nu. 10. ff. de acqu. hær.

g Ias. ĩ l. turpia in fin. ff. de leg. j.

h Doctor. in d. l. turpia.

in buona parte interpretare si ponno [i] ma questo che è detto luogo non ha in quelle ingiurie che dello ingiuriatore la propria scienza concernano, & quando egli non può alcuna ignoranza pretendere [k] come per essempio s'el fusse detto ad alcuno ch'el falso dicesse d'esser stato superchieuolmente percosso, Imperoche egli replicar non potrebbe di crederlo per esserne stato informato, essendo cosa di proprio suo fatto, delquale la uerità deè fare apparere quando per altro modo non possi per uia del Duello, altramente incaricato nell'honor rimanerebbe, perche il non uendicare l'ingiurie e reputato uergogna [l] & per ritornare a quello ch'è detto di sopra se à tal replica di crederò per essere cosi stato informato gli fosse data doppio la mentita, Io crederia che fosse il medesimo come se prima ei fosse stato mentito, percio per discaricarsi dall'infamia di calunniatore il mentito e obligato alla proua, ouero di nominare coloro che lo hauranno informato [m] iquali dallo ingiurato ponno essere similmente mentiti, & loro di non hauere ciò fatto possono lo ingiuratore mentlre per quello ch'io disotto dirò, & s'alcun dubitasse se si puo dare mentita ualida sopra di questo credere, responderei che non è dubio ciascuna uolta che il credere sia contra di quello che la legge presume, percioche presumendo la legge ch'uno sia huomo da bene [n] essendo mal huomo creduto gli e fatto ingiuria, onde colui che ha

i Ias. in d. l. si quis extraneus.

K l. fin. ff. pro suo Ias. in l. si res obligata nu. 34. ff. de leg. j.

l Ias. in l. pactũ curatoris nu. 6. C. de pact.

m Bar. in d. l. turpia nu. 3. ff. de leg. j.

n l. merito. ff. pro Soc.

hà tale presuntione contra di se, come per quello essempio che si presume ch'alcuno non habbia errore commesso o d'altra ribaldaria [o] & percio dico chi appone cosa simile hauendo contra di se questa presuntione, è legitimamente mentito, & perche la mentia è ritrouata principalmente per causa di repulsare l'ingiurie [p] & ancora ch'ella faccia medesimamente ingiuria si come è detto di sopra fa questo effetto accessoriamente & in consequenza, onde si dee attendere allo effetto suo principale [q] & percio s'ella fondata nõ sia sopra l'ingiuria, manca del suo officio, & pura & principale ingiuria diuenta, onde raggioneuolmente a simil mentita come ad una ingiuria si potrà replicare con un'altra mentita, come per essempio, uno dira d'essere huomo da bene, o di non hauere il tale errore commesso, queste parole ad alcuno ingiuria non fanno & hanno quella presontione in fauore, & percio non può esser data sopra di esse mentita legitima, & se data ella fosse, perche tale mentita principalmente ingiuria sarebbe & la presuntione haurebbe in contrario giustamente con un'altra mentita si potria replicare facendo quel primo mentitore legitimamente mentito si come io già dechiarai in quel mio parere che fu publicato per Nicolo Bondeuzzi da Colle nella querela ch'ei haueua con santi da cassina, et percio quãdo si dice che ad una mentita non si puo replicare con un'altra mentita, non ha luogo se la prima

o ut d.l.merito

p Bal. cons.45. lib.j. Abb. in c. cum te de re iu.

q ad trad. per Ias. in l. siquis nec causam nu. 3. & 4. per illũ. tex.ff.si cer.pet.

prima mentita nel modo ſudetto inualida ſia [r] ma ſolo è uero preſupponendoſi che la prima mentita legitima ſia, & ch'ella habbia fatto il ſuo proprio officio di hauere repulſata l'ingiuria, percioche con la ſeconda ſaria un uolere replicare a quello che ingiuria principalmente non fa & per non ridurre al lo infinito la coſa [ſ] perche ſaria raggioneuole che il triplicare ancora a quel primo mentitore foſſe conceſſo; Ma che ſi deè dire ſe ſi riſponde allo ingiuriatore con queſta parola ch'ei dica la bugia; & alcuni tengano che ingiuria non faccia, & che intra detta bugia et la mentita ſia differenza; dicendo che la bugia allhora ſi dice, quãdo il falſo s'afferma credendolo uero [t] Ma io ſono de contrario parere eſſendo che la Bugia appreſſo di noi uienne uſurpata per quello che da i latini ſi dice Mendatium, la qual uoce da quel uerbo latino Mentior, non meno è deriuata, che la uoce di mentita ſi ſia, & però chi dice la bugia uienne à mentire, onde è diffinita ch'el la ſia una falſa ſignificatione della uoce con uolonta d'ingannare [u] Ma in queſto ſi dee riſguardare al ſoggetto del parlare che ſi fa, perche alcuna uolta ſara ch'ella non fara ingiuria, ſe le parole, alle quali ſi riſponde ingiurioſe non foſſero, & ſi come hab biamo del mentire trattato, & per piu chiarezza di quello ch'io hò cõchiuſo di ſopra che la mentita legitima non è, ciaſcuna uolta ch'ella non ha la preſuntione in fauore & che le parole, ſopra le quali ſi fonda

r per tex. & ib. per doct. in l. nõ dubium. C. de legi.

ſ vt per Caſtrẽ. & Alex. ĩ l. fin. ff. quod quiſque iur.

t. fauſto cap. xx. lib. ij. del Due.

u gl. in l. de etate §. ſi cum eſſes ff. de inter. actio.

fonda non hanno la presuntione in contrario Io addurò un'altro esempio, s'alcuno dicesse ad un'altro ch'ei fusse tanto huomo da bene, quanto che lui, perche si presume che questa buontà sia eguale per natura in ciascuna [x], non potrebbe legitimamente esser mentito, ma si bene s'el contrario egli affirmasse, negando ch'un'altro fusse tanto huomo da bene quanto che se. Ma se simil proposta d'altra qualita fusse che per accidente s'acquista, & che non si presume, ma ha bisogno di proua [y] come s'uno dicesse d'esser tanto gentil huomo o, nobile o, tanto ualoroso quanto che l'altro, crederei che si potesse legitimamente mentire, ouero che simplicemente senza alcuna qualità si dicesse d'esser tanto huomo quanto quel altro, Imperoche essendo alcuna qualità in uno che non è in l'altro & uno potendo essere uirtuoso & nobile, & che un'altro non sia anzi potendo essere uitioso & ignobile, questa differenza fa che uno non sia tanto huomo quanto che l'altro, ne tanto degno d'honore [z] & percio chi afferma d'essere di tal qualità, non presumendosi, la debbe prouare onde puo essere legitimamente mentito, perche il mentitore si puo recare ad ingiuria ch'uno uitioso & ignobile e, uile si faccia par suo, il che è contra à i buoni costumi, perche quel tanto ha relatione a tutte quelle qualità delle quali n'è quell'altro dottato, per simil parole essendo io alla guerra col prencipe di salerno all'hora ch'ei era capitan

x c. dudum de presump glo. in l. fi. ff. quod me. causa.

y ut per bar. in l. j. n. 12. ff. de excep.

z Bar. in auct. de mona. §. fin.

pitan generale delle fanterie dello Imperatore in piemonte nacque querela intra il capitano Girolamo Morra & M. Piero luigi Resi maggiordomo del prencipe, hauendo il Morra mentito il Resi per hauergli detto ch'ei era quanto lui gentil'huomo, la qual querela con l'authorità del prencipe in sua presenza & del conte Amurate torello & di me, quai noi dua fumo appartatamente chiamati dal prencipe per testimonij à quel atto, fu honoratissimamente composta; & perche ad uno si puo dire ingiuria non tanto con affirmare alcuna cosa quanto che con negare alcun'altra et tanto la negatiua, quanto che l'affirmatiua puo hauere la presuntione in contrario, percio sopra l'affirmatiua & sopra la negatiua si puo fondar la mentita, come per essempio s'alcuno mi dirà ch'io habbia il mio signore tradito o, mancato ad alcuno di fede, questa è affirmatiua che ingiuria mi fa, la quale ha la presuntione in contrario de non lo hauere tradito, ne di essere manchato di fede, [a] & percio io potrò quel tale mentire, & serà legitimamente mentito; se anchora mi dicesse ch'in alcuna fatione per quel mio signore io non hauesse fatto el debito mio, & quello ch'à me s'apparteneua di fare o, che io non fosse huomo da bene, questa e negatiua che similmente m'ingiuria contra di quello che la legge in mio fauore presume d'hauere il mio debito fatto, & d'essere huomo da bene [b] & percio io mentendo colui sopra di questo

a.l. merito pro socio.ff.

b c. dudum de presum.

egli ſarà legitimamente mentito; & de queſte mentite alcune ſono generali, & alcune ſpeciali & particolare; generali eſſer ponno, o per riſpetto della perſona incerta contra di cui ſon date ouero per generalità della cauſa, come io diro per eſempio, ſe peruiene all'orecchie d'alcuno eſſer ſtate dette parole in ſuo uituperio, o ch'ei habbia qualche particolare delitto commeſſo, ſenza particolarmente ſapere da cui ſia ſtato detto quel male di lui, o che à ſua notitia peruenga qualche ſcrittura fatta, o publicata à ſuo dishonore & infamia non ſapendo l'Auttore, & ch'e'i mentiſca generalmente qualunque perſona ch'hauea detto quel male di lui, o fatta quella ſcrittura, queſta tale mentita ſerà generale per cauſa della perſona comprehendendo in genere ciaſcuno ch'hauea detto quel male, o fatto quella ſcrittura [c] laqual mẽtita altri [d] uogliono che non obblighi alcuno ne ſia di niſſuno ualore; perche quel carico a molti potrebbe toccare, & con molti un ſolo haurebbe a prender querela, non potendoſi per una ſola querela combattere ſe non una ſol uolta, & perche tale ancora potrebbe prendere quella querela che l'intentione del mentitore ſtata non fuſſe di dare a quel tale quella mentita; Ma io reputo che tale mentita ſia ualida, et ch'ella aſtrenga colui che ſa d'hauere detto quel male, o fatto quella ſcrittura al riſentirſi, perche ſi come la citatione generale ad alcun atto giudiciale, quando e incerta la perſona che ſopra

c Arg. l. ſiquis id quod & l. ſi familia. ff. de iu. om. iud. & ibid. per doct.
d Mutio cap. 7. lib. j. del Due.

ſopra di ciò pretendere può alcuno intereſſe e ualida[e] & fà pregiudicio a chi non compare & la inquiſitione generale contra i delinquenti incerti, dal la raggione e permeſſa & opera effetto [f] coſi la mentita generale per riſpetto della perſona debbe ualere et far pregiudicio a chi ſi ſente grauato per non isminuire di riputatione & d'honore appreſſo di quei che ſanno, o che ponno ſapere col tẽpo qual ſia ſtato l'authore c'habbia detto quel male; La onde ſi moſſe il Signor Pietro ſtrozzi a reſintimento di quella mentita che per il conte Pietro Maria di ſan Secondo fu publicata nella corte di Franza, contra qualunque c'haueua parlato in ſuo dishonore, eſſendo ſtato lo ſtrozzi quello, ch'haueua certe parole detto in dishonore del conte; Ma a fare che queſta mentita generale ſia ualida et che obleghi al trui alla proua ſi richiede che ſia publicata in iſcrit to, e in luoghi publici et doue ſia ſtato detto quel ma le, accioche poſſi uenire uerisimilmente a notitia di coloro che di ciò pretendere ponno intereſſe, et nel modo che di ſotto dirò della publication del cartello coſi adunque conchiudo che la generale mẽtita per cauſa della perſona incerta e ualida & che non ſolo deſcarica lo ingiuriato ma lo ingiuriatore incarica, perche ancora che incerta ſia la perſona riſpetto al ſtato preſente ſi può certificare per ſucceſſo di tempo [g] onde non obſta quanto ſi dice in contrario; imperoche quantunque queſta mentita

e Bar. in extra. ad repri. in ver. per edictum nu. 14. & in auct. ſi omnes. nu. 5. C. ſi mi. ab hęre. ſe abſt.

f Bar. in l. congruit. ff. de off. præſ.

g ad tex. in l. quidam & ibi per Bar. ff. de reb. dub.

generale comprehenda ognuno, non aggraua pero ogn'uno, essendo necessario che sia stato un solo il primo auttore che dicesse quel male, o che quella scrittura facesse, & cosi risoluendosi in uno & nel primo auttore non toccherà piu che uno, & non si combatterà piu che con uno et non piu ch'una uolta, & percio è come speciale [h] non uerificandosi se non in quel solo et circa la intentione ch'esser puotrebbe di non hauere uoluto quel tale mentire, assai bene certificata serà ciaschuna uolta che l'auttore de l'ingiuria apparisca, perche della mentita constando, non mai si potrà dubitare che l'intentione del mentitore non fosse di non hauerlo uoluto mentire; per rispetto della causa la mentita e generale quando non è espressa l'ingiuria ancora che la persona s'esprima come è a dire Sempronio di quanto hai detto, o scritto in pregiudicio dell'honor mio tu menti, di questa maniera fu la mentita data per il Signor Cesare Fregoso al Signore Cagnino Gonzaga, laqual mentita senza dubio non fan alcun pregiudicio, ne obliga a risentirsi el mentito, percioche cotale generalità la rende oscura [i] ne può egli deliberare se debbia, o cedere, o contendere non apparendo la causa [k] laquale non basta che in genere sia espressa in cotal modo perche hai detto male di me, ma e necessario che specialmente s'esprima come è a dire di quanto hai detto in pregiudicio dell'honor mio ch'io habbia amazzato Sulpitio con superchia

ria

h Ias. in l. nominatim. nu. 5. ff de lib. & posth.

i L. ita fidei. ff. de iu. fis.

K L. j. ff. de edē. & per doct. in l. edicta. C. de eden.

ria, o con mal modo tu menti, si come i nostri Dottori dicono esser necessario quando si fa la denuntia ad uno che nel terreno d'altrui fa alcuno edificio percioche se non gli s'esprime la causa per laqual se moue il padrone del terreno a far la denuntia, quello che fa lo edificio non e obligato a desister dal l'opra [l] & può tale denuntia spregiare [m] & si come el libello prodotto in giudicio, che nõ ha espressa la causa, per la quale lo aduersario possi deliberare, o di cedere ouer di contendere non è d'alcuna efficatia, ilche massimamente procede in questo caso, anchora che non opponga la parte, trattandosi d'ingiurie che son criminali [n] cosi la mentita che non esprime in specie la causa non e di momento; delle spetiali & particolare mentite altrimente non addurrò gli essempi cõprehendẽdosi, da quanto che detto di sopra; quale elle siano, cioè quelle date a certa specificata persona sopra di certa & specificata ingiuria; & queste sono di dua altre maniere, perche alcune sono pure ed absolute & alcune altre conditionale, pura ed assoluta mentita e quella che si da sopra di cosa certa, o detta, o scritta dal mentito ad ingiuria d'altri; come è a dire Marcello tu hai detto ch'io fui quello che fu causa dello amutinamento che si fece in Vngheria in dãno del mio Re, della qual cosa tu hai mentito, & menti, & questa fa subito il suo effetto obligando il mentito si come è detto di sopra se incaricato non uuol

l Bar. in l. j. nu. 14. ff. de no. op. nun.

m Glo. in d. l. j.

n Doct. in l. j. ff. de eden. & in l. edicta C. de edẽ.

rimanere alla pruoua dell'armi, quando che in altro modo ei non poßa prouare; & in caso ch'el mentito negaße d'hauere detto quelle parole, & che sopra di ciò ei deße una mentita a quello che cosi aßolutamente affermasse che simil parole foßero state dette da lui, e il mentitore non poteße prouare di mentitore restarebbe legitimamente mentito; perche la presuntione sarebbe contra di lui ch'el primo mentito non haueße detto quel male; la onde debbe auertire colui, che da una pura & aßoluta mentita d'hauere le pruoue dell'ingiuria sopra laquale si dà la mentita, accioche di mentitore non diuenisse mentito & di reo non si facesse l'attore, ne giouarebbe quello ch'alcuni per cautela hanno soggiunto con dire, e negando d'hauerlo detto similmente menti, perche simil mentita non e d'alcuno ualore, conciosia che negando alcuno d'hauere detto parole in uergogna d'altrui, non fa ingiuria, & non facendo iugiuria, non può eßere giuridicamẽte mentito & perche ha la presuntione in fauore di non hauere tal delitto di maledicenza commesso, come hauemo annotato di sopra; La conditionata e quella che si dà con simil parole quãdo che tu habbi detto, o se hai tu detto, ouero hauẽdo tu detto si come mi è stato referto ch'io t'habbia fatto superchiaria facendo questione cõ te, o ch'io t'habbia mãcato di fede la quale qualità di mentita nõ ha alcuna forza et non è di ualore se nõ insino che la conditione e uerificata

ta [o] & che si pruoua che la proposta sia uera, perche pende dalla uerità della conditione [p] laquale giustificata e adempiuta allhora la mentita fà il suo effetto d'obligare il mentito alla proua; & per l'intera intelligenza di questa materia e da sapere che la mentita per ualidità sua ricerca ch'ella sia data subito che l'huomo d'honore ingiuriato si sente, se da legitimo rispetto impedito non sia come per la presenza d'un grande, o per timore di superchiaria non se tẽtasse di risentirsi allhora, ma poscia lo debbe fare, quanto prima egli n'habbia il cõmodo, percioche se lo ingiuriato non reuoca all'animo suo l'ingiuria quanto prima ch'ei puo, non ha piu attione di risentirsi contra lo ingiuratore [q] onde se in presenza e detta la ingiuria se egli debbe in presenza dar la repulsa, & se in absenza e lecito repulsarla in absenza; perche niuna cosa è piu conforme alla ragion naturale che disubligarsi in quella forma ed in quel modo che siamo obligati [r] oltra di cio non si puo dare mentita ch'habbia risguardo al tempo futuro come è à dire quando dirai ch'io non sia huomo da bene tu mentirai, perche la risposta non deè precedere la proposta [s] & perche la mentita essendo repulsa all'ingiuria, se non u'è prima l'ingiuria, non u'ha luogho mentita, ne si puo moltiplicare mentite sopra una istessa proposta; Onde è manifesto errore di quei che formano cosi le mentite quante uolte hai detto di, o dirai tante uolte hai mentite,

o L. cedere diẽ Verſ. vbi ſub cõdictione. ff. de uer. ſign.

p Bar. Soz. in l. qui hæredes §. plautius. ff. de cond. & demo.

q l. non ſolum §. j. ff. de iniur.

q l. non ſolum §. j. ff. de iniur.

r l. nihil tã naturale ff. de reg. iur.

ſ Bar. in l. j. nu. 3. ff. de uer. obli.

to, menti, e mentirai; non potendo la mentita hauere risguardo se non al tempo passato & al presente, e non al futuro ne potendo essere che una sola mentita quantunque molte uolte si dia sopra una ingiuria medesima.

DELLO ATTORE. Cap. 7.

PERCHE il Duello, si come ogni altro giudicio dallo Attore à il principio, perciò di lui hora bisogna parlare, essendosi già di sopra trattato dell'altre materie cioè delle ingiure & delle mentite che alla sua intelligenza sono necessarie. dico adunque ch'Attore s'addimanda colui che chiama alcuno in giudicio [a] & quello ch'appone ad altrui qualche delitto [b] et a cui s'appartiene la proua [c] la onde essendo il Duello introdotto a similitudine de gli altri giudicii [d] chi prouoca alcuno a Duello ed a combatter lo sfida, & chi da infamia ad alcuno & chi è obligato alla proua, questo tale ragioneuolmente e detto l'Attore, onde ne segue che chi legittimamente è mentito nel modo ch'io ho detto di sopra; sia propriamente l'Attore, essendo ch'ei è quello ch'infama altrui di delitto, & a cui s'appartiene la proua [e] per la presuntione di legge ch'el mentitore ha in suo fauore di non hauere alcuno errore commesso [f] la quale transferrisse la proua in esso mentito; [g] & perche egli è necessitato per tale

a l. in tribus ff. de iud. Bar. in l. libertus à patrono ff. de in ius uoc.
b l. j. §. j. ff. ad turp.
c Barto. in l. si prius nu. j. ff. de ope. no. nun.
d Io. de lig. nume. 18. de due.
e l. qui accusare. C. de eden.
f l. merito ff. pro soc.
g Bar. in l. 2. ff. de prob.

le effetto chiamare il mentitore a Duello per non essere calunniator reputato [h] similmente chi è ingiuriato con i fatti è detto Attore; perche dimostrar uolendo ch'ei sia tristamente stato insultato, o con superchiaria, o in altro mal modo non presumendosi ch'alcuno habbia malamente operato gli è necessario per fare questa proua di chiamare lo ingiuriatore a Duello, & perche lo infama di cosi tristo atto; & perche a lui s'appartiene il prouare [i] & si come ne i giudicij ueggiamo che colui nella possessione di cui beni si sia andato per contumacia che addimanda che sia reuocato il decreto del giudice sostiene la persona d'Attore [k] & chi addimanda la reuocatione di qualche esecutoria, o d'altro grauame ancor, che per altro fosse reo, nondimeno Attore si dice [l] per le qual cose dette di sopra appare, che lo ingiuriato non tanto con i fatti, quanto che con le parole è Attore; & non è uero quello che dicano alcuni [m] facendo in ciò differenza che delle ingiurie di parole lo ingiuriãte & di quelle de i fatti lo ingiuriato sia l'Attore; perciòche lo ingiuriatore di parole per la riceuuta mentita, essendo quello ch'ingiuriato si troua, & non quello a cui le parole ingiuriose son dette, hauendo egli repulsata l'ingiuria; è manifesto ch'in l'uno & l'altro caso lo ingiuriato è indifferentemente l'Attore; l'ufficio del quale è di mandare in luogo di libello il cartello di disfida al reo con le patenti de i campi

nel

h d. l. j. §. j. ff. ad turp.

i l. ei qui ff. de prob. l. actor. C. eo. titu.

K l. si finita §. iulianus & §. eleganter ubi Ale. & ceteri ff. de dam. infecto. l. si prius ff. de oper. no. nunc. Saly. in l. si pater. C. qui bo. ced.

m Mutio cap. 2. lib. j. de due.

nel modo ch'al suo luogo io dirò, doue s'habbia à terminar la battaglia col tempo prefisso d'hauersi a condurre; Già al Reo ciò s'apparteneua di fare ilquale per una constitutione di Federico Imperatore nel regno di Sicilia non solamente la elettione dell'arme [n] ma anchora del tempo, del luogo et del giudice haueua nella qual cosa ragioneuol pareua ch'ei meritasse fauore, percioche potendo esser chiamato fuor di sua speme al combattere che l'Attore a sua posta non potesse tendergli insidie ne usarli fraude in ritrouar alcun luogo infesto & non sicuro, & perche essendo il Reo in questo grauato d'essere sforzato al combattere fosse releuato in l'altro [o] d'hauere ei ad elegere l'Arme, il giudice, il tempo & il luogo, il che pare che sia conforme alla legge ciuile perche l'Attore deè sequitare il foro del Reo; [p] dapoi per consuetudine è stato introdotto che questa elettione fuor che dell'arme; & questo carico di ritrouare il campo & per consequenza il giudice sia dello Attore, ilche ragioneuolmente è stato ordinato, acciochè il Reo sotto pretesto di non ritrouar luogo sutterfuger non possa, come è proprio de i Rei [q] & che l'Attore possa l'honor suo reacquistare. Oltra che potendo ciascuno per consuetudine esser chiamato a Duello in tutti i luoghi asicurati da chi n'ha auttorità, perche per legitima causa sospetti non siano, la elettione s'appartiene all'Attore in qual luogo esso uoglia

[n] Bald.afflic.in c.j.§.si quis hominem de pac. tenẽ. in us. feu. Put.cap.19.lib. j.de due.

[o] L. eum qui in prin.ff. de iu.iu. l. in seruorum §.fin.ff.de pœn.

[p] l.2. C. de iurisd.om. iud.

[q] Ias.in l. properandum §. . nu.3. C. de iud.

glia il Reo conuenire, conciosia ch'uno a diuersi giudicij suggetto si puo di ragion conuenire, doue piu piace all'Attore [r] & a quanto ch'ei perciò potesse al Reo tendere insidie, è stato dalle leggi prouisto, ch'el Reo possa ricusare di comparere in luogo sospetto; [s] & questo ch'è detto che'l mentito sia propriamente l'Attore è uero, perche il mentitore non sia il primo a prouocare il mentito a Duello, con mandargli le patenti de i campi, nel qual caso il mentitore di Reo diuerebbe l'Attore; Ancor che in l'altre cose sostenesse la persona del Reo [t] onde egli si come Attore solo priuo sarebbe della elettione dell'Armi, restando nondimeno il carico ad esso mentito d'hauere a prouare; percioche una sola persona per diuersi rispetti puo sostenere le parti & d'Attore & di Reo, [u] d'Attore in quanto ch'ei è il primo a prouocare al Duello [x] di Reo in quanto ch'ei fa ciò prouocato dalle prime parole d'ingiuria, per le quali il mentito si come Attore è obligato alla proua [y] s'el mentitore non togliesse sopra di se tal carico & non s'obligasse prouare, il che anchora ch'ei sia il Reo gli è permesso di fare [z] nel qual caso ad esso s'apparterebbe si come ad Attore il mandare al mentito le patente de i campi col giorno prefisso d'hauersi a condurre, è in consequenza in esso mentito transferirebbe la elettione dell'Armi; onde deè il mentitore aduertire doppo la mentita di non soggiungere di uolere prouare o

mantenere

r l.hæres absẽs §.fi. in fin. ff.de iud.l.j. ff. de eo quod ce.lo.

s Cle. pastoralis de re iud. Alexan. in l. recusare §.si quis alio ff.ad treb.

t Bar. in d.l.libertas a patrono ff. de in ius uocan.

u Gloss. in l.de pupillo §.fin.ff. de ope.no.nun. Castren. in d.l. §. qui remissionem.

x d.l. in tribus ff.de iud.

y l.qui accusare C. de eden. l. actor. c. de pro. l.ei qui ff.eo.tit.

z Bar. in l. circa num.3. ff.de proba.

mantenere cioche da lui per sua diffesa è stato proposto; & in caso ch'ei non prouasse, o non uincesse il mentito; non perciò il mentitore rimarebbe conuinto [a] se uinto dal mentito non fusse; Ma ciascuno saria nel suo esser di prima; & di ciò questo esempio dalla legge n'è dato [b] uno è prouocato al giudicio come seruo, la cui seruitù allo Attore s'aspeta prouare, ma nondimeno s'esso prouato s'obligasse prouare ch'ei libero fusse & non prouasse ancho ra che perciò non possi essere prononciato libero, non però egli potra essere sententiato per seruo; & non solo per questo il mentitore si fa pregiudicio a questa elettione dell'armi, & di Reo si transforma in Attore, quando ei s'astringe alla proua si come è detto; ma quando promette diffendere, o sostenere con l'arme, percioche potendo il mẽtito & Attore a sua elettione intentare la proua, o con l'Armi ouer ciuilmente senza combattere, prometendo il mentitore la diffesa con l'arme fa l'ufficio d'Attore; conciosia che ne i remedij dello intentare la elettione non sia del Reo, ma dell'Attore [c] onde il Reo tale elettione facendo chiaramente demostra di uoler sostenere le parti d'Attore, et perche ei è quello che prouoca il mentito a Duello [d] et questa è opinione che tengano altri scrittori per uera [e] laquale, à me pare, che non si debbia approuare. Imperoche appartenendosi la elettione dello in tentare il rimedio & del modo del prouare al mentito

a Bar. in d.l. circa nume. 2. ff. de prob. & in l. actor nu. 7. C. eo. titu.
b in d. l. circa & per Bar. in d. l. actor.
c l. quod in heredem §. eligere de tritic.
d Vt in d. l. in tribus ff. de iu.
e Cagno. in l. fauorabiliores ĩ fi. ff. de regu. iu. Mutio nel c. 14 lib. j. del due.

mentito per essere egli l'Attore, ancora ch'el mentitore dica di uolere sostenere, o diffender con l'arme, per questo non fa pregiudicio al mentito, ch'ei non possa intentare qual modo gli pare, perche l'attione ch'è propria di uno non gli puo esser tolta da un'altro, [f] *onde s'el mentito lassando d'intentare la proua ciuile elega quella dell'arme, laquale è in sua facultà, non potendo dal mentitore esser sforzato al cimento dell'armi* [g] *non si puo dire che tale elettione sia stata fatta dal mentitore & dal Reo, ilquale anchora ch'ei faccia mentione dell'arme non la fa principalmente per hauere approuare, ma incidentemente per sua sola diffesa; Imperoche prouocato dell'ingiuria ei principalmente dà la mentita & anchora ch'ei dica di uoler diffendersi, o sostenere cõ l'arme è dapoi detto secondariamente da lui & per cio non deè sostenere le parte d'attore ma quelle di Reo* [h] *si come da i nostri Dottori è detto in essempio d'uno che sia escõmunicato, o bandito, il quale non puotendo alcuna attione intentare ne essere attore* [i] *essendogli si come à Reo solamente la diffesa concessa* [k] *anchora ch'ei non debbia di ragione esser udito domandando che la tenuta data ne i soi beni sia reuocata perche cio principalmente addimanda, & per questo è attor giudicato non dimeno se per uigore d'alcun precetto, o della citatione per diffendersi compare, & poscia addimanda che la tenuta sia reuocata, perche anchora che contuma*

ce

f l.id quod nostrum ff.de reg. iur.

g l.un.C.ut ne. iniu.agere.

h l.de pupil.§. qui remissionẽ & §.fi.ff.de op. no.nunc.l. non cogendum §.fi. ff. de procu.

i c.ĩtelleximus de iud.c.j.de excep.in 6.

K Glo. fin.in l. cognitionẽ ff.] ex quib. cau.in poss.

ce sia stato deè esser admesso resacendo allo aduersario le spese sopra tale addimanda & in tal caso reputato è il Reo[l] essendo che la reuocatione predetta non è addimandata principalmente ma in consequenza di quella citatione dalla quale egli per diffendersi principalmente compare; cosi adunque è da dire del mentitore, il quale non per questo deè sostenere le parti d'attore, anchora ch'ei alla mentita soggionga di uolerla sostenere, o diffendere con l'arme perche cio è detto in consequenza da lui dapoi che principalmente ha fatto l'atto di Reo in dare la mentita per repulsare l'ingiuria; & per transferire nel mentito si come in Attore il carico di prouare l'ingiuria, ne si puo dire che per tale parole el mentitore prouochi il mentito al Duello nõ mandandoli le patenti de i campi ne facendo elettione di giudice, senza del quale non si puo fare il Duello[m].

l Castren. in d. §. qui remissionem & cæteri doct. in d. §. fin. l. de pupillo ff. de oper. no. nun.

m ca. forus de uer. sig.

DELLE COSE CHE SI RICERcano alla prouocatione, & che la impediscano. Cap. 8.

NON è lecito sempre ne ad ogn'uno à suo arbitrio di ricorrere subito all'arme percioche cinque cose si richiedano per puotere altrui prouocare al Duello secondo che Baldo[a] nostro Dottore refferisce d'hauere egli odito dire dallo Imperatore & dal Cardinale di Bologna; Chi fosse questo Impe-

a Bal. in l. cum filius §. fina. de leg. 2.

ratore

ratore & questo Cardinale ei non lo dice. Ma io ritrouo nell'historie di quei tempi di Baldo che fu Roberto di Bauiera Conte palatino di Rheno, il quale essendo Imperator creato uenne in Italia per torre di stato Giouan Galleazzo Visconte primo Duca di milano che riconosceua in feudo quel stato da Vincislao Re di Boemia che dallo Imperio per gli elettori era stato canonicamente deposto per da pocagine sua; ne potete essere altro, che questo perche per molto tempo dianzi & anchora da poi mentre che Baldo uiueua non fu in Italia altro Imperatore che questo, questo fu quel Roberto, che allhora ch'ei era in Italia donò à Sforza & alla nostra casata l'insegna del leone col mele cotogno che usiamo per arma, come scriue Monsignor Giouio nella uita d'esso sforza chiarissimo per incomparabil ualore & di gloria di guerra à nissuno de i grandissimi Capitani secondo; & questo cardinal di Bologna fu Giacomo Isolano Dottore legista che fu nel studio di Pauia concorrente di Baldo & poscia per merito della sua dottrina fatto Cardinale cosi cognominato dalla patria di lui; Ma per tornare al proposito nostro io dico che con molte ragioni fu questo ordinato che non si potesse altrui prouocare al Duello se non con certo modo ristretto & regolato per leggi, perche dal Duello nascendo homicidij et altri delitti s'appartiene allo interesse del publico di rimouere questi prouocatori, o almeno di

restrin=

restringerli, accioche siano parimente i maleficij rimossi[b] nel che consiste l'utilità publica[c]. La prima cosa adunque per potere altrui prouocare al Duello, bisogna ch'el prouocato sia diffamato dalle genti, & hauuto in sospetto di quello che gli uienne dal prouocatore imputato, & che percio siano contra di lui legittimi inditij, perche essendo il Duello equiperato alla tortura[d]; non potendosi à quella procedere se non precedano la fama, è i legitimi inditij contra del Reo[e] è raggioneuole che meno si possa, se nonnel modo suddetto uenire al Duello; il che io restringo nella imputatione solamente delle ingiurie de fatti, perche nelle ingiurie di parole essendo il mentito quello ch'è il prouocatore, per la prouocatione uienne a affirmare d'hauere detto la ingiuria uolendo prouarla; è il mentitore per la mentita hauendo contestatta la querela[f] per tale contestatione s'è obligato all'Attore[g] Onde non puo con suo honore ricusare il Duello; La seconda cosa che si ricerca è che quello di che el prouocato è imputato non si possa prouare per manifeste & legitime proue che sono dalle leggi ordinate, percioche si come alla tortura non si puo di raggione procedere, se non in deffetto dell'altre proue[h] cosi anchora al Duello[i] Onde sopra di quello che gia sia giudicato tanto meno luogo non ha[k] percioche in deffetto dell'altre proue è solamente permesso & quando ch'altramente

non

b l.ita uulneratus ff.ad l.aqui.
c l. congruit ff. de offic.præs.
d Bal. in c. j.de pace ten.in usi. feu.
e l.j.ff.de quæs. l.milits §.oportet C.eo. tit.
f Aret.& Ias. in l. si quis extraneus ff.de aqui. hære. Bal. in l. turpia đ leg. j.
g spec.in §. pe. &fin.delitis cō.
h ut per And.de Iser. in c.i.§. insuper de.&con. ĩter dota.& fid. de inue. in usi. feu.
i ut p Bal.& Affli.in c.i.§. si q̃s hominẽ de pac. ten.in us feu.
k ut ibidem per Bal.& Afflict.

non consta del uero [l] la terza cosa è ch'el prouocatore sia maggiore di grado, o almeno uguale di conditione del prouocato, perche non pare che si conuenga al giusto & honesto, ch'uno inferiore di grado possa prouocare un maggior di conditione di lui: [m] Secondo che si trattara nel capitolo della parità intra il prouocatore e, il prouocato; La quarta è che la querela sia personale & non per contesa de beni, & personale s'intende ciascuna uolta che si contenda di cosa d'honore come di sopra al quarto capitolo habbiamo trattato, perche l'honore seguita la persona, ne da quella si puo separare, si come ogni altra attione personale [n]; & anchora che per contesa de beni possa nascere querela, non si puo per tal causa principalmente &, immediata uenire al Duello [o] Ma per causa d'Affirmare, o di negare il uero, nel che consiste l'honore, quando si contende per causa di quelli; la quinta & ultima cosa, per la quale non ha luogo il Duello è ciascuna uolta che sia per il prouocatore prima eletto il giudicio ciuile & la uia ordinaria dinanzi ad alcuno tribunale, per la quale elettione ei uiene à renunciare al Duello [p] & per non essere nella elettione de i rimedij lecita la mutatione, o la uariatione secondo la opinione commune da tutti i Dottori tenuta [q] perche è raggioneuole che quella strada ch'alcuno si ha eletto aperta gli sia [r].

l Bal. in l. j. C. de ind. lib. tol.

m c. j. §. similes de pace ten. in usi. feu. & ibi. Bal. & Iser.

n l. quis ergo casus ff. de pecu. & l. 3. & ibi glo.

o Bal. ī d. §. fin. affli. in d. §. si quis hominem.

p l. si quis iusiurandum C. de iureiu.

q l. cuius bonis ff. de cur. furio. l. simili in prin. de leg. i.

r l. si mulier §. fin. ff. quod meca.

DELLA FAMA ET DE GLI indicij contra del prouocato. Cap. 9.

La fama che si richiede contra del prouocato (si come habbiamo detto di sopra) per le ingiurie de fatti è una opinione commune intra gli huomini manifestata dalla lor uoce, che da sospitione peruiene, ch'el prouocato sia stato egli ch'habbia fatto l'ingiuria [a] Ma bisogna che si aduertisca che da persone maleuole & inimiche del prouocato non nasca [b] & chi alcuna causa di sospitione d'inimicitia apparisca che preceda la fama od altra probabile donde ella habbia hauuto l'origine [c] gli indicii sono presuntione & congieture che muouano l'animo nostro al credere, o non credere [d] come saria l'inimicitia prima intra il prouocatore ingiuriato & il prouocato, le minazze di lui, s'ei hauesse dato ricetto allo ingiuriatore, il quale non hauesse hauuto causa d'offendere, perche indicio saria che l'offesa fusse stata fatta di commißione di lui, e parimente s'ei fusse stato aßistente all'offesa, o in altro modo allo offenditore hauesse prestato fauore & aiuto di questi indicii ampiamente ne scriuano i nostri Dottori [e] perciò remettẽdomi à loro io non starò piu diffusamente à trattarne; essendo piu tosto cosa appartinente alla diffesa de i Rei da i magistrati inquisiti, che di nostro soggetto, nel quale basta che questa

fama

a Bar. in l. de minore §. plurimũ n. 7. ff. de quæst.
b c. qualiter & quando de accus.
c Bar. ĩ d. §. plurimum nu. 31.
d l. cum probatio ff. de ꝓbat.
e ut per Blan. in l. fin. ff. de quæst.

fama & questi indicij siano tali che la sola conscienza del prouocato n'habbia a fare da se istesse il giudicio se saluo l'honore ei possa ricusare il Duello, al quale non puo alcuno esser sforzato se spontaneamente per causa d'honore non s'induce à combattere; Ma percio i Signori deono aduertire di non concedere campo ad Attore, o prouocatore alcuno che non habbia cõtra del prouocato indicij legittimi dell'ingiuria fatta da lui, come io disotto al suo luogo io dirò nel capitolo del Signore del campo; i quali indicij si remettano all'arbitrio di loro [f] il quale arbitrio dee percio essere regolato dalle leggi [g] secõdo il giusto & honesto.

f l. questionis modũ & ibi per Marf.ff.d quest.
g Mar.ibid.nu. 71.cum seq.

DELLA PARITA INTRA IL prouocatore & prouocato. Cap. 10.

QVELLO ch'habiamo di sopra affirmato di mẽte di Baldo [a] ch'el prouocatore s'ei non sia uguale di grado al prouocato, o maggiore di lui non lo poßi chiamare à Duello; contradice lo Alciato [b] intra tutti i litterati che nell'età nostra siano stati dotißimo sotto dilquale io in Bologna & dapoi in Ferrara deti opera à questi studii di leggi, seguendo egli in ciò la sentenza del Signore Gioan Giacomo Triuultio, il quale essendo generale del Re Christianißimo di Franza giudicò ch'un Capitano d'insegna d'huomini d'arme non potesse ricu-

a in d.l.cũ filius §.fi.ff. de leg. 2.
b c. 30. de fin. cer.

ſare ſotto di queſto preteſto o un priuato ſolda=
to da piede, dalquale era prouocato à Duello, per
che eſſendo ancor egli deſcritto nel rolo de i ſolda=
ti doueua eſſere iſtimato per nobile, conciosiache
dalla militia naſca le nobiltà [c] & per comprobare
queſta ſentenza del Triuultio egli allega queſte ra
gioni che s'un Re ſia preſo in guerra da un fantaci
no priuato non ſi potrà dire che quel Re non ſia pri
gione di quel mercenario ſoldato, & percio que=
ſto tale potendo combattere con un Re potrà ancho
ra combattere con un Capitano inferiore, & che
eſſendo il Duello una ſpetie di proua, nella quale
alcuno ſi sforza di uoler prouare la ſua cauſa eſſer
giuſta come dal giudicio ciuile ſotto preteſto di que
ſta diſugualianza non ſaria ripulſato, non meno deb
be eſſere in queſta conteſa, nella quale è ſopraſtan
te Iddio giuſto giudice, perche appreſſo d'Iddio non
è accettatione di perſona, ma tutti ſono uguali. Le
quale ragioni quantunque ſiano d'huomo di tanta
auttorità & mio precettore à me pare che giuſta=
mente reprobar ſi poſſono percioche la ragione,
per la quale io crederei ch'el Duello la parità de i
gradi di dignità nelle perſone ricerca, che ſin'hora
non ho uiſto che da altri ſia ſtata aduertita non po=
tiamo negare che non contenga giuſtiſſima cauſa;
la quale à me pare che ſia percioche l'honore che
acquiſta il uincitore contra del uinto, eſſendo il pre
mio della uittoria, è ragioneuole che queſto pre=
mio

c Bart. in l. 2. §. in filiis ff. de de cu.

mio che si debbe dalla uittoria acquistare sia uguale tanto nel prouocatore quanto che nel prouocato, accioche l'ugualita sia osseruata, in questo si come si debbe osseruare in tutti gli altri giudicij [d] & che il guadagno & la perdita uadia del pare, [e] il che non seguirebbe s'uno inferiore potesse prouocare un maggiore di conditione di lui, conciosia che l'honore habbia i gradi del piu & del meno, & in questo è molto piu honore che in quell'altro non è, & perciò maggiore anchora il pericolo della perdita del prouocato sarebbe che l'importanza del premio ch'ei potrebbe per la uittoria ottenere; & a questo non obsta ch'un Re poßi essere preso in guerra da un soldato priuato, percioche in tal caso per ragione di guerra quel Re non è di quel soldato prigione; ma di quel altro Re, o Prencipe che la guerra faceua [f] ne altro per tale impresa puo sperare il soldato, se non quel tanto che per premio di ciò gli è dato dalla liberalità di quel Prẽcipe di cui egli è mercenario soldato, onde il Re Francesco di Franza preso nella giornata che si fece sotto Pauia, non fu d'alcun'altro che dello Imperatore suo inimico prigione, cosi ancora fu il Duca Gio. Federico di Sassonia uinto et preso in giornata d'alcuni soldati dello Imperatore medesimo, il simile hauerebbe s'un generale d'esercito fusse preso in guerra da alcuno soldato priuato perche non di lui ma del suo generale sarebbe prigione oltra

d l. fi. C. de fin. & lit. expen.

e Arg. l. si duorum ff. de actio. emp.

f Boeri. deci. 178. lib. j. nu. 4.

che non si debbe fare questa illatione come a cosa diuersa [g] da una publica guerra, nella quale ciò a caso & per fortuna succede, ad una battaglia priuata, intra due persone deliberatamente fatta non per altro che per causa d'honore, & meno si debbe argumentare al giudicio ciuile, dalquale sotto pretesto di questa disugualianza non è alcuno repulso, a questo nostro Duello, nelquale gli è diuersa ragione, conciosia che nel giudicio ciuile si contenda solo una medesima cosa, nella quale non gli è disugualianza alcuna, accioche ella appartenga ad uno de i dua; ma nel Duello si contende dell'honor di ciascuno, onde se uno di maggiore preminenza d'honore superi l'altro ne segue una inegualità manifesta, et perciò il maggiore haura giusta causa di recusare il minore di grado d'honore per la ragione antedetta; & anchora ch'appresso di Dio non sia accettatione di persona & che tutti siamo uguali, non ha luogo secondo la legge del mondo, per la quale gli honori & le dignita sono in estima, [h] ne perciò questo in alcun modo repugna che la sentenza del Triuultio giusta non fosse; percioche la militia conferendo uguale nobiltà in tutti i soldati & quel fantaccino essendo ugualmente nobilitato come quel Capitano d'insegna & d'ugual priuilegio dalle leggi honorato si come io trattarò nel sequente capitolo giustamente lo puote prouocare, onde io conchiudo esser uera l'opinione di Baldo, &

g l.Papinianus exuli ff.de min. l.fi.de calum.

h Glo. in l.j.in uer. dignitatis ff. de postu.

& ch'in questo si debbia hauere risguardo a i gradi de gli honori, & delle dignità de gli huomini, talche uno ignobile potra ragioneuolmente essere ricusato da un nobile, quantunque di fortuna priuata, & un nobil priuato da un nobile ch'habbia dominio, & questo da un'altro che fusse maggiore & piu degno per grandezza di stato o di qualche preminenza di grado d'honore, o secondo che nel duodecimo capitolo della differenza intra i nobili serà diffusamente trattato.

DE I NOBILI ET IGNOBILI. Cap. II.

PER cognitione di questo soggetto i philosophi uogliano che si debbia hauere risguardo alle uirtù & a i uitij de gli huomini conciosia che le uirtù morali facciano gli huomini nobili; & perciò meriteuoli d'essere admessi alla proua dell'arme, & che i uitij gli rendano ignobili, onde il Posseuino nel suo libro d'honore conchiude ch'un soldato priuato uirtuoso & da bene non possi esser ricusato in Duello da qualunque altro maggiore, ancor che Re che sia dedito a i uitij, perche la uirtù sola rende gli huomini degni d'honore, laqual ragione ancor che uerissima sia[a] non perciò seguita ch'un Re od altro maggiore per preminenza di grado prouocato, non possi reffutare un priuato soldato quan-

a Arg.l.j.C. de con. in pub.or. lib.10.

quantunque uirtuoso di bassa & abieta fortuna, per che questo tale prouocando un maggiore di lui che sia uitioso non puo contra di lui allegar alcun uitio, percioche lo approua per buono [b] che non ostante quei uitij, per iquali esser ricusato potrebbe, quando ch'altrui prouocasse, ei sia habile, & degno di uenire al cimento con l'arme; Onde non potendoli piu rimprouerare alcun uitio, in un tal caso non si potra à cio risguardare, ma solo alla grandezza & superiorità del prouocato, al quale serà lecito di ricusare un inferiore di grado d'honore per la dignità sua secondo che nel precedente capitolo è stato trattato, & oltra cio anchora che le uirtù facciano nobile un'huomo priuato non percio le uirtu conferiscano in lui dignità alcuna [c] per la quale un nobile tale è in molto piu honore che non è un nobile priuato che senza dignità sia [d] si che un Re od altro signore ragioneuolmente potrà ricusare un soldato priuato per uirtù nobile, & se si douesse solamente hauere risguardo alla uirtù è à i uitij nel modo ch'è detto di sopra, saria fare un litigio ciuile cõ testimonij della uita del prouocatore & del prouocato sopra le uirtù, & i uitij loro senza uenire alla proua dell'armi; Onde à me pare che piu faccia à questo proposito, & piu conforme sia alla ragione quanto ne parla M. Gio. Battista pigna per Eccellenza di dottrina & bonta e in ogni sorte d'attione degno di lode et del grado ch'ei ha di secretario del Duca

b l. de pupillo §. seruo, & ibi doct. de op. no. nun.

c Bar. in l. j. nu. 93. C. de digni. lib. 12.

d l. j. & ibi glo. in uer. dignitatis ff. de postu.

Duca di Ferrara, il quale nel capitolo del ricuſare del ſuo Duello conſidera queſta diſugualità del prouocatore & del prouocato ſecondo i termini di Philoſophia da queſti tre beni dell'animo, del corpo, et della fortuna, il che non molto è diſcoſto da quello ch'io ſono hora per douere trattare ſecondo i termini delle noſtre leggi. Secondo le quali queſti caſi occorrenti ſogliano eſſer deciſi. Dirò adunque coſi che tutti gli huomini, o ſono nobili, o ignobili; de i nobili quai ſi debbano dire tre ne ſono l'opinioni, la prima è che ſiano quei che per longo tempo ponno moſtrare che i ſuoi anteceſſori nelle dignità, & magiſtrati ſurno, & chi habbino hauuto gouerni, & ammiſtrationi nelle Città, & Republiche[e]. La ſeconda è di coloro, che lo hanno diffinito eſſer quegli, che poſſono moſtrare ne i ſuoi anteceſſori eſſer ſtato huomini illuſtri, per ualore di egreggi fatti d'arme & dottrina di lettere & honorati ſtudij[f] perche gli argomenti & le congietture di bontà et di ualore ſi pigliano da padri[g] percioche il piu delle uolte ſi trouano ſimili i poſteri a i loro anteceſſori queſti ſon quei che noi hoggidi chiamiamo gentilhuomini da quella uoce gentiles, ch'è latina ſecondo il coſtume antico Romano, ꝑche in Roma chiamauano gentili coloro ch'erano di una famiglia & d'un titolo & nome, & di libera & antica progenie, il che chiamaramente demoſtrano Cicerone & Boetio ne i ſuoi topici, & per-

ciò

e Ad tradita ꝑ Bar. in l. j. num. 49. & 54. C. de digni. lib. 12.

f l. quod ſi nollit §. qui mancipia ff. de ædil. edi. & ibi Cæp.

g Quin. libr. 5. de arg.

ciò teneuano conseruate in casa le immagini de i loro antiqui huomini illustri per qualche signalato fatto sino al dì d'hoggi, come sempre ha osseruato l'antichissima casa da Este, doue si uede tante imagini de i suoi Illustrissimi antichi huomini; lequali chiamauano imagini de i suoi gentili, come dimostra Cicerone contra Pisone, & huomo che non fusse nobile & di chiara casata non le potea tenere come dice il medesimo nell'oratione per la legge agraria; la terza opinione quello in uerità dice esser nobile, che non per antiquità, o per grandezza de gli altrui fatti si uanta nobile, ma che si rende notabile per ualore & per uirtù sua propria, et che puo dire con uerità io nel tale & tale tempo feci le tali & tali cose & le tali & tali opere, & per tali & tali ho dimostrato qual sia il mio ualore; ma la principal cosa per la quale l'huomo diuenta nobile per suo propriò ualore & per sua propria uirtù è l'arte di guerra, [h] conciosia cosa che per testimonio di Cicerone nell'oratione in fauore di L. Murena ella debbe essere anteposta per riputatione a tutte l'altre uirtù. Imperoche questa (si come ei dice) al popul Romano, & a quella città immortal fama, & eterna gloria acquistò, & questa il mondo constrinse ad obbedire al suo Imperio, & tutte le cose ciuili, & tutti i preclarissimi studij de gli huomini & ogni loro industria et lodeuole attione sono riposte in tutela et in presidio della uirtù militare

h Bar. in l. 2. §. in filiis ff. de decurio. Alcia. capi. 30. & 34. de sin. cer.

litare in quello che consiste questa uirtù militare lo dimostra Cicerone nell'oratione per la legge manilia fatta in fauor di Pompeo, & quanta nobiltà conferisca lo dimostrò il successo di C. Mario, et di Sartorio, & noi ne habbiamo l'esempio della Illustrißima casa Sforzesca, laquale hauendo di chiarißima nobiltà principio da Sforza Attendolo da Cotignola che per grandezza & splendore di cose fatte in guerra da lui col proprio ualore di priuato huomo a grandißimo stato peruenne e i descendenti suoi per continuata succeßione d'opere egregie il nome loro d'altißima gloria hauendo illustrato, ha hauuto in diuersi tempi sotto il suo Imperio grandissimi stati in Italia & gli Imperatori, e i Re potentißimi hanno hauuto a fauore di congiungersi con esso lei di parentado & di amicitia: imperoche Maßimiano Imperatore di grandißima riputatione inuitato dalla potenza di questa Illustrißima casa in Italia tolse per moglie Bianca Maria, figliuola di Galeazzo Sforza Duca di Milano, & con Buona sua nepote nata di Gio. Galeazzo si maritò Gismondo potentissimo Re di Polonia; questa radice di singolar uirtù militare in questa casata ueggiamo, hora sopra modo cresciuta a grandißima altezza d'honore nel Signor Sforza, e ne i suoi fratelli i Signori Carlo, Mario, & Paulo Conte di santa Fiore, Imperoche il Signor Sforza con grandissima lode di Capitano d'incomparabil ualore & di

di somma prudenza militando per l'Imperatore in Africa, in Alemagna nel Piemonte & per il Re catholico in Toscana & ultimamente alle frontiere d'Abbruzzo contra lo essercito del Re di Franza, talmente con opere singulare ha fatto il suo nome illustre di chiarissima gloria ch'ei ha meritato d'esser fatto dell'ordine de i cauallieri del tosone, ilqual ordine di dignità solamente conceder si suole a grandissimi Prencipi et chiarissimi per eccellenza di uirtu militare, de gli altri tre non ne staro io a raccontare le gloriose imprese ch'el signor Carlo priore di Lombardia de i cauallieri di Malta, e il Signor Mario han fatte militando con honoratissimi carichi per il Christianissimo Re di Franza, e il Signor Paulo per il catholico Re di Spagna, per non parere di uolere ordire in luogo di Duello una historia della Illuustriss. fameglia Sforcesca; laquale arte di guerra tanto fa nobile un Soldato da piede, quanto ch'un da cauallo, & tanto un soldato priuato, quanto ch'un capitano. Imperoche gli Imperatori nelle lor leggi intra di loro non gli fan differenza, [i] e i priuileggi medesimi ugualmente sono concessi dalle lèggi a un soldato priuato [k] come a un gran capitano, uitellio Imperatore da gli antichi, e somamente lodato, perche egli a tutti i soldati d'infimo grado si rendeua famigliare & benigno, come se loro uguali a lui fossero stati, & Caio Imperatore tolse il cognome di Calicula da i soldati dell'infimo ordine

[i] l. j. & ij. C. de ap par. mag. mil. lib. 11.
[k] l. a caligato C. de nup.

ne

ne chē caligati ſi chiamauano da certa ſorte di calciamenti ch'era uſata da loro ſi come ſcriue Tranquillo, onde cōchiudo ch'un ſoldato a piedi non poſſi eſſer ricuſato in Duello ſotto preteſto di diſugualianza da uno che facci il meſtiero a cauallo, & che meno un ſoldato priuato poßi eſſer rifutato da un gran capitano, quando che quel capitano altra dignità non l'haueſſe perpetua ſopra uaſſalli, perche prouocato non ſia mentre ch'ei amminiſtra il ſuo ufficio, perche durante quel tempo giuſtamente potria ricuſare ouero che prouocato non ſia per querela nata per cauſa d'amminiſtrare il ſuo officio ſi come io dirò nel ſequente capitolo, La ſeconda coſa che rende nobile l'huomo è il ſtudio delle littere[l] maßime quel delle leggi [m] perche è congiunto con l'arme, imperoche con le leggi non meno ſi difende gli oppreſsi al tempo di pace che ſi faccia con l'arme al tempo di guerra, & quello che s'acquiſta con l'arme ſi mantien con le leggi, con le quali ſi reggano i populi, e le città ſi gouernano, & per modo tale l'huomo ſe fa ſuperiore de gli altri, con queſto ſtudio di lettere ſi fece nobile Cicerone ſubdetto, ilquale per eccellenza della ſua perſona & per eſſere in littere ſignalato & di marauiglioſa prudenza & d'eſtrema eloquenza hebbe il primo luogo al ſuo tempo in Roma, et meritò d'ottenere la preminenza de i nobili & patricii di puotere tenere immagini come egli racconta nell'ultima oratione

l. Bar. in l. 2. §. amplius nu. 2. ff. de excu. tut.
m l. aduocati C. de aduo. diu. iud.

oratione cõtra Verre; e col studio di legge si è grã demẽte inalzata & nobilissima fatta la casa de i Cesi, allaquale Angelo Cesi cõ la sua molta peritia in questa scienza leggale acquistò infinite ricchezze & dignità grande, la casa di cui chiamar si poteua l'oracol del mõdo, secõdo che Cicerone dice di quella di Q. Mutio nel primo libro del suo oratore, conciosia cosa ch'ogni sorte di gente e i prencipi grandi di tutta Europa ui faceuan ricorso; e i suoi figliuoli Monsignor Paulo per molta dottrina & costumi esemplari fu cardinale di grandissima lode, & Monsig. Federico anchor egli hoggidi cardinale per eccellenza di lettere, & bontà singulare si dimostra degno del grado supremo, à questa casata anchora gran splendore di gloria & di chiarissima fama arecca Monsig. Pietro Donato Vescouo di Narni. Questo uirtuoso prelato con molta dottrina hauendo molta prudenza congiunta, essendo Presidente di Romagna con opere illustre di buontà, di giustitia, & di magnificenza s'ha acquistato lode immortale d'incredibil ualore; La terza cosa che fa nobile alcuno son le ricchezze,[n] conciosia che i ricchi siano honorati & potenti,[o] come dimostra Horatio nel primo libro delle epistole per questi uersi;

Scilicet uxorem cum dote fidemq; & amicos
Et genus & formam, regina pecunia donat

et nella Satyra secõda nel 2. libro de i sermoni dice

Omnis enim res

n Innocen.in c. sedes aposto.de rescrip. Bald.in c.super eo el ij. de test.

o & si uero neque in auct. ut omnes obe.iud. prouin.

Diuitijs

Diuitiis patet, quas, qui construxerit, ille
Clarus erit, fortis, iustus, sapiens etiam Rex;

Il che s'intende perche i ricchi hanno facultà, senza attendere alle cose mechaniche di essercitare le uirtu, & di fare opere degne d'honore[p] *per le quale siano honorati & istimati intra gli altri potenti; Onde s'alcuno il contrario facesse, & che desse opera ad alcuna arte mecanica & uile, non solo non saria degno d'honore, ma ei saria degno di biasmo, & reputato ignobile quantunque ei fusse ricchissimo; et per non raccontare tutte le opinioni, che sono intorno il cercare quale si debbia nobil chiamare, dirò solamente che colui sia da riputarsi per nobile secondo le leggi che dalla commune opinione, & dalla consuetudine del paese è tenuto & reputato per tale*[q] *& la nobiltà si proua per la sola fama & commune opinione de gli huomini*[r] *gli ignobili sono gli artefici & quei*[s] *ch'attendano all'arte uili & mecaniche, imperoche non puo esercitare la uirtù quello ch'e intento à uili ufficii; e in somma quei ch'hanno per loro fine il guadagno & non hanno il fine di operare per la uirtù istessa per douerne principalmente consequire honore; perche tutte l'arte mercenarie sono uili & mecaniche, onde i Mercanti & altri simili sono indegni d'honore reputati dalle nostre leggi*[t] *& appresso de Thebani secondo ch' Aristotele dice nel libro terzo della Politica, era una legge che nissuno fusse habile alle attioni della Republica, se per*

dieci

p Bar. in d.l.i. C.d̃ digni.li.12

q l. munerum uers. in aliqua ciuitate ff. de mune. & hon. Bar.Bal. ĩ d.l.j.

r Bal.in l.prouidendum. C. de posthu.Ias.in l. admonend. ff. de iureiu.

s ut in §.i.uers. sancimus in auten. de testi.l. ne quis C.de digni.lib.xii.

t l. nobiliores, & ibi Bal. C.de cõmer. & mer. & d.l. nequis.

dieci anni non si fusse astenuto dalla mercatura, & cosi appresso di tutte le nationi sono reputati ignobili come Herodate dice in Euterpe; il che ha luogo se loro medesimi esercitano simili ufficij, ma nō già se si seruano dell'opera altrui, et col mezzo de i loro fattori facciano queste arti [u] Imperoche appresso Plutarco si legge Marco Crasso huom nobilissimo cō l'opera d'artefici suoi seruitori essersi fatto ricchissimo, & Giulio capitolino fa testimonio che Pertinace Imperatore esercitò la mercatura per huomini suoi, nō altrimente che facesse un priuato; & però dalle leggi è deciso che un nobile, se per altri fa fare queste arti, non perda la nobiltà sua [x] similmente i notari, e i procuratori ignobili sono dalle legge istimati [y] & anchor che la legge non parli se non de i procuratori à i negotij non dimeno estender si deè à i procuratori delle liti anchora per la raggione medesima, conciosia che questi anchora Lochino l'opera loro per mercede & per pretio & sia il lor fine il guadagno, è non il fine d'operar per l'honesto dal quale dipende l'honore onde conchiudo che questi tali poßino da i nobili esser ricusati in Duello;

u Alber. in l. humilem C. de incest. nup.

x Alcia. regu. j. præsu. 48. n. 10. de præsu.

y l. uniuersos C. de decur. lib. x: l. si quis procurationē C. eod. titu.

DELLA DIFFERENZA INTRA i Nobili & de i gradi delle dignità Cap. 12.

I Nobili, o sono priuati, o sono in dignità, i priuati son quei che dignità alcuna non hanno [a] Quei ch'anno

a gl. in c. deniq; 4. distin.

ch'hanno dignità, alcuni sono ch'hanno dignita con amministratione, & alcuni altri son senza & questi sono i Conti palatini i Cauallieri che per beneficio de Prencipi che ne hanno authorità, riceuano tal priuileggio; Questi Conti Palatini oltra il priuileggio di potere legitimare bastardi & di creare notari non hauẽdo altra giurisditione sopra uassalli non propriamente son conti [b] ma per abuso son cosi detti secondo i nostri dottori [c] onde prouocati a Duello da un nobil priuato recusar non lo possono sotto pretesto di tal lor dignità di poca importanza, perche tal eccettione di disugualianza non merita d'essere admessa se euidente & signalata non sia; i Cauallieri di diuersi ordini sono & sotto di diuersi titoli sono creati dal Papa, dall'Imperatore, da i Re & da altri Signori; quei che dal Papa si creano sono di questi ordini di san Pietro, di san Paulo, di san Georgio, di Loreto, & dal Giglio, i quali ordini di caualleria perche sono comprati, o per ambitione, o per utile, & molte uolte ancora si conferiscano a persone indegne d'honore & di nissuna uirtù non sono di tal preminenza notabile che per essa possino rifutare alcun nobil priuato, & perche ciascuno priuato, e habile di ascendere al grado medesimo, il simile giudicare debbiamo de gli altri cauallieri da gli altri Prencipi fatti, da i quali eccettuare si deano i cauallier del tosone ornati di tal dignità dallo Impera

b Ia.in.l.in suis nu. 22. ff.de li. & posth.
c Bal. in.c.j. in ti.quis dic. dux Mar. in vsi.feu. Ias.in.l.id quod nu.23. de leg.j.

tore & dal catholico Re di Spagna per merito di chiarißima uirtù militare et splendore di cose grande fatte in guerra da loro, & percio credo io che gli sia data giudiciosamēte quella insegna del Monton d'oro ad eßempio di Giasone ch'acquistò in colco la pelle indorata del mōtone col ualore sopra humano & opere di guerriero fortißimo [d] per significare con tale insegna il mentito della lor uirtù militare & che a tal ordine di caualleria non si peruiene se non col mezzo della uirtù & del ualore, & doppo che qualche faticosa & gloriosa impresa di guerra al fine s'habbi condotta, & percio raggioneuolmente poßono eglino recusare un nobil priuato, dalquale foßero prouocati al combattere, & se eßi prouocaßero alcun gran Prencipe (fuor che Re o Imperatore) come inferiori a loro non potriano eßere recusati, conciosia cosa che questo ordine del tosone arecchi dignità & splendore ancora a grandißimi prencipi; Quasi uguale dignità recca l'ordine di san Michele che da il Re Christianißimo a capitani fortißimi et a prencipi per uirtù militare eccellentißimi, & percio di questo ordine si deè giudicare il medesimo che di quel del tosone; questa dignità dell'ordine di caualleria non ambitiosamente acquistata da huomini infingardi in ocio, ma guadagnata in battaglia da huomini ualorosi & forti per merito di singolar ualore e usata di far nobilißimi coloro che sono ancora di baßißimo stato, l'ordine

d Ouid. lib. 14. Meta.

de i cauallieri, credo io, c'habbia hauuto origine per immitare l'ordine de gli equiti di Roma, ch'era un stato de nobili intra il populo & patricii i quali erano i descendenti de i primi senatori, che furno in Roma, al tempo di Romulo che secondo che scriue T. Liuio per honore furno chiamati padri e i loro descendenti patricii & riputati per quei della maggior nobiltà che fusse in Roma, & gli altri nobili che non descendeuan da questi erano chiamati equiti che in lingua nostra e tanto quanto e a dire cauallieri i quali hanno un stato et luogo eminente sopra tutti gli altri, però nō cosi alto che s'uguagli a quel de i Prencipi che sono in guisa de i patricii, ma è uenuto in tanto preggio questo nome che i medesimi Prencipi & gran personaggi si chiamano et hāno per bene d'esser cauallieri; onde il Re Francesco di Franza nella giornata ch'ei fece contra i Suizzeri, a Marignano, hauendosi acquistato lode di ualente guerriero & essendo di consentimento de i baroni dell'essercito e giudicato dignissimo d'honore di cauallleria uolse prendere gli ornamenti di quella dignità secondo la cerimonia militare per mano di Baiardo capitano fortissimo [e] ma certamente secondo il rigor del uocabulo non si deuria concedere ad alcuno che non facesse professione di guerra, & che non fusse atto al maneggio dell'arme, onde mi rido alcuna uolta d'alcuni habitanti nel ocio che fanno professione tutta diuersa dalle arme

e Ioui. lib. 15. histo.

& che mai non portarno spada da lato ch'habbino ambitiosamente cercato a questo grado salire, non hauendo altro di caualliere ch'el nome; & sin qui sia detto, delle dignità ch'amministratione non hanno; Quelle che sono con āministratione, o sono perpetue, o sono temporale [f] quei ch'hanno dignità con amministratione per tempo sono i capitani generali d'esserciti i Mastri di Campo, i Colonelli i Capitani minori, i Gouernatori di Città i Podestà et simili, le quali dignità tanto tēpo durano, quanto perpetua il loro officio, dalquale rimoßi eßi rimangono priuati gentilhuomini [g] se altra dignità perpetua non hanno, questi durante il lor magistrato non ponno esser chiamati in giudicio [h] molto meno in Duello, perche ritrouandosi già obligati a questi publici officii, non ponno abbandonare la publica causa per la loro priuata, conciosia cosa che allo interesso del publico per lo particolare non si possa far pregiudicio [i] e la publica causa alla priuata preferire si debbia [k] onde il Marchese di Pescara di bo.me. mentre ch'ei era generale dello Imperatore essendo prouocato a Duello da Monsignor Vandanesio pretendendo che gli hauesse mancato di fede nella presa di Como, nulla respose e fu giudicato che saluo fusse il suo honore; & meno possono esser chiamati per querela nata per causa d'amministrare il suo officio [l] perche non è ingiuria quella che dal magistrato peruiene, ma bene possono esser chiamati

f vt per doct. in l. j. ff. de eo cui man. est iurisd.

g Bart. in l. vni. nu. 14. C. de muli. lib. x.

h l. pars litterarum. ff. de iud. l. ij. & ibi doct. ff. de in ius uoc.

i l. ius publicum ff. de pact.

k Doct. in. l. j. ff. sol. matri.

l l. nec magistratibus. ff. de iniur.

chiamati, finito l'officio s'alcuna cosa come priuati ad ingiuria d'alcuno hauessero fatto, oltra il suo officio non spettante alla amministratione di quello [m] Quei ch'hanno dignità con amministratione perpetua, sono l'Imperatore i Re, i Duchi, i Marchesi, & i Conti, la dignità dello Imperatore innanti a Giulio Cesare non era perpetua, perche era Imperatore colui ch'era fatto capitano generale di guerra, ma Cesare mentre ch'era Imperatore cioè capitan generale nella espeditione di Franza, la signoria di Roma occupando & de tutti i suoi stati, questa dignità cominciò ad esser perpetua, in coloro ch'erano eletti a quel principato, onde ogni Imperatore come suo successore si nomina Cesare ancora, la dignità de i Re e di tutte l'altre antiquißima come si legge appresso di Giustino e di Trogo Pompeio delli antiquißimi et potentißimi Re de gli Assirii, & de i Sciti & d'altre che possedeuano grandißimi regni; & Giulio Cesare doppo che occupata la republica fu signore del tutto recusò d'esser creato Re da Marc'antonio consolo che con decreto del Senato & del popolo per causa di maggiore honore gli uolse offerir la corona; & ciò recusar uolse per fuggire l'odio & l'inuidia che tal dignità gli poteua causare si come scriuono Suetonio & Plutarcho dalla qual cosa comprender si può che quel nome di Re era di molto piu honore che quello d'Imperatore non era; ma le sue forze & quelle

m Bart. in. l. si quis in tantum nu. 17. C. Vnde ui.

de i suoi Successori & la grandezza de i regni per loro acquistati & l'infinite prouincie non solamente di Europa, ma dell'Asia & dell'Africa che dominauano fece che sopra di tutti i Re fusse istimato colui ch'ascendeua a cosi grandißimo Imperio, & ch'era Imperatore creato; & questo e raggioneuole che hauendosi le dignità & gli honori da i stati & delle Signorie che si possedano n che colui sia hauuto in piu dignità et honore che maggiore, e piu nobile stato possede; onde non hauēdo l'Imperatore d'hoggi di tanto dominio, ma esseudo solamente per titol d'Imperio Re di Germania, laquale per esser diuisa in piu signorie fa ch'ei non sia piu potente d'un Re, anzi meno potente se non ha regni hereditarii & proprii, si come Carlo Quinto Imperatore haueua, io estimo ch'ei non potesse un Re come a se inferiore recusare in Duello; perche inferiore non e colui ad un'altro che per potenza di stato, et grandezza de suddeti con forze uguale puo con esso far guerra, e il nome di Duca hebbe principio da Longino mandato da Giustino Imperatore figliuolo di Giustiniano al gouerno d'Italia, facēdo in tutte le città di qualche momento capi, iquali chiamò Duchi, questi non eran perpetui, ma in ciascuno anno per lui che staua in Rauenna sotto nome di esarco eran mutati. Dopo lui i Longobardi che occuporno l'Italia non uolendo creare dopo la morte di Clefi altro Re in molte terre et citta gli creorno

n ut per Bar. in n.j.in fin. C. de digni.lib.xij.

perpetui

perpetui; Da questi è manifesto ch'el nome di Duca & la dignità sua hebbe il principio; si come i nomi & di Marchese et di Conte da i Francesi dapoi che Carlo Magno lor Re hebbe discacciato i Longobardi & però il dominio d'Italia hebber l'origine, il che tutto nelle historie di quei tempi si legge, la onde appare ch'un Duca, un Marchese & un Conte, essendo questi titoli imposti per uno effetto medesimo da gente diuerse, ma da ciascuna, secondo il suo uso non esser l'uno piu degno dell'altro, ma si deè risguardare alla qualità del lor stato, dalquale secondo la nobiltà sua riceuan l'honore; Poniamo caso ch'un fusse solo signore di Fiandra, ch'a il titol di Conte, nella quale si contiene molte città nobilißime per potenza & ricchezza, & prouocasse a Duello uno di quei Signori che sono in Lunigiana, o in Lombardia che solo signoreggiano a un picciol Castello sotto titolo di Marchese, non solo questo marchese per disugualianza di dignità ricusar non potrebbe il Conte di Fiandra, Ma il Conte di Fiandra se prouocato fusse da lui rifutar lo potrebbe per l'antedetta raggione, & meno un Conte tale potria esser ricusato da un Duca, conciosia che per potenza & per grandezza di stato & nobiltà inferior non saria ad alcun Duca d'Italia; non molto tempo è ch'el stato di Sauoia, e il stato d'Vrbino poßeduti erano sotto titol di Conte, onde se in quel tempo alcuno di queili Conti hauesse

chiamato alcuno Duca a Duello con qual raggione eſser ricuſato poteua, ſe di ſtato & nobiltà era ciaſcuno di loro uguale ad un Duca, ſi come poſcia furono creati; per laqual raggione questi tal conti refutare potrebbeno un'altro conte ma di picciolo & ignobil caſtello, & tanto piu quanto che lo riconoſceſse in feudo da un Duca, o da altro ſignore, conciofia che quei Conti habbino ancora de i Conti ſimili ſudditi loro & questi rifutar non potrebbero un gentilhuomo priuato perche nõ molto ſuperiori d'honore ad un nobil priuato di patria nobile giudicare ſi deano, perche ſi ricerca in queſto che la diſugualità ſia ſignalata & di gran differenza, perche le perſone non ponno eſsere al tutto pari d'honore & d'una conditione medeſima & un nobile di mediocre fortuna in nobil patria non e riputato inferiore d'honore ad uno primato padrone d'uno ignobil Caſtello [o] altri per cognitione di ciò hanno riſguardo a i gradi delle dignità [p] i quali ſon quattro [q] ſecondo le leggi, il primo è de i ſuperilluſtri che tanto è a dire come hoggi Illuſtriſsimi, il ſecondo e delli Illuſtri, il terzo de i Spettabili, e il quarto de i clariſsimi nel primo de i ſuperilluſtri pongono i noſtri dottori [r] lo Imperatore e i Re che non riconoſcano ſuperiore, nel ſecondo de gli Illuſtri i Re che d'altrui ſono infeudati del Regno e quei Duchi che ſuperiori non hãno nel terzo de i ſpettabili gli altri Duchi che d'altrui riconoſcono

o Bart. in l. vni. C. de Ale. prim. lib. xj.
p ut per Alcia. cap. 32. de ſing. certa.
q Doct. in l. j. de eo cui mãda. eſt iuriſd.
r in. d. l. j. & Alci. d. c. 32.

noſcono il ſtato & i Marcheſi & i Conti, nel quar to de i clariſsimi pongono quei Conti che ſono crea ti da queſti, onde conchiudano ch'uno di grado in- feriore non poſsi un'altro di ſuperior grado pro- uocare a Duello; Ma poniamo il caſo ch'un Conte, o Marcheſe del grado de i ſpettabili che non ricono ſceſſe altro per ſuperiore che lo Imperatore ſi co- me un Duca del grado medeſimo, il quale fuſſe Du ca d'un nobiliſsimo & potentiſsimo ſtato & quel Marcheſe, o conte ſolo una mediocre città poſſe- deſſe, o alcuni ignobil caſtelli, & che quel Mar- cheſe, o Conte prouocaſſe quel Duca à Duello, ne gar non potiamo che per diſugualianza di conditio- ne quel Duca riffutar non poteſſe di combattere con quel Conte, o Marcheſe non oſtante che tutti ſiano del grado medeſimo, & come un Conte di grandiſsimo ſtato (come habbiamo detto di ſopra) potrebbe ricuſare un ſuddetto Marcheſe quantunq; ch'amendua ſiano del grado medeſimo; oltra ch'hog gidi i Conti fatti da i Duchi & dell'ultimo grado per conſuetudine ſono & per l'uſo commune hono- rati del grado d'Illuſtre, & gli altri tutti & Duchi & Marcheſi ſono chiamati Illuſtriſsimi & non ſolo loro ma quei anchora che deſcendan da loro et della caſata medeſma, anchor che ad un ſolo di loro per prerogatiua d'età il ſtato appartenga, onde non ſa- ria raggioneuole ch'uno di queſti Illuſtriſsimi ch'ha ſtato di pocca portata, o che non n'ha d'alcuna ma-

niera potesse prouocare un Duca grandißimo & ch'ei per disugualianza ricusar non potesse apparendo la disugualità troppo euidente, & a questo io aggiungo ch'hoggidi à ciascuno d'infima & abieta fortuna è dato titolo di Magnifico del quale gia s'honorauano i Re come fede ne fa la inscrittione sopra la sepoltura di Ruggiero della casa de Normandi Re di Napoli & di Sicilia, posta nella chiesa maggior di Monreale in Sicilia doue quel Re potentißimo & chiarißimo per molte uittorie & per mare & per terra, non è con altro titolo honorato che con questo che dice, Magnificus Rex Roggerius, senza altro dire, la onde à me pare che non si debbia fare argomento per conoscere la parita che si ricerca in questo Duello da questi titoli & gradi che si sono mutati & che si mutano per successo di tempo secondo il parere de gli huomini ma dalla qualità del stato, il quale secondo la sua grandezza & nobiltà fa piu & meno honorato & degno uno di questi signori, altrimenti seguirebbe questo inconueniente che non solo un minimo signore ma un priuato gentilhuomo potesse un Re prouocare à Duello, il che non è raggioneuole;

DELLE ECCETTIONI PER le quali l'Attore & prouocatore per rispetto della sua persona puo essere ricusato in Duello. Cap. 13.

ANCHORA che il prouocatore fusse di conditio=

ditione & dignità uguale al prouocato nel modo che disopra habbiamo conchiuso niente dimeno se per alcuno delitto per sua colpa commesso ei sia macchiato d'infamia si come da i giudicij & tribunali ciuili debbe esser ribattuto [a] cosi nonmerita d'essere admesso come colui che non è intiero d'honore à fare la proua in Duello, si come saria s'ei fusse micidiale, o assassino, o ladro [b] ouero s'ei d'alcuna dignità & ufficio per cosa uergognosa fusse stato rimosso [c], o s'ei apostatà fusse cioè usito di qualche religione come sono questi sfrattati; [d], o s'ei hauesse essercitato il ruffianesimo [e], o commesso delitto contra la disciplina militare essendo stato fugitiuo, o mutinatore, o traditore, o casso uituperosamente, o fatto spia doppia, o altra cosa prohibita a soldati: [f], o essendo stato preso & hauendo facultà di ritornare non sia ritornato, per la qual cosa e detto transfuga [g], o uero ch'ei hauesse dato alcuna fortezza in mano de nimici a patto con rendersi senza licenza di quello, dal quale gli era la custodia commessa, non essendo cosa permessa ma capitalmente punita [h] & come chiaramente dimostra Liuio [i] con l'essempio di L. Pinario posto da Marcello consolo alla guardia d'Enna in Sicilia; ilquale essendo ricerco d'abandonare quel presidio rispose ch'era stato eletto alla guardia di quel luogo dal capitano suo signore & da lui haueua hauuto le chiaui delle porte, & la guardia della roccha, le quai cose ei non pos=

a l.uni.C.de infa.lib.x.l.criminis C.qui accus. non pos.
b ut in ti.de his qui not. infam.
c l.ij.ff.de sena.
d iiij.q.j.c.j. & ij.vi.q.j.c.infa.
e l. athletas ff. de his qui not. infa.
f ut in l.ij.ff.de re mili.
g l.non omnes §.qui captus ff. de re mili. l. post liminium. §.transfuga. & l.si captiuus ff. de cap.&postli.
h Ang.in l.metũ ff.quod met. cau.
i Liu.li.4.dec.4.

possedeua ne secondo il suo arbitro ne de gli ennesi, ma di colui, ilquale gli e l'haueua commesso & che appresso i Romani era cosa degna di morte, il partirsi dal commesso presidio, ne era lecito anchora a i padri per cagione de i proprij figliuoli, oltra cio ch'el consolo Marcello era uicino, per tanto mandassero à ricercar quello, nella cui podestà era tutta la cosa; l'essempio di costui nell'età nostra osseruò con lode di molta constanza il Signor Pirrho Stipiciano Colonna, il quale quãtunq; nell'ossidione di Carignano fusse da ogni necessità astretto, nõ però uolse concludere alcuno accordo cõ francesi che prima dal Marchese del uasto capitan generale non ricercasse per littere & messi, o soccorso, o licenza d'accordarsi; similmente s'el prouocatore prima da un'altro fusse stato uinto in Duello giustamente si puo riccusare & questa è commune sentenza de tutti i Scrittori di questa materia, conciosia che questo tale sia per calumniatore conuinto & resti machiato d'Infamia perpetua [k] per la quale dalla legge istessa senza altro à fare gli è tolto l'honore [l] & anchora che un condennato per causa di calonnia un'altra uolta possi essere udito in noua querela d'accusa quando sia per uendicare la propria ingiuria, o de suoi [m] & che questo caso douesse parere il medesimo, nondimeno questa sentenza legale non è admessa d'alcuno di questa professione d'honore, della qual differenza crederò che questa sia la ragione

[k] l. athletas §. calumniator ff. de his qui not. infam.

[l] Bar. in l. infamia C. de decur. li. xj. Rom. cõs. 506.

[m] l. qui iudicio ff. de accus. d. l. athletas in fin.

gione, anchora che ella non sia stata addutta d'alcuno perche l'honore essendo della uittoria il premio, il prouocato non consequirebbe della uittoria alcun premio uincendo un tale già priuo d'honore, & ei potrebbe perdere il suo, & cosi il guadagno & la perdita non andarebbe, del pari, si come nel capitolo decimo habbiamo gia dettò, eccetto s'ei non fosse restituito alla fama & honore, la qual cosa il Papa & lo Imperatore solamente puo fare & non ad altro Prencipe inferiore è permesso [n] onde i presi et uinti in Duello et e due uincitore donati al signore del cãpo ouero ad altro Signore, il qual poscia gli restituisca all'honore, legitimamente restituite nõ sono, & contra di loro si puo oporre questa eccettione d'Infamia, purche il prouocato non sia suddito del signore, dal quale il prouocatore habbia la restitutione ottenuta percio che non potrebbe allegare che la restitutione del suo signore, al quale è obligato obedire sia nulla [o] & perche si puo dubitare s'uno ch'habbia commesso qualch'uno de i sopradetti delitti si debbia reputare per infame senza ch'ei sia per sentenza di giudice dechiarato per tale, è da sapere che subito ch'alcuno ha commesso cosa dalla legge uietata che dalla istessa raggione senza altro misterio di giudice è hauuto per tale [p] & per infame si deè rifutare purche cio sia manifesto & che si possa prouare per alcun modo legitimo fuori che per contumatia la quale essendo confeßione fittitia

n Bar. Bal. Ang. Imo. in l. infamem. ff. de pub. iud. Bar. in l. j. §. pen. ff. de postul.

o Bar. in l. generalis C. de senten. pas. Aret. in §. ex quibusdã in fin. instit. de pœ. tem. lit.

p Bar. in l. j. nu. 3. ff. de his qui no. infa.

et non uera nõ recca infamia a un bãdito per quella q Ma si debbe aduertire che queste eccettioni se debbano oppore innãti che la querela sia contestata, ꝑche dapoi nõ si possono oppore [r] perche per quella si uiene ad approuare la ꝑsona del prouocatore & attore per habile [s] onde per la mentita essendo contestà la querela [t] Sel mentito prouoca il mentitore à Duello, dal mentitore prouocato non si potra oppore contra el mentito prouocatore alcuna eccettione d'Infamia; la onde io crederei che fusse ben fatto quando se desse mentita ad alcuno che per qualche sua infamia meritasse repulsa in Duello di dar la mentita in questa forma in cartello cioè non con animo d'hauere à contestare querela con uoi se non in quanto che dall'honor mio sarò astretto di fare hauete mentito & mentete. Questa simil protesta si usa di fare da i Rei respondendo à i libelli de gli Attori dinanzi à i tribunali ciuili, per la quale si salua la maggiore del Reo di potere poscia allegare simile eccettioni d'infamia & altre che proporre si deono innanzi alla cõtestation della lite [u] et questo ch'è detto che queste eccettioni non si ponno allegare dopo che la querela è contestata non ha luogo s'el prouocato ne sia stato prima ignorante, & che dapoi à sua notitia peruenghi alcuna di queste eccettioni, ouero che doppo la contestatione siano di nouo soggiunte [x] & è da sapere che quando s'oppone alcuna di queste eccettioni, non basta che generalmente

s'opon=

q Bar. in l. ictus fustium n. 8. ff. de his qui no. infa.

r Bar. in l. fin. n. 5. ff. pro suo.

s Bar. in l. quidam consulebant nu. 9. ff. de re iud.

t Aret. & Ias. in l. si quis extraneus ff. de aqui. here.

u Bar. in l. j. nu. 15. C. de litis contest.

x Aret. in §. appellatur nu. 36. insti. de excep.

s'opponga ma si deè specificamente proporre allegando la causa[y].

y Iaſ. in l. titiæ textores ff. de lega.j.

DE I BASTARDI. Cap. 14.

E' reuocato in dubio da tutti i scrittori se i bastardi põno essere ricusati in Duello, come quei che sono notati d'infamia[a] il che non ostante tutti affermano di commune parere che rifutar non si possano come che tale eccettione non sia raggioneuole se loro siano ualorosi per altro, perche sono admessi per consuetudine ad esercitar la militia; La qual sentenza tanto piu io istimo che uerissima sia quanto piu ch'à me pare contra il parere de gli altri esser manifesto ch'essi non siano dalle leggi d'alcuna infamia notati, & questo si proua, conciosia che i Bastardi si poteuano creare dell'ordine de i decurioni[b] dalche si conosche che non sono reputati infami, percioche à quel ordine come di dignità non si poteua eleggere alcuno di nome infame[c] & perche non è di ragione che la colpa de i padri poßi far pregiudicio à i figliuoli[d] & macchiare la uirtù loro; la onde Frãcesco Sforza figliuolo bastardo di sforza Attendolo che dipoi col Valore dell'armi acquistò à se & à suoi successori il Ducato di Milano quando superò l'esercito de Venetiani capitanato da Micheletto Attendolo sotto carauagio secondo che riferisse il Macchiauello nel libro sexto delle sue historie giustamen

a Bal. in l.j. de iu.au.annu.

b l.ſpurij ff. de decu.

c l.eos ff. de de. l.infamia C.eo. tit.lib.x.

d crimen ff.de pœn.

te ripreſe un proueditore de Venetiani preſo et con duttoli innanzi che con parole inſolente dette in abſenza di lui lo haueua nominato baſtardo, dicendoli che ſi marauigliaua ch'un'huomo di quella prudenza è grauità di che uoleua egli eſſer tenuto fuſſe caduto in tanto errore di parlar ſi uilmente di coloro che non lo meritauano, perche quanto appartenea alle coſe che quello gli haueua improuerate che nõ ſapeua quello che Sforza ſuo padre s'haueſſe con madonna Lucia ſua madre operato perche nõ u'era, è non haueua potuto à i loro modi del congiungerſi prouedere talmente che di quello che ſi faceſſero ei non credeua potere biaſimo, o lode riportare, ma che ſapeua bene che di quello che haueua hauuto ad operare egli, s'era gouernato in modo che niuno lo poteua riprendere di che egli & il ſuo Senato ne poteuano fare freſca & uera teſtimonianza confortandolo ad eſſere per l'auenire piu modeſto nel parlare queſto eſempio di coſe uirtuoſo & felice Capitano, & Prencipe come nell'hiſtorie ſi legge ci deurebbe baſtare per dimoſtrare che i baſtardi non ſono da eſſere reputati per huomini uili, nondimeno accioche ſi conoſca che queſto difetto non mai ha impedito ne puo impedire che gli huomini in ogni età non ſiano acceſi & che non aſcendino à qualunque grado di dignità io adurrò l'eſſempio di Romulo ancora, che fu fondatore dell'Imperio di Roma, e il qual fu baſtardo & di Seruio Tullio uno de i ſuoi ſucceſſori

nel

nel regno, come rifferisse Plutarco, nato d'Ocrisia e d'incognito padre i quali furono di gloria chiarißimi similmente Timotheo Capitano de gli Atheniesi come Atheneo è, il Suida ci attesta, & Themistocle secondo Plutarco furono bastardi & Hierone Siracusano quantunque fusse bastardo & nato di cittadino priuato per le sue uirtù fu fatto Capitan generale da tutti i Siciliani contra Carthaginesi, & essendogli felicemente successa la guerra fu fatto Re, e nell'età piu moderna Santi Bentiuoglio anchora che fusse figliuolo bastardo di Hercole fu posto al gouerno di Bologna doue con tanta prudenza si gouernò, & con tanto ualore che doue i soi maggiori erano stati tutti da i loro nemici ammazzati egli è, pacificamente uisse & honoratißimamente morì e con la beneuolenza di soi cittadini confermò il principato di quella città nella sua casa & il Conte Brandolino Capitano tanto celebrato nell'historie del Biondo del Sabelico, del Corio & de gli altri padre di Tiberto & di Cecco ancor loro Capitani famosi & questo bisauolo del Signor Guido Conte di Val de Marino hoggidi Signore di molto ualore et quell'altro bisauolo de i Brandolini da Bagnacauallo gētilhuomini uirtuosi, et d'honore fu anch'egli bastardo di Guido Brandolino; & de i molti esempij che si potrebbero addure de i bastardi che in ogni tempo sono stati uirtuosi in ogni maniera d'attione & ascesi a grandißima altezza

 d'honore

d'honore sol n'addurò uno che nell'età nostra habbian uisto di Giulio de' Medici, ilquale quantunque alcuni auditori di rota hauessero con lungo processo cancellato questo diffetto quando egli fatto fu Cardinale fu nondimeno figliuolo poco legitimo di Giuliano de' Medici, & creato a Sommo Pontefice & detto Papa Clemente settimo, dalla qual cosa conoscer si puo che i bastardi come habili ad ascẽdere ad ogni grado d'honore non si possono ricusare in Duello.

DELLE QVALITA NECESSARIE nel Cartello. Cap. 15.

ESSENDOSI trattato di sopra di quelle cose che sono preparatorie al Duello, hora del cartel parlaremo, il quale essendo in uece di libello che si fa ne gli altri giudicij, & perciò il fondamento della querela [a] egli è necessario per uolere uenire al Duello [b] il cartello adunque è una breue scrittura fatta dallo Attore & dal Reo che la loro intentione contiene & ch'è necessaria per diffendere, o reacquistare l'honore, il qual cartello deè esser breue [c] perche nelle molte parole si puo facilmente peccare, & dare al nemico materia di poter cauillare [d] uuole esser modesto perche parlare dello auuersario & dir uillanie è a scritto a mala natura & a mala creanza & è ufficio piu d'huomo maligno,

a ca. quoniam de probatio.
b In auct. offeratur C. de litis contest.
c l. ampliorem §. in refutatorijs C. de appel.
d Distin. 13. c. si rector.

ligno, & uile che di caualliero d'honore; uuole esser chiaro & concludente accioche lo auuersario poßi deliberare s'egli habbia da cedere ouer da contendere [e] & che dalla conclusione si poßi formare una certa sentenza la qual deè esser formata conforme al cartello, [f] & perciò si deè narrare il fatto con pure semplice & schiette parole, dal quale risulti una causa certa, per la quale l'huomo giustamente si moua al risentirsi per conto d'honore secondo che i nostri dottori insegnano di formare i libelli, [g] & per tanto anchora si deè nel cartello specificare l'ingiuria con isprimere il luogo & il tempo [h] cioè in qual modo doue & quando fu fatta [i] accioche il prouocato poßi prouare la sua innocenza, quando non fusse uera, l'ingiuria prouando esser stato, altroue in quel tẽpo con legittime proue doue che non haueria luogo il Duello admettendosi solamente in sußidio & è necessario di porui il nome di chi scriue & di colui alquale si scriue [k] per che senza queste due persone Attore & Reo non procede il Duello, le qual persone deano essere espresse per due demonstratione del loro cognome & della lor patria, accioche si rendano certe, eccetto se non fossero nomi singulari che la persona facessero certa [l] come è a dire cirpellone tartaglia, Mannabarile Mustarda Broilo Biordo buldrino, & simili i quali già furno huomini signalati & Capitani di guerra nelle Historie nomati; & si deè

e l.j.& ibi doc. ff.de eden.

f l.ut fundus ff. com. diuid.l.fi. C. de fideicom. liber.

g Aret. & Iaso. in §. omniũ aũt instit.de actio.

h Bar.in l.prætor edixit ff. de iniur.& in l. iniuriarum ff. eo. titu.

i Vt in l. libellorum ff. de accusa.

K l.in tribus ff. de iudi.

l Bar. in l.libellorum n.17. ff. de accus.

porui la data del luogo, acciò ſi ſapia doue indrizzar la riſpoſta, & ui deè eſſer poſta la data del giorno, del meſe, & dell'anno, accioche ci ſapia quando comenza il giudicio, & quando finiſca [m] conciosia che l'inſtanza di queſto duri ſei meſi, & che ſi ſapia i tempi che alle riſpoſte ſi danno [n] ui ſi deè porre la ſottoſcrittione, di teſtimoni, conciosia ch'ogni ſcrittura corroborare ſi debba con la lor fede [o] acccioche ſe ſi negaſſe alcuna coſa che contenuta ui foſſe ſe ne poßi far fede, & perciò ſi debbe cercare che i teſtimoni ſottoſcriti ſiano perſone di grado, accio ſiano d'ogni eccettioni maggiori & queſto è quanto che ſi richiede in ogni cartello ſecondo che ſi uede nelle forme ſequente.

m Vt in l. properandum C. de iudi.

n §. ſuſcepto ĩ auct. de exhib. reis.

o l. ſcripturas C. qui potio. in pig. hab.

FORMA DEL CARTELLO DELlo Attore per ingiuria di fatti. Cap. 16.

N. ESSENDO io ſtato da uoi ſuperchieuolmente con un baſtone percoſſo in Roma del proßimo meſe paſſato, & con mal modo di drieto non mi guardando da uoi & ſotto la pace, ui dico che hauete fatto triſtamente & malamente & da traditore & uil caualliero, et che ui uoglio prouare che ſete tale & che triſtamente & malamente hauete operato; onde io a queſto effetto ui mandò tre patenti di campi liberi, & ſicuri a tutto tranſito ſi come uedrete nelle copie qui anneſſe, accioche ne

faccia=

facciate elettione di uno, doue & nel giorno in quel le prefisso con l'arme di uostra elettione secondo il stile di caualleria ui uoglio prouare quanto ch'io ho detto di sopra, aspetto adunque da uoi risoluta risposta in Bologna doue io sarò, o mio legitimo procuratore per tempo di giorni quaranta dalla publicatione di questo nel qual tempo non hauendo uostra risposta procederò contro di uoi in tutto quello che per stile di caualleria mi sarà concesso per fare manifesto al mondo la uostra tristitia, le patenti originali sono in mano di N. mio legitimo procuratore, il quale ne dara una a uoi ouero a uostro legitimo procuratore; non occorrendomi altro che dire di Bologna il 22. di Luglio. M. D. LIX.

Io. N. Affermo quanto di sopra si contiene.
Io. N. fui presente a quanto di sopra si contiene
Io. N. fui presente
Io. N. fui presente

FORMA DEL CARTELLO dello Attore per ingiuria di parole. Capitolo. 17.

N. Io ho uisto un uostro cartello affisso in Roma sotto la data di Bologna delli 10. del presente, il quale conclude che di quello ch'io ho det-

to, o scritto al Signor N. d'hauermi uoi mancato di fede cercando uoi d'offendermi sotto la pace ch'è intra di noi, ch'io ho mentito & che diffenderete il uostro honore sostenendo questa mentita con l'armi, onde io ui mando tre patenti di campi sicuri & liberi a tutto transito come qui dissotto uedrete delle quali l'originali sono in mano di N. mio legitimo procuratore, accioche, o uoi o uostro legitimo procuratore ne potiate fare elettione di uno; doue & nel giorno in quella patente, che uoi elegerete, determinato, con l'arme che uoi portarete da gentilhuomo & soldato ui prouarò ch'io non ho mentito ne mento, aspettando risposta da uoi qui in Roma doue io, o mio legittimo procuratore, serò per spatio di giorni 40. nel quale non hauendo risposta da uoi io procedero contra di uoi secondo che si richiederà al mio honore, è alla uostra infamia per il stile dell'armi. Di Roma alli 25. di Luglio. M. D. LIX.

Io. N. affermo quanto di sopra si contiene.

DELLA AFFISSIONE ET PVBLICATIONE DEL CARTELLO. Cap. 18.

a l.de uno quoque ff. de re iudi.

L'AFFISSIONE de i cartelli è in uece di citatione che si ricerca di fare allo auuersario in tutti i giudicij, [a] & perche quando sicuro non è lo andare

dare ad uno inimico, o in luogo ſoſpetto per ſe, è giudicato che ſia meno ſicuro per il ſuo mandatario [b] & la legge permete in queſto caſo che ſi poſſi lo auuerſario citare per editto [c] come anchora quando egli è uagabondo, ouero che ſtia aſcoſto accioche la citatione meno a ſua notitia peruenga, [d] Coſi anchora in queſto caſo doue ſi deè preſuporre che ſia graue inimicitia intra il prouocatore & prouocato al Duello, & che uno, o ſuo mandatario debbia giuſtamente temere di non eſſere offeſo dall'altro ſolamente lo eſſere affiſſo, & publicato il cartello da uno contra dell'altro ſenza perſonalmente richiederlo è coſa legitima, & dalla legge permeſſa; ſi come la citatione per publico editto è in tal caſo conceſſa; ma affiger ſi debbe in luoghi publici come ſu le piazze, ſu le porte di chieſe, [e] & doue ſi ſogliano conuenire le genti, talche uerisimilmente poßi uenire a notitia, d'ogniuno per modo di coſa notoria; [f] maßime affiger ſi deè in quel luogo doue lo auuerſario ha l'habitatione, o è ſolito di conuerſare [g] queſta affißione induce notitia appreſſo d'ogn'uno & è reputata dalla legge come citatione ſolenne [h] & è corroborata dall'uſo, perciò lo auuerſario per preſuntione di legge, non ne puo pretendere giuſta ignoranza [i].

b Alex. in l. recuſare §. ſi quis alio ff. ad treb. l. de ætate ff. eod. titu.

c Bar. ad reprimen. in ver. edictum nu. 3.

d Bar. in d. ver. edictum.

e Bar. ibidem in ver. publicè.

f Bal. in l. ſi accuſatoribus co. ſi. de accuſa.

g Bald. in l. ut perfectius C. de anna. ex.

h Alex. in add. ad Bar. in l. j. §. preſides in add. magna.

i in l. ſi tutor C. de peri. tut. ibi Bal.

SE LO ATTORE SI POSSA pentire doppo ch'ei ha offerto il Duello. Cap. 19

DOPPO che lo Attore ha affisso & publicato il cartello è obligato a persistere & persequire il Duello uolendo il Reo, ne puo pentirsi se non rimane infamato [a] perche la affißione essendo in uece di citatione questa fà che integro non sia il negotio cioè nel suo esser di prima [b] & quando la cosa non è nel stato primiero poscia non puo lo Attore dalla lite desistere, [c] & lo accusatore pentendosi, e non persequendo l'acusa alla pena di calunniatore è tenuto [d] perciò con grandißimo dishonore restaria sei si pentesse di persequire il Duello già offerto da lui [e].

a Vt per Bar. in l. quæsitum ff. ad turpi.
b Doct. in cap. gratum de resc.
c Host. in titu. de lib. obla. §. vtrum post.
d Bar. i d. l. quæsitum.
e Afflic. in c. j. §. si quis hominem 58. de pace ten. in vs. fe.

S'EL CARTELLO SI PVO emendare o mutare. Cap. 20.

EMENDARE è un correggere & resecare le cose superflue & mutar le parole remanendo ferma la prima sentenza & dechiarare le cose oscure; [a] se tale emendatione consiste circa le cose sostantiali del cartello come è che si ricerca di esprimere in esso il luogo, l'anno, & il mese; dell'ingiuria commessa & opposta come di sopra nel capitolo quintodecimo habbiamo narrato, anchora

a Bar. in l. edita nume. j. C. de eden.

che

che simil diffetto ne i giudicij ordinarij renda nullo il libello, anchor che la parte niente opponesse, & perciò non si poßi sopra di ciò emendare doppo ch'è contestata la lite[b] nientedimeno in querela d'honore doue le cauillationi resecare si deuonno, non crederei che simile emenda si douesse per alcun tempo uietare, percioche non resultarebbe ad honore di colui, a cui fusse data facultà di potere sempre giustificarsi per la gionta del tempo & del luogo con prouare per altra uia che per il Duello che fusse stato in quel tempo in altro luogo & che perciò non potesse esser stata da lui fatta la ingiuria[c] non si giustificasse con tal uia, & non si uolesse giustificare ancora per uia del Duello, & consultare al suo honore, percioche si monstrarebbe colpeuole & dishonorato, benche sempre habbia giusta causa di ricusare il Duello insino a tanto che fatta non sia cotale agiunta del luogo, & del tempo sostantial nel cartello, accioche poßi il prouocato prouare la sua innocenza per altro modo che per quel del Duello, il quale ne offerire ne accettare si deè se non in susidio dell'altre legitime proue come altre uolte si è detto di sopra; ma se si fa la emenda circa la querela, s'ella risguarda la querela proposta, & che dipenda da quella si permette di fare, ma non s'ella compresa non sia sotto di quella prima, perche non saria emendare il cartello ma proporre noua querela[d] che

non

b Bar. ibidem.

c Vt per Pom. in addi. ad Bart. in litera c. in l. edita. C. de edē.

d Bart. ibidem nu. 6.

non si puo fare, se lo Attore non rinontia alla prima [e] & questo risulta ad infamia come è detto nel precedente capitolo, per la qual cosa anchora nel nostro caso non deè eßer permesso di mutare il cartello, perche lassando lo Attore la prima querela, & proponendo una noua cascarebbe nella pena di calunniatore come è sentenza di Bartolo nostro primario dottore [f].

e Doct. in d. l. edita.

f Bar. in d. l. edita nu. 12.

QVELLO CHE LO ATTORE deè fare non rispondendo il prouocato al cartello. Cap. 21.

S'EI prouocato intra el termine dallo Attore aßignato non risponde al cartello egli resta infame, percioche ne i maleficij opposti la sola citatione & oblation del libello da infamia di fatto [a], & perche di deffendere il suo honore mancando ei da indicio della sua conscienza macchiata, & ch'ei sia uile & poltrone, & simile si deè reputare ad un desertor di militia [b] & percio come tale essendo soldato si deuria disgradare dallo esercitio dell'armi, & d'ogni honore [c]. La onde lo Attore & prouocatore del Duello passato il tempo al prouocato aßignato per rispondergli, & accettar il Duello non rispondendogli deè per un suo manifesto alla uniuersità degli huomini indrito publicare tal fatto, & informare il mondo di tutto il successo, acciochè ogniuno

a Bar. in l. in pecuniariis C. de req. reis.

b Glo. in l. omne delictum ff. de re mili.

c l. 2. ff. de infa.

ogniuno faccia giuditio d'amendui, & come manca dallo auuersario di uenire al cimento dell'armi manifesto argomento della sua tristitia, & uiltà, & della conscienza lesa, & che teme il secreto giuditio di Dio; percioche di ragione tal sua contumacia in non rispondere si deè interpretare in totale suo pregiuditio [d] & questo basta per dishonorare lo auuersario. Altri hanno usato nel cartello, & nel mandare le patenti de i campi di dire, & non rispondendo uoi, o non me accettando alcuna. Io ui protesto, & notifico ch'io accetto & ho per accettata la tale, & poscia comparendo al campo nel giorno in quella prefisso accusano la contumacia dello auuersario, & sopra di ciò ne fanno fare sentenza per il Signore del campo condennando lo auuersario per conuinto & confesso, il che io approuo; perche non essendo per alcuna risposta contestata la querela innanti di detta contestatione, in cause d'infamia non si puo per sentenza alcun condennare; [e] oltre che non hauendo lo auuersario consentito in tal giudice, il quale non ha giurisditione sopra di lui [f] la sentenza uerebbe ad esser nulla come data da giudice incompetente. [g] Onde se lo auuersario suddito fosse di quel Signore di cui la patente fosse stata eletta come di sopra pensarei. Che ciò non douesse procedere; percioche non puo alcuno sutterfurgere il suo giuditio ordinario, & per ciò si debbono riguardare i Signori di non fare tale

d Bar. in l. quã diu nu. 5. ff. de acqui. hær.

e Bart. in l. absentẽ ff. de pœu.

f l. fin. ff. de iurisd. om. iud.

g l. j. C. si a non com. iud.

ſentenze contra di chi non ha accettato il ſuo campo; Imperoche & i giudici ſi deano riguardare dal non fare nullità; accioche le loro ſentenze reprouate non ſiano. Onde io giudicaua che foſſe ben fatto quando ch'el Conte Alfonſo Calcagnino uirtuoſo Signore, & di Eccellente giudicio ricuſaua di fare ſimil ſentenza in fauor d'un Spagnuolo che haueua in tal modo accettato un ſuo campo, non eſſendo dal ſuo auuerſario ſtato accettato ne eſſendo comparſo anchor che altri Dottori fuſſero di parere contrario, altri rimedij di procedere in queſto caſo contra ſuoi auuerſarij dagli altri ſono narrati [h] che piu toſto erano ſu l'abuſo fondati che ſopra d'alcuna ragione, & che al di d'hoggi non ſono in alcuna oſſeruanza; perciò non ne farò altra mentione, baſtando di fare quanto ch'io ho detto di ſopra.

h Per Put. lib. 6.q.18. per Alcia. capit.15.de ſing.cer.

DEL TERMINE PER RISPONdere al cartello & per comparere al campo. Cap. 22.

IL Termine che debbe il prouocatore al prouocato aßignare per riſpondere al cartello, & accettar le patenti non deè eſſer meno di uinti giorni; percioche ſi procede nel Duello come ſi fà ne gli altri giudicij, & queſto ſpatio di tempo dalla legge commune è dato al Reo per fare la riſpoſta al libello dell'Attore [a], è uero che queſta dilatione di tempo

a Auct. offeratur C. de lit. cōteſt.§. reo illud quoq; in auc.de exhi.re.

po si potrebbe abbreuiare quando fusse aßignata da un giudice con cognitione di causa, [b] *ma ne i cartelli essendo dalla parte intimata senza commißione di giudice ragioneuolmente non si puotrebbe ridurre à minor spatio di quello, che la legge concede, si puo però piu longo tempo aßignare, concio sia cosa che questo spatio di tempo risulta in fauor dello Attore, s'el Reo non risponde, & egli possa à questo suo fauore renonciare,* [c] *è il termine che doppo la risposta, & accettatione del campo al prouocato si aßegna di comparere al campo per consuetudine è stato introdotto, che sia almeno di giorni 40. & chi meno n'assegna tanto piu si dimostra lontano dal uolere combattere; perche lo auuersario in cosi breue spatio non si puo prouedere, e in ordine porre di quello che gli fà necessario; Onde ch'escusar si potrebbe di non potere in cosi breue dilatione condursi; & è manifesto che questa iscusa sarebbe fondata sopra il giusto & honesto; conciosia cosa che l'Attore non potendo dal Reo, ma il Reo potendo dall'Attore esser chiamato à sua posta* [d] *egli puo hauere tanto tempo, quanto ch'ei uuole per prepararsi al combattere innanti che chiami lo auuersario al Duello, per la qual cosa è ragioneuole anchora che esso auuersario habbia questo termine di giorni quaranta per poter prepararsi, è à questo (essendo di consuetudine, la quale ha forza di legge)* [e] *non se gli deurebbe poter derogare*

per

b Bar. ibidem.

c l. si quis in cõscribendo C. de pactis.

d Vt toto titu. C. ut nemo inuitus.

e l. de quibus de legi.

per il uolere d'un solo, anchor che più longo termine si potesse aßignare, percioche questo sarebbe conforme alla ragione, & alla causa per la quale habbiamo già detto che questo termine è secondo, che apporta l'honesto.

DELLA INSTANZA IN CAVsa di Duello. Cap. 23.

PERCHE dalle lite sogliano nascere risse questioni & inimicitie mortali, per prouedere à questo disordine fu dalla legge Imperiale ordinato che ogni lite ciuile si douesse infra tre anni terminare et decidere, & le criminali intra il spatio di dua [a] il quale spatio di tempo da tutti è nominato la instanza, la quale in molti luoghi d'Italia per gli statuti à questo fine è fatta piu breue; con questo esempio la instanza nelle querele d'honore è stata dalla consuetudine al termine di sei mesi ridotta [b] la quale non incomenza prima che la querela contestata non sia [c] nel modo che piu dissoto diremo. La onde mentre che si disputa sopra di qualche cosa emergente, & d'alcuna eccettione innanti, che la querela sia contestata non corre la instanza; [d] ma doppo che contestata ella sia lo Attore, nel cui pregiudicio ella passa [e] debbe intra il spatio predetto fare quello ch'à lui s'appartiene per causa di uenirne ad un fine, cioè di mandare le patenti de i campi al prouocato,

a l.properandũ C.de iud.

b Pute.lib.j.c. 19.lib.6.q.2.

c d.l. properandum.

d Bald. in l. & post edictum §. j.ff.de iud.

e d.l.properandum.

cato, è alla battaglia inuitarlo, fingemo ch'uno ingiuriato co i fatti esponga in un suo cartello contra lo ingiuriatore ch'ei habbia malamente operato, & che cio prometta prouare con l'arme senza pero allhora mandargli le patenti de i campi, se lo ingiuriatore ciò niega & s'offerisca alla diffesa parato, in questo caso la querela è contestata, [f] & percio deè quello che si è obligato alla proua intra quel termine de sei mesi mandargli le patenti de i campi, e alla battaglia chiamarlo; come anchora deè fare uno che sia mentito da un'altro per parole d'ingiuria, conciosia cosa che per la mentita si contesti anchor la querela [g] & cio non facendo la instanza uienne ad esser perenta, ne piu è obligato il prouocato ad accettare il Duello, eccetto se dallo Attore non gli siano refatte le spese ch'ei ha prima patito, & questa è la ragione; perche dura, & perpetua l'attione, anchor che sia perenta la instanza [h].

f Bar. in l. j. nu. 6. C. de lit. con.

g Bal. in l. turpia. ff. de lega. j. Arc. Iaso. in l. si quis extraneus ff. de acqui. her.

h Bar. in l. fi. C. de fin. & li. exp. & in l. fin. nu. 3. C. si tut. uel cura. interue.

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.

DEL DVELLO

DI M. DARIO ATTENDOLO,

DOTTORE DI LEGGI,

DA BAGNACAVALLO:

LIBRO SECONDO.

Del Reo. Cap. I.

CHI SIA il Reo assai chiaramēte si conosce per quello ch'habbiamo dello Attore parlato per la regola de i contrarij essendo correlatiui l'Attore, et il Reo [a] ne uno possi stare senza dell'altro & perciò conosciuto ch'habbiamo qual sia l'Attore per necessaria consequenza ueniamo in cognitione del Reo, [b] il Reo adunque è quello ch'è prouocato al Duello & a cui son mandate le patenti de i campi [c] & quello ch'a in fauore la presuntione di legge, per la quale non è obligato a fare altra, proua [d] onde il mentitore a cui è rimprouerato qualche delitto è Reo del Duello, perche

a Ias. in l. sancimus nu.7. versicu.1. ex quo actor C. de iud.
b §.j. instit. de his qui sunt sui uel ali.iu.
c Bar. in l. libertus à patrono ff. de in ius voc.
d Bar. in l. 2. ff. de proba.

perche egli ha la presuntione di ragione per se di non lo hauere commesso [e] ne gli è necessaria la proua, & percio il Reo è quello à cui s'appartiene necessariamente il carico di diffendere, & di sostenere il suo honore; [f] Ma non perciò sempre che uno s'induce al Duello per diffender l'honore è Reo, ma solamente quello che uien prouocato al combattere, & come è notato di sopra; perche uno che sia stato percosso da un'altro anchor che come prouocato per diffendere & mantenere il suo honore s'induca à combattere non perciò è Reo, ma serà Attore del Duello & l'altro sosterrà le parti di Reo, anchora ch'ei sia l'Attore d'ingiuria, & da qui si fà chiaro & manifesto che è altro ad essere Attore del Duello, & altro Attore d'ingiuria; Imperoche chi è Attore d'ingiuria è Reo nel Duello essendo ch'ei è il prouocato, & che all'altro s'appartiene prouare, ch'ei habbia malamente operato, [g] & questo procede nell'ingiuria de fatti. Imperoche nella ingiuria di parole chi è Attore & prouocator dell'ingiuria è ancora Attore nel Duello; percioche gli è necessario di prouocare lo auersario al Duello per prouare l'ingiuria s'ei non uuole con imputatione di calumniator rimanere, per la mentita, la quale fa ch'el mentitore sia il Reo per la presuntione che ha in suo fauore come fu detto nel settimo capo dello Attore trattando, il che giudico, che superfluo sia di replicar nouamente, e

e l. merito ff. pro socio.

f c.delicti filij de excep.

g l. qui accusare C. de eden.l. ei qui ff. de proba.

anchor ch'el Reo sia il primo à mandare il cartello, non perciò deè sostenere le parti d'Attore s'ei alla proua non s'obliga, o non manda le patente de i campi; perche anchora ch'ei sia il primo à mandare il cartello fà per diffesa, & per dedure la sua eccettione, il che puo fare à sua posta, benche lo Attore non lo habbi prouocato al Duello, ne per questo il Reo serà prouocator giudicato, [h] & percio s'el mentitore sia il primo a mandare il cartello della mentita egli sera il Reo, & il mentito auuersario lo Attore, che lo haura da prouocare al Duello come è detto di sopra.

h Aret. in rub. insti. de excep. nu.25.

S'EL REO, ET PROVOCATO si puo ricusare & quando. Cap. 2.

La persona del Reo, quando ch'ei è prouocato al Duello, uien sempre ad essere dallo Attore approuata talmente ch'esso Reo non si puo piu ricusare per causa ne di disugualianza ne d'altra eccettione d'infamia che si potesse opporre contra di lui. [a] Imperoche egli ha da imputare se stesso, chi ha richiesto si fatta persona, & si come nelle lite ciuile chi chiama in giudicio qualche sbandito, o scommunicato s'intende ch'egli approua la persona sua come legittima à perseguire la lite, [b] i quali altrimente admeßi non sono à comparere in giudicio [c]; ma se qualche eccettione d'infamia sopragionga doppo la

a l. de pupillo §. seruo, & ibi doct. ff. de ope. no.nun.
b d. §. seruo & ibi Bar.& cæteri.
c Docto.in d.l. de pupillo §. qui remissionē & §.fin.

la prouocatione contra del Reo, crederei ch'ei si potesse con ragion ricusare; perche l'eccettione che non si possono opporre se non innante la contestation della lite, se sopravengan dapoi si possono opporre, [d] & quando uno è prouocato al Duello s'ha da intendere s'ei non muta la sua conditione di prima, & s'ei non diuenga infame, & ribaldo [e] del che se ne puo dare gli essempij che da i Dottori sono annotati in questi luoghi citati, & come è questo che s'uno è constituito procuratore, & che poscia diuenga infame per qualche tristitia s'intende che gli sia reuocato il mandato [f].

d Bar. in l. eleganter §. si quis post nu. 3. ff. de con. inde.
e Bar. in l. cum quis ff. de solut.
f Bar. in d. l. cũ quis & in l. si cũ cornelius ff. de solu.

DELLE ECCETTIONI, PER le quali el Reo, & prouocato per rispetto della sua persona, & della querela puo ricusare il Duello. Cap. 3.

SONO alcune eccettioni, che la persona del Reo, & alcun'altre che la istessa querela risguardano, per le quali esso Reo puo ricusare il Duello. Quelle che la persona di lui risguardano sono s'egli sia da infirmità alcuna impedito [a] ouero detenuto in carcere [b], o sia stato posto in alcun magistrato, [c] o sia stato prima prouocato da un'altro; [d] in questi casi il Reo non si puo chiamare in giudicio et meno in Duello, ma percio ei deue lo impedimento proporre, & escusarsi di non poter compare-

a l. 2. §. si quis in iudicio ff. si quis cau.
b d. l. 2. §. fin.
c l. 2. ff. de in ius uocan.
d l. hi tamen §. ab alio ff. de accusa.

re [e], & questa escusa è legittima insino à tanto che dura lo impedimento predetto, il qual finito è per l'honore obligato accettare il Duello [f]; L'altre eccettioni che la querela risguardano, sono se la ingiuria sia stata rimessa, o per patto [g], o per dissimulatione [h] come s'el prouocato sia stato doppo l'ingiuria salutato dal prouocatore, [i] o ei habbia da quello accettato qualche grato seruitio, [k] o habbino conuersati insieme, [l] ouero che la querela sia prescritta per tempo d'unanno pel quale si prescriue l'attione d'ingiuria [m] per la quale ragione io crederei similmente che uno non potesse piu risentirsi d'alcuna ingiuria fattagli passato il detto anno; pur che non fosse stato impedito da legittima causa [n] & queste eccettioni io giudico, che legittime siano à causa di riffutare il Duello.

e Bar. in d.l.2. §.si quis in iudicio ff.si quis ca.
f Bart.in d.l.2. ff.de in iusvoc.
g l. si tibi decē milia §. j. ff. de pact. Bar. in l.si unus §.pactus. ff.eo.titu.
h §.fin. insti.de iniu.
i Bal. in l. filio quē pater ff. de lib.& post.
K Bal. in l. ipsius C. fa. erci.
l Bal.cons.606 lib.2.
m l. si non conuicij & ibi glo. C. de iniur.
n Vt per Bar. in §.hæc autem nu.1. in auct.ut cum de appel. cogno.

DE I DOTTORI ET LITTErati. Cap. 4.

Gli Dottori, e i litterati se sono chiamati in Duello possono senza lor dishonore ricusar di combattere quando non facciano alcuna professione dell'armi. Imperoche potendo il loro honore diffendere con l'honorato studio delle littere sariano degni di biasmo se con lo essercitio nelquale sono inesperti si ponessero in pericol da perderlo, e il non far quello che della loro professione non è non gli rec-

ca

cà uergogna, e in questo io seguo la opinione de gli altri [a] ma se oltra le littere anchora facessero professione dell'armi, & che per alcun atto dessero segno d'animo pronto al loro maneggio come molti ne sono che per le littere nõ mai alienati si sono dal far questioni quando che occorse gli sia, a me pare che questi non habbino giusta causa per la professione di littere di non accettar il Duello, perche è di ragione che quella uia sia aperta a colui ch'egli s'ha eletto [b] onde s'un tale ch'hauesse mentito alcuno, o fattogli ingiuria di fatti essendo che tale mentita non e di ualore se non si sostiene con l'arme, & che tale ingiuria ridonda in uergogna di colui che prouocato non sostiene di non hauere malamente operato, fusse prouocato al Duello, io stimarei che non potesse senza suo incarico per questa ragion ricusare; & per questo ancora s'un Dottore & professore di littere prouocasse un'altro al la proua con l'armi crederei ch'egli non potesse esser con ragion ricusato, & tanto piu quando la causa della prouocatione dal prouocato peruiene ch'egli sia l'Attor dell'ingiuria, essendo che i Dottori & professori di littere siano huomini d'honore & intra l'ordine de i nobili admessi, & perciò a loro non deè esser la strada intercetta di potere il suo honor reacquistare con questo rimedio dell'armi commune a tutti gli huomini d'honore, & tanto piu che questo esercitio di littere è compatibile con quello

a Alcia. cap.34 de sing.cer.

b l. si mulier §. si.ff. quod met. cau.

dell'armi, & uno puo stare insieme con l'altro; Cesare se sempre professione di lettere & fu grand'oratore & doppo Cicerone tiene il primo luogo intra i scrittori latini, & nondimeno fu il primo Capitano del mondo, & s'acquistò l'Imperio con l'armi, essendo già io Podesta di Cesena ui conobbi il Capitano Alessandro Martinello per molte sue allegationi esser eccellentissimo Dottore di leggi & far professione d'ogni sorte di lettere, & nondimeno honoratissimamente fa lo essercitio dell'armi, & molte uolte è stato Capitano di ualor singulare, talch'io conchiudo che tali non possono esser ricusati ne ricusare altri in Duello.

DE I CAMPIONI. Cap. 5.

PER la legge de Longobardi era lecito in molti casi sustituire uno in suo luogo, ilquale chiamauano Campione ch'hauesse a mantenere, o sostenere la querela del suo principale come era, o per disugualianza, o per impedimento di non potere per se medesimo combattere, & in altri casi ch'in detta legge sono annotati; questa usanza di combattere per campione per simile cause è approuata ne i suoi Duelli dal Puteo, dal Mutio dal Fausto & dal dottissimo Pigna. Ma ueggiamo ch'ella non è d'alcuno accettata in effetto, & che come corruttella è andata in abuso. Imperoche nissuno al di d'hog

gi se

gi se ritroua che quando, o la dignità sua nel richiede, o che lo impedimento proprio gli uieta di potere combattere che uoglia confidare nell'altrui mano la sua salute & il suo honore, & certo che questo è giusto timore & ciò è conforme a quanto in simil caso è dalla ragione disposto; perche quando si tratta di publico delitto non si admette il procuratore in causa [a] perche si presume che'l padrone istesso con piu diligenza diffenderà la sua causa, tanto maggiormente è da dire in questo giudicio, nel quale soprastà assai piu graue pericolo, et lo Alciato [b] è di questo parere, & con lui in opinione il Posseuino concorre [c] conciosia cosa che l'honore si deggia col proprio ualore, & con la propria uirtù reacquistare & non con l'altrui; & perciò niuno deè esser sforzato a combattere per campione, al lequali raggioni io aggiungo quest'altra che essendo il Duello permesso hoggidi solo per causa d'honore, l'honore è annesso alla persona come una attion personale & dalla persona dipende & dalla uirtù, & dal ualore dell'huomo, onde che se non è uinta la istessa persona non si puo leuargli l'honore come cosa indiuidua, è inseparabil da quella [d] cosi adunque è imposibile ch'uno sia uinto & ch'habbia perso l'honore, che per se medesimo combattuto non habbia & con la propria persona, & con questa ragione si confonde tutto ciò ch'è detto in contrario da gli altri in fauor del campione, il che potrebbe

a l.pen.§.ad crimen ff. de pub. iud.

b Alcia.cap.35 de sing.certa.

c Nel lib.5. del l'honore.

d Ad tradita p doct.in §. cato. l.4. in fin. ff. de uerb.oblig.

trebbe esser uero, quando si combattesse hoggidi per altro che per l'honore come già si faceua per le leggi di Longobardi, lequali in tutto & per tutto hoggidi dal contrario uso de gli huomini sono annullate.

DE GLI ARBITRI. Cap. 6.

Si come quando nasce disputa sopra la suspitione de i giudici, ouero per altra causa, quando non s'ha altro giudice che conosca l'articolo si ricorre per dispositione della legge al giudicio delli arbitri a così ancora quãdo nasce disparere sopra d'alcuna cosa intra i Duellanti come chi di loro habbia ad essere l'attore & il Reo, o se la causa della recusatione sia legitima s'ha da fare di commune concordia la elettione d'un arbitro ouero di dua che à terminare habbino la lor differenza, et chi la elettione ricusa chiaramente dimostra di fauorir mala causa, & l'altro riman giustificato appo il Mondo & di questo ne sono pareri di signori Illustrißimi et gran cauallieri, l'arbitro che si elegge ha ad esser persona Illustrißima & d'ottimo giudicio et di longa esperiẽza accioche le parti s'habbiano ad acquietare al la sentenza di lui, si puo ancora far elettione d'alcun Dottore eccellente, o di due & rimetersi al parere di loro appartenendosi questa cognitione alla lor professione, & non è lecito alle parti di reclamare, o d'appel=

a l. apertisſimi & l. fin. C. de iud.

o d'appellarsi dalla loro sentenza, & non tanto per che la raggione lo uieta [b] quanto che chi reclamasse dimostrarebbe uiltà con sutterfugere con questo modo el cimento dell'armi; l'arbitrio deè pigliare l'officio di giudice [c] intender la causa della querela, considerar le proposte & le risposte ne i Cartelli di ciascuno, dare a loro il termine di prouare le lor pretensioni esaminare, o fare esaminare i testimoni, ueder le scritture & tutto ciò che ciascuno produce per la sua proua, & udire le parti & poscia secondo la giustitia senza hauer rispetto ad alcuno terminare l'articolo sopra di che i Duellanti contendeuano insieme.

b l.j. ff. & c. de arbi.

c l. si demens §. recepisse. ff. de arbit.

FORMA DEL CARTELLO del Reo per ingiuria di parole. Cap. 7.

N. R. Io ho inteso che uoi hauete detto, scrito del mese presente al Signor N. ch'io u'ho mancato di fede & cercato offenderui, o farui offendere sotto la pace ch'è intra di noi; per la qual cosa, ui dico che uoi di questo hauete mentito & mentete; & quando ch'io saro da uoi inuitato a diffendere questa mentita non mãcaro sostenere che uoi m'hauete tristamente calunniato, ne mi occorre di dirui altro persuadendomi che uoi sappiate a quanto il uostro honore ui obliga. Di Roma il di 15. di Luglio, 1559.

Io, N. affermo quanto di sopra si contiene,

FORMA

FORMA DEL CARTELLO del Reo per risposta allo Attore. Cap. 8.

N. Io ho uisto il uostro cartello, nel quale uoi concludete ch'in uno di quei campi, de i quali mi hauete mandato le patenti, mi uolete prouare ch'io habbia malamente operato, hauendoui (come dite) superchieuolmente dato quelle bastonate delche ui dico che uoi hauete mentito & che mentete, perche le bastonate ch'io ui detti furno senza superchiaria & senza mal modo & secondo il merito uostro, ilche io non mancarò di sostenere con quell'arme ch'io portaro per uoi & per me nel campo concesso dallo Illustrissimo signor N. il quale io accetto et ho per accettato, doue io nel determinato tempo comparero per uedere se con gli effetti corrisponderete alle uostre parole. Di Roma il 21. d'Agosto. 1559.

Io N. affermo quanto di sopra si contiene.

DELLA CONTESTATIONE della Querela. Cap. 9.

CONTESTARE la querela è il medesimo che accettare il Duello, Imperoche noi dicemo essere contestata la lite che gli antiqui Iureconsulti dicono

cono essere accettato il giudicio, la querela si conte sta per la risposta del Reo al Cartel dell'attore cioè o negando, o affermando la sua proposta [a] & col mentire ancora la contestatione si fa [b] se non ui si soggiunge non con animo di contestar la querela [c] l'effetto suo e ch'el Reo s'obliga allo Attore [d] talmente ch'ei non può piu con suo honore ricusare il Duello; & perciò il Reo deè auertire quãdo uuole ricusare l'Attore & opporre qualche eccetione di non contestar la querela, si come di sopra è stato già detto, & opponendo eccettioni per causa di non uolere accettare il Duello, o rifutare l'attore per legitima causa non si puo dire che la contestatione sia fatta [e] & dalla contestatione la instanza della querela incomenza [f].

a Bar. in l.j.C. de liti.con.
b Bal. in l. turpia.ff.de lega.j. Are. Ias. in l.si quis extraneus ff. de acq.hære.
c Bar. in d.l. j. nu.15.
d Spec. in ti. de lit.con.§. peti. & fin.
e Bar. in d.l.j. nu. 6.
f l. properandũ & ibi. doct. C. de iud.

DELLA ELETTIONE dell'arme. Cap. 10.

E' LA commune osseruanza ch'al Reo s'appartenga la elettione dell'armi [a] & è benissimo stato ordinato per causa d'ouiare a i delitti, accioche nissuno habbia da calonniare altrui falsamente & senza raggione con confidanza di poterglilo prouare per il uantaggio della elettione dell'armi, et è raggioneuole ancora perche essendo il prouocare al Duello, e cosi al giudicio dell'armi in arbitrio & uolontà del prouocante & attore & à ciò nissuno puo essere

a Bal. in c.j. de pac. ten. in usi. feu.

re astretto si come ancora nel giudicio ciuile & criminale niuno può esser sforzato di agere, o di accusare [b] percio è conueniente che quello ch'è prouocato & constituto Reo nel giudicio dell'armi atteso che per diffesa dell'honor suo è astretto à combattere sia releuato in questo che gli sia conceduta la eletione dell'arme, per quella regola che chi in una cosa è grauato debbe essere rileuato in l'altra [c] & perche ancora si come il Reo ad arbitrio suo oppone & adduce tutte le eccettioni ch'egli uuole cosi el prouocante et attore deè esser astretto di cōbatter cō l'arme elette dal Reo; per l'arme s'intēdano tāto le offensiue, quanto quelle che sono per diffesa del corpo [d] & quell'arme che sono piu usate dalli huomini sono le piu honorate, perche si presume che ciascuno sappia adoperare quell'armi che di continuo egli porta da canto, onde la spada, e il pugnale di tutte l'altre si conuengano piu ad huomo honorato, & poscia quell'arme che su la guerra piu s'usano, percioche con quelle si dimostra piu la uirtù propria, è il proprio ualore in quella honoratißima disciplina; la onde l'arme ordinate con soffisticaria & noui modi non sono honorate & si possono con raggion ricusare, percioche essendo l'arme l'eccettioni & i testimoni del Reo, si come nel giudicio ciuile quelle eccettione & quei testimoni non debbano essere admeßi che dalla legge non sono approuati, cosi in questo giudicio non si debbano

b.l.j. C. ut nemo iuitus age.

c l.eum qui in prin.ff. de iureiu.l. in seruorū §.fin.ff.de pœn.

d.l. armorū & ibi Alcia. ff. de uerb.sig.

bano accettare quell'arme che approuate non sono dall'uso di guerra, & per ouiare alle fraude con che per noue inuentioni dell'arme da un huomo tristo & ribaldo si potrebbe ad un'huomo honorato leuare l'honore & io reputo che siano degni di grādißimo biasmo coloro ch'eleggano di combattere con quelle sorte d'Arme che mai piu non furono udite riccordare ne usate communamente da gli altri percioche tali dimostrano d'hauere posta la loro speranza in quella inusitata sorte d'Arme e non nel proprio ualore, quasi che l'arma gli habbia ad essere di piu giouamento che la forza & l'animo loro non gli è; & si puo combattere cosi à cauallo come à piedi, tuttauia io istimo che è cosa piu honorata il combattere à piedi, perche in tal guisa meglio si mostra la propria uirtu, & bene & spesso auuiene ch'el cauallo è caggione ch'alcuno rimanga uinto, il quale à piede uincerebbe; onde Frotho Re dei Dani (Questi erano quei che gia furono chiamati i Cimbri posti nel Chersonese di terra ferma gia terribili à Romani ma sconfitti cō due battaglie nelle uittorie di Mario, i quali da gli huomini del paese sono hoggi di chiamati popoli d'Holsatia et di Danemarche che à questa età sono in poca fama) fece una legge per la quale ei puniua di pena capitale colui che alla guerra ad altro uso che al passare de i fiumi adoperaua il cauallo; [e] & Seruio Sulpitio (come appresso di Cicerone si legge nella noua Filippica)

e Sax.li.5. hist. Dannorum.

reputaua

reputaua essere di maggiore splendore & gloria la statua di Metallo à piede, che non era la indorata à cauallo quasi che quella rapresentasse piu la propria uirtù è il proprio ualore dell'huomo, è il Reo deè portar l'Arme elette da lui in Campo che siano pari & radoppiate, accioche i padrini auersarij ne possino fare elettione di una per darla all'attore, à cui s'aspetta questa secōda elettione per escluder le fraudi ch'el Reo potrebbe usare nell'armi.

DEL CHIAMARE ALLA Macchia; Cap. II.

MACCHIA si dice ad un luogo inculto & dishabitato & doue non è conuersatione d'huomini onde il chiamare uno à far questione fuori d'una città in luogo doue non possono i questionanti esser dipartiti d'alcuno si dice chiamare alla macchia; & perche è posto in dubio s'uno chiamato alla macchia possi ricusare d'andarui senza nota d'infamia, percio mi è parso sopra di cio di dire il mio parere; la onde nō solo perche il chiamare alla machia è fuori delle leggi & senza alcuna giustificatione che si ricerca di fare per mantenere, o sostenere il suo honore & perche si deè osseruare la forma del procedere cosi nel giudicio dell'armi come ne i giudicij ciuili essendo gia introdotta la consuetudine di combattere sotto publica fede in presenza de Prencipi

ſi puo ricuſare d'andarui, Ma perche non è lecito ch'alcuno ſi fida d'un ſuo inimico & di porre la perſona in pericolo di potere eſſere aſſaßinato da lui per queſto dico che ſi puo raggioneuolmente negare d'andarui ſenza nota d'Infamia, et quando ch'alcuno accettaſſe l'inuito, quanto maggiore ualor dimoſtraſſe andandoui, tanto maggior ſciocchezza & imprudenza ſarebbe la ſua d'hauere poſto la uita in arbitrio d'altrui, & un'huomo d'honore ſi deè riguardare dal far coſa, per la quale ei poſſa eſſere riputato ſciocco è, imprudente, onde conchiudo che non ſolo ſenza nota d'infamia ſi poſſa ricuſare la macchiama, che lo andarui ſia degno di biaſmo.

IL FINE DEL SECONDO LIBRO.

DEL DVELLO

DI M. DARIO ATTENDOLO, DOTTORE DI LEGGI, DA BAGNACAVALLO:

L'IBRO TERZO.

DEL SIGNORE DEL CAMPO *ouero giudice & suo officio.* Cap. I.

CONSTANDO *il Duello di queste tre persone Attore, Reo et Giudice, hauendo parlato dello Attore & del Reo, resta à uedere del Giudice, il qual è il Signore del campo ch' affida & aßicura le parti di potere condursi in luogo di sua giurisditione à terminare con l'Armi la loro querela; Onde chi non ha mero & misto Imperio e podestà di far sangue si come non può alla tortura procedere* [a] *cosi non puo il campo affidare, onde lo Imperatore i Re & tutti i Duchi, Marchesi & conti & ogni Republica possono dare il campo,*

a Doct. in l.imperium ff. de iurisd.om.iud.

nelle

nelle lor terre doue hãno la giurisditione perpetua, & quel Signore che dà il campo ha ad essere molto essercitato nelle leggi d'honore per saper giudicare ne i casi occorrenti, ne deue concedere il campo se prima ei non considera la natura della querela s'ella sia degna d'esser messa in proua d'Arme et se la persona prouocata sia sospetta & contra di lui siano indicij, & s'el prouocatore ha tentato di prouare ciuilmente, & se sia stato prouato, et se per altra uia giustificar si potesse secondo che detto habbiamo di sopra nel capitolo ottauo & nono del primo libro; & non è giudice se non insino à tanto che la parte prouocata hà accettato il suo campo, & allhora è giudice competente [b] & à lui s'appartiene di conoscere le raggion delle parti & di decidere le differenze che nel campo intra i duellanti occorrono che dalla prima querela dependano & poscia ei deè dare la sentenza in fauore del uincitore & contra del uinto secondo il merito loro & che alla giustitia conuiene. Ma prima che si uenga al combattere deè tentare ogni cosa per accordare le parti con honorata sodisfatione d'ogn'uno, & quando non possa non deè comportare che con arme ingiuste da diffesa, o da offesa & con disuantaggio d'alcuno sia commesso alcun dolo, ma si deè dimostrare giusto & seuero secōdo ch'in un tale giudicio si ricchiede di fare.

b l.ij.ff.de iud. l.si per errorem & ibi per doct. ff. de iuris. om. iud.

DELLE ECCETTIONI CONTRA DEL SIGNORE DEL CAMPO. Cap. 2.

a l. apertissimi C.de iud.
b c. accedēs ut lite non contest.
c l.vni.C.siqua præd. potest.
d c. insinuante de offi. dele.
e d.c. accedens
f c. cum R. de offi.dele.
g l. lex Cornelia ff.de min.c. postremo de appella.
h l. pen. C. de hære.

Il Signore del campo si come ogni altro giudice dal prouocato puo esser ricusato per suspitione [a] se da giusta causa peruiene come s'egli sia al prouocato inimico [b] ouero inimico d'alcun suo signore [c] ouero amico [d] & fautore [e] del prouocatore, o suo padrone [f] o congiunto di sangue, & di parentado [g] con lui; ouero s'egli fusse infidele [h] & perciò alcuno non saria obligato di accettare un campo dato dal Turco ne da quei Signori ch'oggidi n ell' Allemagna si son ribellati dalla chiesa Romana; Molte altre cose possono auenire che potrebbero giusta sospitione causare ch'hora non si ponno aduertire, ma bisogna che notorie siano, o che si posson prouare onde dalla consuetudine è stato introdotto il mandare al prouocato tre campi, acciochе sutterfuger non possa s'ei n'allegasse alcuno sospetto per legittima causa.

DELLE QVALITA NECESSARIE NELLE PATENTI. Cap. 3.

Le Patenti sono littere del Signore che fanno fede come egli da il campo franco & libero a tutto transito allo Attore, & al Reo per causa

causa di diffinire la loro querela con l'arme, & come egli si constituisse giudice in la detta querela, onde in esse patenti si deuria specificar la querela perche appara la causa per la quale ha dato il campo accioche non si possa combattere per altra querela che per la espressa da lui, ne egli habbia da giudicare in altro ch'in quella, & debbano contenere che la querela merita abbattimento per causa di dimostrare che si sia mosso con ragione a concedere il campo, essendo che sempre non si possa uenire a diffinitione con l'arme come è detto di sopra nel primo capitolo, & in esse ui si deè contenere il luogo aßignato pel campo col spatio del tempo d'hauersi a condurre, accioche sia prescritto il giorno dello abbattimento a similitudine del giudicio ciuile, doue si pone ordine alla sentenza; per consuetudine l'aßignatione del tempo è di giorni quaranta delche altroue n'hauemo parlato, & si deè isprimere che'l tempo non incomenza se non dal giorno dell'accettatione per la parte prouocata perche nõ essendo prima giudice, competente l'aßignatione nulla sarebbe; & ui uuol essere la data del luogo dell'anno del mese & del giorno & il sugello del Signore con la soscrittione di sua mano, accioche facciano pienißima fede [a] la onde mi è parso di soggiõgere la forma sequente.

[a] ad not. p Bar. in §. & illud nu. 2. in auct. quomodo opor. episc.

FORMA DELLE PATENTI del campo. Cap. 4.

NOI N. che essendo ricercato da N. di uolergli concedere un campo per potere diffinire con l'arme la querela ch'egli ha cõ N. per causa di quel la bastonata, o ferrita ch'ei pretende d'hauere riceuuta da lui con superchiaria, o con mal modo; ouero per causa della mentita dal suddetto N. datagli sopra della imputatione che gli habbia mancato di fede cercando modo d'offenderlo, o di farlo offendere sotto la pace ch'è intra di loro. Onde hauendo noi considerato, & preso informatione ch'el predetto N. è mosso da giustißima causa, & che la querela predetta è degna d'inquisitione, & d'essere admeßa alla proua dell'arme, però in uirtù di queste nostre littere patenti concediamo alli predetti N. N. il campo Franco libero & sicuro a tutto transito nella terra nostra di N. oue poßi ciascuno di loro con la sua commitiua uenire et con l'arme diffinire la predetta querela per lo tempo di giorni quaranta dal dì che serà accettata questa nostra dalla parte prouocata & partire liberamente, doue promettiamo di giudicare sopra qualunque dubitatione, che fra di loro occorrera per causa d'abbattimento & che nasca dalla predetta querela, & che s'era a ciascuno di loro ministrata ragione

gione & giustitia secondo che si ricerca al mistiere dell'arme, non ostante cosa ch'in contrario facesse, in fede di che habbiamo fatto fare la presente segnata di nostra mano, & suggellata del nostro solito suggello della terra nostra di N. alli 25. di Luglio. M. D. LIX.

DELLA COMPARITIONE DE i combattenti al campo. Cap. 5.

ACCETTATE che s'habbiano le patenti dal Reo & ciò al signore del campo intimato Amẽdua le parti debbano per il meno il penultimo giorno del termine assegnato condursi al luogo, doue s'ha da combattere per potere nel sequente giorno comparere innanti al Signore nel campo alla prima hora del giorno, percioche il tempo che s'ha da terminar la querela incominza dal nascere & finisce al tramontare del Sole, il qual termine corre & espira in pregiudicio dello Attore, percioche a lui s'aspetta il carico di prouare, & non prouando in quel giorno, il Reo uiene assoluto;[a] onde s'ei al tardi compare non fa alcun pregiudicio al Reo, ne di ciò il Reo ha cagion di dolersi; Ma s'el Reo non comparesse nel nascer del Sole, & che l'Attore non hauesse prouato deuria essere restituito in integro, & essergli tanto tempo concesso quanto gli fusse mancato per colpa & diffetto

a l. qui accusare. C. de eden.

b Bar. in l. nec non §. si quis sæpius nu. j. ff. ex qui. ca. ma.

c Bart. ibidem nu. 2.

d Bart. in l. qui duos nu. 5. ff. de dub.

fetto del Reo[b] *il quale se tanto tardi induggiasse a comparere che fusse passato la maggior parte del tempo crederei che lo Attore douesse essere restituito ad una intiera giornata*[c] *& anchora che non per colpa del Reo manchasse del tempo, ma per lo Attore, il quale fosse stato da giusta causa impedito similmente esser restituito deurebbe*[d].

DE I PADRINI. *Cap. 6.*

L'VSO *de i Padrini esser stato antiquissimo lo dimostra Homero nello abbattimento di Paride con Menelao, quando induce Hettore padrino a Paride, & Vlisse a Menelao, dal qual luogo si come Hettore di fortezza d'animo, & di ualore di guerra ammazzaua tutti gli huomini di quella età, & Vlisse di astutia, & di consiglio non cedeua ad alcuno nelle attioni di guerra, cosi si deè fare argomento che non si debbia eleggere alcun per padrino, che non sia huomo di grande opinione non solamente di ualore & di forza, ma di consiglio & uirtù nel mistiero dell'armi, & dottato di littere, accioche non solo col ualore & con l'animo sapia diffendere il suo principale, & che dallo auuersario non sia constretto a cedere per uiltà d'animo a cose in suo pregiudicio, ma che col consiglio, & con la prudenza anchora sia atto a schiffare gli inganni, & rebuttare le fraudi*

di dello auuerſario del ſuo principale. L'opera di queſti padrini, è neceſſariſſima ne gli abbattimenti, ſi come nelle lite ciuili quella delli auocati. Onde ſono detti padrini da queſta uoce latina patronus, che ſignifica colui che diffende la cauſa d'un altro, onde l'ufficio loro è di non laſciare, che ne di tẽpo, ne del luogo ne dell'arme il ſuo principale ſia ingannato dall'auuerſario, ma deano tenere le ragioni del ſuo principale ſenza riſpetto nãti al Signore del campo, & fare l'eccettioni, proteſtare, tor uia le difficultà, & chiarire i dubij che naſcano à profitto del ſuo principale, & debbano diligentemente auertire all'arme che ſiano uguali, & ſenza inganno non alterate, non impeditiue non giazziuole, & fare queſte coſe talmẽte che non diano indicio ch'el ſuo principale ſia huomo uile & puſilanimo, il che farebbeno quando ricuſaſſero arme, luogo, o tempo contra manifeſta ragione, ouero all'incontro preſentaſſero arme dishoneſte, & ſopra il tutto deano hauere auertenza in dare, & accettare i capitoli & di tutti i lor atti ne facciano rogare il notaro del Signore del campo.

DELLA PRESENTATIONE de i combattenti nanti al Signore del campo. C. 7.

COMPARSI che ſono i combattenti al luogo del campo deono alla prima hora del giorno de=

ſtinato al combattere à preſentarſi nanti al Signore del campo, doue i loro padrini debbano in mano del notaro di eſſo Signore produrre l'inſtromento del mandato fatto in loro da i ſuoi principali, & fare inſtanza che le loro perſone ſiano pronunciate legittime, douendoſi in qualunque giudicio primieramente legittimar le perſone,[a] & debbano produr le patenti di eſſo Signore addimãdando ch'ei ſi pronuncia giudice competente nel Duello de i ſuoi principali, & produrre tutti i loro cartelli; & in prima il padrino dell'Attore deè in queſta forma parlare; Illuſtrißimo Signore nanti à uoſtra Signoria Illuſtrißima, Io tale compariſco come padrino, & procuratore del tale in la cauſa della querela ch'el predetto hà & intende d'hauere col tale ſuo auuerſario ſi come del mandato di procura fatto nella mia perſona appare per inſtromento publico rogato per il tale publico notaro, il quale io produco nelli atti del notaro di V. S. Illuſtrißima, deputato nella cauſa della predetta querela per cauſa di legittimare la mia perſona, & coſi addimando che ſia per la Illuſtrißima S. V. prononciata legittima, & ſimilmente io produco la patente della conceßione del campo di V. S. Illuſtriß. accettata dallo auuerſario del mio principale ſi come appare per il ſuo cartello ſotto la data & cet. inſtando che V. S. Illuſtriß. ſi pronunci competente giudice in queſta tal cauſa & querela, & produco il cartello prouocatorio del mio

[a] Bar. in l. 2. nu. 3. C. de edi. diui. ad col.

mio principale con la risposta dello auuersario, & dico che questo mio principale è uenuto qui al campo in questo giorno da V. S. Illustriß. aßignato per la sua patente accettata come di sopra, nel qual campo s'offerisce di uoler prouare con la sua persona, & con l'arme che li darà il suo auuersario tutto esser uero quanto si contiene nel suo primo cartello, pur che l'arme siano da gentilhuomo, & usate communamente fra soldati alla guerra, & quando l'arme non siano tali, io protesto che dal predetto mio principale non manca di fare quanto ch'ei è obligato, ma per colpa & per diffetto del suo auuersario, nel qual caso addimando che sia pronunciato à disfauore di lui, & in fauore del predetto mio principale, & del suo honore, & produrò in detto nome gli infrascritti capitoli quali addimando che siano admeßi come ragioneuoli giusti & honesti, e,

In prima ch'ogni differenza che occorrera sia rimessa à V. S. Illustriß. come à giudice competente.

Secondo che l'arme siano da gentilhuomo usate alla guerra, & senza fraude, & senza inganno, & che non siano auantagiose, & che la persona non impediscano.

Terzo che rompendosi arma offensiua se ne possi pigliare un'altra simile à quella.

Altri capitoli si puo formare i quali hanno ad essere admeßi, o ributati secondo che pare giusto, & honesto al Signore del campo; et il padrino del Reo

ha

ha da rispondere così, & io tale come procuratore, & padrino del tale come del mandato di procura fatto nella mia persona dal detto appare rogato, per il tale publico notaro, il quale io produco per legitimare la mia persona, & così addimando che innanti à tutte l'altre cose sia pronunciata legittima in ogni atto di questa querela, & dico ch'el predetto mio principale è comparso innanti à V.S. Illustriß. per causa di sostenere, & di difendere il contrario che si contiene nel cartello prouocatorio del suo auersario con l'arme ch'ei ha portato, le quali son tale che non si ponno con ragion ricusare, è in quanto à i capitoli dico che non sono giusti ne ragioneuoli ne honesti, & però che non debbano essere admeßi, & così debbe dire se gli pare che così siano, & non siano proficui al suo principale; perche gli puo riffutare remettendosi alla patente; & quando ch'uno de i combattenti comparesse, & l'altro no, il padrino di quello che è comparso deè fare instanza che per un publico trombetta in tutti quattro gli angoli dello steccato sia chiamato lo auuersario del suo principale in questo modo; sia manifesto & notorio à qualunque persona come il tale nel presente giorno deputato è comparso apparecchiato à combattere col tale, & per tanto s'el predetto tale suo auuersario è qui, ouero suo legittimo procuratore si cita & si chiama accioche comparisca nanti allo Illustrißimo Signor tale per causa di diffinire la sua

querela

querela con l'arme, ouero à far sua scusa, altrimente si procederà contra di lui come contra à contumace secondo il debito di ragione, & il stile dell'arme. Questo atto di citatione si dee fare tre uolte el di della battaglia cioè lá mattina, nel mezzo di & la sera [b] & in ciascuna uolta si dee fare far la relatione della predetta citatione per il trombetta; & il padrino fatta la relatione, & notata per il notaro deè cosi dire; Illustrißimo Signore è qui uenuto il tale mio principale al campo assegnato, & accettato si come consta per le scritture, et cartelli prodotti per terminare la querela contenuta ne i predetti cartelli, & nel presente giorno determinato come nella patente di V.S. Illustriß. appare, & perche il tale suo auuersario non è comparso, & è stato citato si come dalla relatione n'appare, percio io accuso la sua contumacia, & addimando che per V.S. Illustriß. sia pronunciato, sententiato, giudicato, & dechiarito à fauore della fama, & dell'honore del mio principale, & in dishonore, & uituperio del suo auuersario come contra à uero contumace confesso & conuinto & con ogni miglior modo, uia & forma che di ragione, & per stile dell'arme è conueniente di fare, & tutto ciò deè ammettere il Signore del campo come giudice si & in quanto è di ragione, & non altrimenti, & pronunciare se essere giudice competente, & che le persone de i padrini sono legittime, & tramontato il Sole non essendo

b ut per Bart. in §. sedebunt in auct. de iud. nu. 1.

ſendo comparſo la parte auuerſa ne ſuo procuratore a fare alcuna ſcuſa legittima egli ad inſtanza della parte preſente deè dechiarare lo abſente contumace conuinto, & confeſſo ſi come in queſto ſeq̃te capitolo ſi trattara.

DELLA CONTVMACIA. Cap. 8.

OVERO ch'il Reo non compare & e'contumace ouero l'Attore, ſe ſia il Reo deè eſſere pronunciato contra di lui & dechiarato contumace & per conuinto & confeſſo, ma ſi come il Reo contumace nella cui poſſeſsione de i beni lo Attore ſia ſtato intromeſſo può comparere intra l'anno refacendo allo attore le ſpeſe, a perſequire le ſue raggioni [a] coſi nel Duello intra el termine di ſei meſi ilquale e prefiſſo a terminar le querele, el Reo deuria eſſere admeſſo per cauſa di diffinir la querela cõ l'arme purgando la contumacia col refare le ſpeſe [b] pur che ſosteneſſe le parte d'attore, ſi come ſoſtiene colui che addimanda ch'el Decreto del giudice fatto in ſua contumacia ſia reuocato [c] & chi addimanda la reuocatione di qualche eſſecutoria o d'altro grauame fatto in ſua contumacia, ancora ch'in l'altre coſe ſostenga la perſona di Reo [d] nondimeno a me pare che cotal contumacia non ſi poſſa nel noſtro caſo altrimenti purgare, ſi come nel caſo ſuddetto; Perciò-che

a l. ſi finita §. Iulianus & ibi do. ff. de dam. infe.

b ad tradita in l. ſancim⁹. C. de iud.

c Alex. in d. §. Iulianus & in §. eleganter in d. l. ſi finita.

d l. ſi prius. ff. de op. no. nũ. Saly. in l. ſi pater C. qui bo. ced.

che el Reo hauendo già accettato il Cartello & la patente del campo per questo e accettato il giudicio & la querela contestata, nelqual caso si può diffinitamente sententiare in fauor dell'attore, e in disfauore del Reo senza ch'ei possa essere in la causa altrimenti piu odito [e] & quello ch'e allegato di sopra procede doue non e contestata la lite, nel qual caso non si può alla sentenza diffinitiua uenire [f] & quando sia l'attore contumace tanto piu merita d'esser chiarito per confesso & conuinto & in fauore del Reo, percioche è istimata maggiore la sua contumacia [g] ed hauendo promesso prouare in quel giorno non deè altrimente esser piu admesso non hauendo prouato per la sua contumacia [h] e il Reo deè essere diffinitiuamente assoluto [i] secondo che la qualità della querela ricerca, & dishonorato lo Attore con sua infamia perpetua.

e ut per Iaſ. in l. properandum § ſinautem reus C. de iud.
f Bar. in d. §. Iulianus & in l. conſentaneum C. quomodo & quando iud.
g auct. qui ſemel. C. quomo. & quando Iud.
h Bar. in l. contumacia nu. 7. ff. de re iud.
i l. qui accuſare C. de eden.

DELLI INCANTI Cap. 9.

PERCHE gli altri ch'hanno scritto del Duello hanno auertito alli incanti & malefici che si possono fare per causa di uincere lo auersario io non ne uoleuo parlare perche io reputauo che cio fusse superfluo; ma perche alcuni si danno a credere che sia fauole come che questa opinione de gli incanti et maleficii manchi d'autorita mi è parso di comprobare cio che da gli altri scrittori e stato auertito intor-

a lib.28. cap.2. hist.nat.

no a gli incanti, con la raggione che Plinio [a] ci adduce & con l'autorità sua ilquale dimostra che simile incantationi uagliano & che operare si possano, ilche se uero non fusse dalla legge delle xij. tauole non sarebbe stato uietato con queste parole; Qui fruges excantasset & alibi qui malum carmen incantasset;& gli Antichi istimorno esser tanto la potēza de i maleficii et incanti credetero con la lor forza ogni cosa di qua giu poter si souertere, corrompere, & permutare, si come in questi uersi dimostra Vergilio.

Has herbas atq; hæc ponto mihi lecta uenena,
Ipse dedit meris nascuntur plurima ponto
His ego sæpe lupum fieri & se condere syluis,
Mœrim sæpe animas imis exire sepulchris,
Atq; satas alio uidi traducere messes.

& altroue de i compagni d'Vlisse dice,

Quos hominum dea sceua potentibus herbis.
Induerat Circe in uultus ac terga ferra.

Et tutti gli altri Poeti cio confermano ne i Philosophi negano che non si possa con le incantationi fare molti miracoli, & nella sacra scrittura si legge di quel Simone Mago che con tal arte induceua i populi di Samaria a credere ch'ei fusse un Dio [b] & Catone nell'arte dell'agricoltura usaua di curare i mali delle bestie con certe incantationi lequali sin hora ne i soi scritti si leggano & Iosepho historico attesta che Salomone fu in queste incantationi mae

b Act.apo.ca.8.

stro

ſtro eccellente, & percio ueggiamo che ſono anco=
ra prohibite dalle noſtre leggi[c] ilche non ſaria ſta= c l.j.& ij.C.de math. & malef.
to neceſſario ſe non faceſſero alcuno effetto; per la=
qual coſa i combattenti non deono uſare di queſte
incantationi eſſendo coſe uietate, ma deono confi=
darſi ſolamente nella bontà & giuſtitia di Dio otti=
mo & maßimo; onde e ben fatto che innanti che ſi
chiudano nello ſteccato che l'uno all'altro mandi i
ſuoi confidenti per fare inquiſitione di queſti incan
teſmi & ancora di dargli il giuramento di non uſar
gli ne di hauerſene a ualere.

DELLA INDIVINATIONE. Cap. 10.

ALCVNI come troppo curioſi cercano ſape=
re quale de i dua combattenti habbia a reſtar uinci
tore, onde appreſſo di molti hoggi di è diuulgata
certa tauola de numeri attribuiti a ciaſcuna littera
dello alphabetto & la quale ſe ritroua ſtampata in
certo libretto fatto dal Raimondo profeſſor di que=
ſt'arte ſenza però ch'ei adduca alcuna raggione di
queſta ſua arte dalle leggi dannata, con la quale
ſcriuĕdoſi il nome proprio appartatamĕte di ciaſcun
combattente & ſummando dipoi il numero di cia=
ſcuna littera del nome loro lo diuidan per 9. & col
numero che auanza ſopra del 9. ſi danno ad inten=
dere di fare uero giudicio della uittoria futura; la
qual

qual cosa quanto che incerta & superstitiosa sia & da non esser creduta ogn'uno di sauio intelletto ne puo fare il giudicio, come di cosa che e senza ragione & essendo che nissuno eccetto che Iddio, possi sapere le cose auenire, ancor che Pithagora (come referisce il Cælio Rhodigino ne i suoi libri delle
a lib.22. cap.6. lettioni antiche [a] credesse che ne i numeri fusse grandissima uirtù & Temistio & Boetio con Platone talmente inalzino la forza de i numeri si come altroue ho letto che pensino non potere alcuno essere buon Philosopho che della scienza de i numeri sia ignorante; percioche secōdo dicono per loro s'ha la uia di potere ritrouare ogni cosa che si possa sapere & s'ha lo addito alla profetia naturale & secondo alcuni lo Abbatte Gioachino nelle sue profetie non procedete per altra uia che per quella de i numeri, & si lege ch'el medesimo Pithagora pronosticaua molte cose per uia de i numeri, de i nomi, nei quali certo potiamo credere che ui sia occulta qual che uirtu (benche incognita a noi) dicendo san Giouanni nella apocalipse qui habet intellectum computet numerum nominis bestiæ, qui est numerus hominis, & di tutti i numeri il predetto Cælio Rhodigi
b ibidem ca.8. no [b] dimostra che il numero nouenario e il piu perfetto, imperoche egli e dal primo impare quadrato & imparimente impare si distribuisce in tre triade delle quali ciascuna si diuide in tre unitade di questa diuinatione per numero de i nomi ne fa mentione
Terentiano

Terentiano in questi uersi.

Et nomina tradunt ita literis peracta
Hæc ut numeris pluribus illa sint minutis,
Quandoq; subibunt dubiæ pericla pugnæ
Maior numerus qua steterit fauere palmam.
Præsagia læti minima patere summa
Sic & patroclum Hectorea manu perisse.
Sic Hectorea tradunt cecidisse mox Achilli.

Nondimeno non si dee credere ne a questa ne ad altra sorte de indiuinatione.

DE I COMBATTENTI CHIUSI NEL STECCATO. Cap. XI.

I Combattenti debbono entrare nel steccato arditi & audaci, percioche dimostrandosi altrimenti sarebbe ascritto à uilta & deono hauere l'animo intrepido conserma speranza di hauere à uincere & superare el nimico, percioche quando altramente pensassero ciò gli leuarebbe le forze, & debbano sopra il tutto essersi esercitati nel maneggio dell'arme con ottimi maestri, & combattendo esser presti di mano & destri nel mouer de i piedi quando gli occorra, o contrapassare, o retirarsi, o mutarsi di guardia, esser presti di mano dico, perche il ferire l'auersario ch'anchor egli sia esercitato nell'arme è un pigliare il tempo, o in fare una entrata, o in fingere in un luogo & ferire in un'altro il che non

ſi puo fare ſe non con tanta preſtezza ch'el nimico non puoßi eſſere à tempo, o col mouere ouer col girare dell'arma ad impedire quella dell'altro che nõ facci il ſuo effetto, perche ogni minimo mouimento che ſi faccia, o dell'arma, o della perſona è atto à riparare l'offeſa, & non ſolamente che ſia fatto à bel ſtudio, ma à caſo & à uentura, per la qual coſa mi ſono molte uolte da me iſteſſo perſuaſo che nel ferire il nimico ui concorra non ſolo el ualore ma la buona fortuna & prima il uolere di Dio, eſſendo ch'à ſorte attribuire ſi deè l'abbatterſi d'entrare con l'arma & à far il colpo in quel tempo che lo auerſario con la perſona & con l'arma è in geſto di riceuerlo ſenza eſſere à tempo di poterlo ſchiffare, onde molte uolte ſi è uiſto nelle queſtioni priuate intra dua, ch'un giorno uno è ſtato ferito da un'altro ad uguale partito il quale in un'altro giorno dapoi con l'arme medeſime del pari ha ferito il medeſmo che lo haueua ferito, & io nel gioco dell'arme lo prouato con molti, il che non procede da altro che di abatterſi di pigliare il tempo in ferire & percio dico ch'è neceſſario eſſer preſto di mano, onde io laudarei ſempre quei che con l'animo ardito & con ſubita et preſta mano à furia de colpi però con miſura de tempi & con guardia ſicura uanno à ferire il nemico piu toſto che ſtar ſu la guardia con diſſegno ch'ei s'habbia à ſtraccare, percioche in quel tempo facilmente ſi potrebbe eſſer offeſo per la raggione

ſuddetta

suddetta senza hauer tempo di offendere lui & si dee sopra il tutto auertire che nello atastarsi dell'arme, maßime quando si combatte con spade, che l'arma non sia dallo inimico con la sua sottoposta & nel mezzo, o piu innanti atastata, perche à lui facil sarebbe d'entrare innanti à ferire maßime incontrando con un riuerso la spada stando in porta di ferro & contrapassando col piede sinistro caciando auanti la spada, la qual botta è difficil schiffare da chi è presto di mano & di piede; & non debbano i combattenti pore la sola speranza in dua, o tre botte signalate ch'habbino imparate di fare, percioche quãdo auenesse che non andassero piene come desperati della uittoria non saprebber che fare, & quando auenesse che si rompesse l'Arma ad uno, anchora che la consuetudine approui che non si poßi pigliare altra arma, Se non ui è il patto, nondimeno à me pare il contrario piu giusto, & che tal consuetudine, o corrutella piu tosto non si deurebbe osseruare ne alcun Signore di Campo deurebbe comportare che potesse essere offeso, o sforzato à disdirsi uno che non habia l'arma in mano, perche oltra che non sarebbe ascritto al ualor del nemico, auenendo cio per caso fortuito, tal caso non debbe aportare pregiudicio ad alcuno, secondo che è di raggion manifesto [a] & douendosi osseruare la ugualità si come altroue ho detto nõ si osseruarebbe quãdo uno armato offender potesse un'altro senza arme, et facilmen

a Bar. in rep. l. Cesar. n.4. ff. de publi. & uecti.

te si potrebbe usar fraude per colui ch'hauesse la elettione dell'arme perche portare in campo potrebbe due spade ghiacceuole & egli nel adoperare la sua usargli arte & rispetto & lo auersario nõ hauendo questo risguardo con la furia de colpi potria romper la sua; & Io ho inteso che questa astutia, o fraude piu tosto è stata usata da Cauallier di gran nome & essergli reuscita secondo el disegno, la quale non è al tutto degna di biasmo quando che usata sia con quel proposito che la usò quel gran caualliere; & quando l'Arma cadesse di mano ad uno mentre che sono alle mani non lo attribuirei al caso fortuito, ma alla forza & al ualore dell'altro, & è cosa diuersa dal rompersi l'arma perche cio auiene per la sua debolezza & per diffetto ch'è nel suo magisterio, & si deè combattere insino à tanto ch'uno sia morto, o che si sia reso per uinto, ma sol per quel giorno alla battaglia aßignato insino al tramontare del sole; & se nisuno morto rimanga, o che si renda per uinto, il carico rimane all'Attore, ne si puo in un'altro giorno cõbattere essendosi esso uantato di prouare in quel giorno [b] eccetto se non prorogassero il tempo, il che poßono fare come habbiã detto nel libro primo nel primo capitolo;

b Balin c.j. nu. 21. de pace ten. in usi. feu.

DELLA VITTORIA Cap. 12

LA Vittoria in dua modi s'acquista, o ammazzando el nemico, o facendo ch'egli s'arrẽda per uin-

to la quale al uincitore arrecca grandißimo honore, et quando prima la dignità di Cauālleria non haueſſe lo fa meriteuole d'eſſerne ornato per ſegno del ualore ch'ei ha dimoſtrato nell'arme & della gloria acquiſtata nel modo che ornato ne fu il Caualliero Azzale dalla Maſſa de lombardi in Romagna hauendo uinto & ammazzato in ſteccato Roberto da Parma di gran nome intra i braui, la qual uittoria causò ch'ei ſia poſsia ſalito à gran riputatione nell'Arme eſſendo ſtato colonello del Re di franza & maſtro di campo con ſomma ſua lode d'eſperienza di guerra; & ſi come il uincitore rimane honorato coſi el uinto reſta di perpetua infamia macchiato et perde ogni honore, & anchora che ſolito ſia che dal Signor del campo, o da altro perſonaggio ei ſia domandato in dono al uincitore, nondimeno per queſto il uinto di raggion non potrebbe del uincitore remanere prigione, eſſendo uietato ad un'chriſtiano d'hauere un'altro chriſtiano per ſeruo, & eſſendo ch'alcuno priuato non poßi tenere alcuno in priuata prigione, oltra che il uinto anchora che ſi renda prigione non puo con tal patto far pregiudicio alla ſua liberta cōcioſia coſa che niſſuno ſia Signore delle ſua membra ſecondo il uoler della legge [a]: per la uittoria adunq; niente altro s'acquiſta che ſolamente l'honore, ilquale è à tutte l'altre coſe antepoſto reſtando la perſona del uinto in libertà in caricata d'infamia;

[a] l. liber. homo ff. ad l. aquil.

DELLA SENTENZA. Cap. 13.

Ottenuta Che si sia la uittoria altro non resta che fare che d'esser data per il Signore del campo la sentenza in fauore del uincitore contra del uinto, la quale deè essere conforme al cartello prouocatorio [a] con narrare il successo del fatto è, in questa forma sequente; Noi &c. Hauendo gia concesso alli tali il campo libero & sicuro à tutto transito nella terra nostra di. N. per potere diffinire con l'arme la loro querela della quale appare ne i cartelli prodotti in nanti à noi & essendo che loro si sono condotti nel predetto campo innanti à noi & hauendo essi combattuto con l'arme elette dal tale prouocato che furno spada & pugnale armati solo di maniche di maglia con le lunete & guanto nella mãmancha uisto & considerato per noi gli assalti il ferire è, il reparare d'amendua & tutto il loro progresso et le ferite receuute pel tale una in la coscia sinistra una sopra la gamba medesma di sotto il ginocchio & un'altra nel uentre et odito per noi ch'ei di propria bocca si è arreso al predetto tale ferito anch'ei d'una stoccata nel fianco sinistro ma leggiermente, percio dicemo, proñciamo, & dichiaremo, et sententiamo, il suddetto tale esser restato uincitore & huomo honorato et come fu superchieuolmente, o con mal modo secondo che nel suo cartello si contiene

a l.ut fundus ff. cõ. diuid. l.fin. C.de fidei. lib.

tiene

tiene ferito dal ſuddetto tale, lo quale ſententiamo & pronunciamo uinto & primo d'honore & coſi ſententiamo come di ſopra in preſentia de i tali, & in fede di cio habbiamo fatta fare queſta preſente ſoſcrita di noſtra mano et ſuggelata del noſtro ſolito ſugello data &c.

DELL'APPELLATIONE IN cauſa di Duello Cap. 14.

SI Puo dubitare ſe dalle ſentenze date in cauſa di Duello ſia lecito d'appellarſi, concioſia coſa ch'ogni appellatione debbia eſſer permeſſa, ſe ſpecialmente prohibita non ſia [a] nella qual coſa io dico che eſſendo uno conuinto con l'Arme, (le quali ſono in uece de teſtimonij) & eſſendo ch'ei s'habbia diſdetto & che arreſo ſi ſia, non ſi puo di raggione appellare, perche l'appellatione di chi è conuinto & confeſſo è dalla legge reietta [b] oltra che auenendo cio al uinto per ſua mala fortuna & per giudicio di Dio da ſimil caſo non è lecito ad alcun reclamare [c] ma ſe in qualche altra coſa fuori ch'in queſta alcuno ſi teneſſe grauato dalla ſentenza del giudice & del Signore del campo, come è nelle differenze emergēte che ſogliano occorrere in queſti Duelli innanti al detto Signore prima che alla battaglia ſi uenga all'hora io crederei che ciaſcuno grauato ſi poteſſe appellare, ſe cio non foſſe prohibito per la ſuprema po=

a Iaſ.in auct.ad hec nu.14. C.de iud.

b l.2.C.quorū appe.nō recip.

c Bal.in l.fi.C. com.delega.

d Put.lib. xj.q. xiiij.de Due.

podestà di quel Signore che altro superiore non ha uesse & in questo io seguo la opinione di Paride.[d]

IL FINE DEL DVELLO.

Perce m'a [illegible] in
niewierze bibrio
ya bonne [illegible] I fo
[illegible] Giulo

[illegible]rinnen thun
[illegible]ar.
[illegible] vier were
[illegible] ir sheit [illegible] sere
[illegible] sunne lere.
[illegible] behalten wol
[illegible] da ein hol
[illegible]swen.
[illegible] schen schin.
[illegible] der kunt sin
[illegible]phte schowen.
[illegible] philagende.

[illegible] ungen
[illegible] chlaren lip
[illegible] wip
[illegible] gewant.
[illegible] genant.
[illegible] wand
[illegible] bekant
[illegible] man geh[illegible] wonet da
[illegible] wagene bekant si
wie iegliche [illegible] genant.
[illegible] in ul [illegible] er [illegible]
mit sinem namen die [illegible]
[illegible] wagene aler [illegible]